

EDIZIONE PROVVISORIA

ALLEGATO

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nel rispetto dei criteri e dei principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione di atto di indirizzo da parte delle Commissioni parlamentari competenti che specifichi periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. Qualora l'espressione del parere non avvenga entro il termine previsto, lo stesso si intende rilasciato positivamente».

1. 4. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, alinea dopo la parola: «41» aggiungere la seguente: «, comma 1,».

1. 22. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole: «e sussidiarietà».

1. 24. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «o ritardano» aggiungere le seguenti: «, in contrasto con il principio di sussidiarietà,».

1. 25. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 2 sopprimere le parole: «con l'utilità sociale,».

1. 23. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli adempimenti burocratici previsti dalle discipline in materia antincendio, anti-infortunistica e di tutela della *privacy* sono sostituite da autocertificazioni per le imprese con un numero di addetti non superiore a cinque. Con decreto del Ministro dello sviluppo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della semplificazione normativa sono

stabilite le modalità di esecuzione di tali adempimenti.

1. 18. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 3 sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «30 settembre 2012».

1. 17. Lo Monte, Commercio, Lombardo, Oliveri.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nella predisposizione dei regolamenti di cui al presente comma è assicurata la consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese nel rispetto del principio previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 11 novembre 2011, n. 180».

***1. 9.** Ciccanti, Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nella predisposizione dei regolamenti di cui al presente comma è assicurata la consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese nel rispetto del principio previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 11 novembre 2011, n. 180».

***1. 3.** Vignali.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nella predisposizione dei regolamenti di cui al presente comma è assicurata la consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese nel rispetto del principio previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 11 novembre 2011, n. 180».

***1. 34.** Del Tenno.

Sopprimere il comma 4.

1. 26. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione».

1. 27. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 4, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

1. 28. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «A decorrere dall'anno 2013,»; e aggiungere, alla fine del periodo, le seguenti: «che si applica a decorrere dall'anno 2013. Il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 20 individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica del miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti, con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2 e al precedente periodo».

***1. 1.** Berruti, Barani.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «A decorrere dall'anno 2013,»; e aggiungere, alla fine del periodo, le seguenti: «che si applica a decorrere dall'anno 2013. Il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 20 individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica del miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti, con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2 e al precedente periodo».

***1. 2.** Barani.

Al comma 4-bis, sostituire le parole: «entro il 30 Settembre 2012» con le seguenti: «30 Settembre 2013».

1. 13. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

Al comma 4-bis, sostituire le parole: «entro il 30 Settembre 2012» con le seguenti: «31 Dicembre 2012».

1. 11. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:

4-quater. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa, gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ogni impresa che svolga attività commerciale anche al dettaglio, in qualunque settore merceologico, può decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare sconti, saldi o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l'entità delle riduzioni».

1. 32. Raisi.

Al comma 5, sostituire le parole: «trasporto pubblico di persone e cose non di linea», con le seguenti: «trasporto di persone e di cose su autoveicoli non di linea».

***1. 14.** Montagnoli.

Al comma 5, sostituire le parole: «trasporto pubblico di persone e cose non di linea», con le seguenti: «trasporto di persone e di cose su autoveicoli non di linea».

***1. 31.** Velo.

Al comma 5, dopo le parole: «trasporto pubblico» aggiungere la seguente: «locale».

1. 29. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di valorizzare e rendere fruibile e riutilizzabile l'informazione del settore pubblico, i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di urta licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati a tempo indeterminato con una licenza che concede all'utente la possibilità di riprodurre, distribuire, trasmettere e adattare liberamente i dati, anche a scopi commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

5-ter. Con riferimento ai documenti e ai dati già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui al comma precedente trova applicazione nel caso in cui le amministrazioni titolari non adottino diversa licenza entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

1. 21. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le società appaltatrici dei servizi possono ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale accessorio presso impianti fieristici ed eventi culturali, nonché presso tutti gli impianti sportivi a prescindere dalla capienza.

1. 5. Fedriga, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire una maggiore concorrenza nell'esercizio dell'attività di estetista, all'articolo 12, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Chiunque esercita l'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 25.000 euro, il cui importo è destinato al comune in cui è avvenuta la violazione.

2-ter. Chiunque richiede prestazioni a soggetti che non hanno titolo a svolgerle ai sensi della

presente regge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro».

1. 7. Montagnoli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono aggiunte le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) le parole: «in aggiunta a quelli festivi,» sono sostituite dalle seguenti: «in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale connesse con le prevedibili condizioni di traffico con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso»;

b) sopprimere le parole: «c) l'eventuale o eventuali giorni precedenti o successivi a quelli indicati nelle lettere a) e b)».

1. 16. Desiderati.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni aggiunte:

a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «111.000,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;

b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti»;

c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «66.500,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;

d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti».

1. 19. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, all'articolo 97, n. 259, all'articolo comma 2, dopo le parole: «5.000,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «Il presente comma non si applica qualora il disturbo o l'interferenza sia circoscritto ad una proprietà privata».

1. 20. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e» sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione degli imprenditori agricoli,».

1. 8. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «devono»;

b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi del presente articolo, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e dall'iscrizione nel registro delle imprese, da parte del cedente, della notizia dell'avvenuta cessione, senza che sia stata notificata a mezzo di ufficiale giudiziario al soggetto cessionario del credito, all'indirizzo reso noto nell'avviso di cessione, opposizione da alcuno dei creditori del cedente, non si

applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La cessione è opponibile al creditore del cedente che ha pignorato il credito dopo la data di notifica dell'atto di cessione all'amministrazione debitrice. La cessione è inoltre opponibile agli altri aventi causa del cedente il cui titolo di acquisto non è stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data di notifica dell'atto di cessione di cui al periodo precedente».

1. 6. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fava.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il criterio dell'IVA ad esigibilità differita, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si estende a tutte le transazioni effettuate tra soggetti privati».

1. 10. Fava, Torazzi, Fugatti, Montagnoli, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «Le disposizioni di cui al presente comma non sono applicabili ai posteggi utilizzati per l'esercizio del commercio a dettaglio su aree pubbliche».

b) All'articolo 16, il comma 4 è soppresso.

c) all'articolo 70, al comma 1 la frase: «a società di capitali regolarmente costituite o cooperative» è soppressa.

1. 33. Di Biagio.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.

1. 15. Vanalli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. In sede di attuazione delle norme del presente decreto, finalizzate a favorire i consumatori mediante lo sviluppo della concorrenza e della competitività, si tiene conto prioritariamente del numero dei componenti il nucleo familiare, assumendolo come parametro di maggior favore. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. 09. Galletti, Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Cera, Ruggeri.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Perentorietà dei termini).

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Tutti i termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono perentori ed alla loro scadenza si intende formato il provvedimento amministrativo positivo».

1. 02. Fava, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Norme in materia di sale cinematografiche nei centri storici urbani).

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, dopo il comma è inserito il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi I e 2 non si applicano nel caso in cui le strutture cinematografiche ivi definite siano ubicate nei centri Storici dei comuni e abbiano una capienza complessiva inferiore a 701 posti».

2. Le Regioni adeguano le norme di cui all'articolo 22, comma I, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, in relazione a quanto previsto dal comma 1.

1. 08. Lovelli.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Regime dei minimi).

1. Il comma 98 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è soppresso e sostituito dai seguenti:

«98. Per le persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'hanno intrapresa successivamente ai 31 dicembre 2007, l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 è ridotta al 5 per cento.

98-bis. Il beneficio di cui al precedente comma 98 ha lo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e si applica ai giovani fino al compimento del trentacinquesimo anno di età e ai lavoratori in mobilità a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

98-ter. Il beneficio di cui al precedente comma si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi; è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

98-quater. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 98 a 98-quater.

98-quinquies. L'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.

98-sexies. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «13,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

96-septies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato».

1. 01. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59).

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano al commercio al dettaglio su aree pubbliche»;

b) il comma 5 dell'articolo 70 è sostituito dal seguente:

«5. Al fine di garantire l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie»; In via transitoria, la durata delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche scadute o in scadenza nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e prima che venga approvata l'intesa di cui sopra è prorogata fino al 31 dicembre 2019.

1. 03. Fugatti, Fava, Torazzi, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Zone a burocrazie zero in via sperimentale).

1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a), del comma 2, dell'articolo 43, sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all'unanimità, dall'Ufficio Locale dei Governi, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal terzo comma della medesima lettera, avviene in favore del medesimo Ufficio.

3. L'Ufficio Locale dei Governi è presieduto dal Prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione convocata dal Prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 6-bis, 6-ter e 6-quater ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria e alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.

5. Le previsioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e la partecipazione all'Ufficio Territoriale dei Governi è a titolo gratuito e non comporta rimborsi».

1. 04. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, il n. 4 è soppresso e al n. 6 le parole: «nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti, indipendentemente dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

1. 06. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari).

1. È abolito il valore legale dei titoli di studio universitari e post-universitari rilasciati dalle università pubbliche e private per l'accesso agli uffici pubblici e alle professioni.

2. Nell'esercizio della propria autonomia le università possono stabilire che il possesso di determinati titoli, universitari o post-universitari, è richiesto per l'accesso a specifici corsi di specializzazione universitaria post-laurea.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti che prescrivono un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

5. Con la medesima decorrenza di cui al comma 4 sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge e, in particolare:

a) l'articolo 172 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, dalle parole «cui sono ammessi soltanto coloro che abbiano conseguito presso l'università i titoli accademici», fino alla fine dell'articolo;

b) l'articolo 16, comma 4, lettera e), della legge 9 maggio 1989, n. 168;

c) l'articolo 3, comma 6 e l'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

d) l'articolo 161, comma 1, limitatamente alle parole «siano muniti di diploma di laurea e».

1. 05. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 3.

2. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quello minimo richiesto dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

3. L'amministrazione, nell'analisi d'impatto della regolazione o, per gli atti normativi per i quali non sia prevista, in una apposita relazione, deve dar conto delle circostanze eccezionali in relazione

alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria sulla base dell'analisi dei costi e dei benefici delle opzioni esaminate e dei risultati della consultazione di tutte Le parti interessate.

4. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Nella individuazione e comparazione delle opzioni, le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.»;

b) al comma 5, la lettera a) è sostituita con la seguente:

a) i criteri generali e le procedure dell'AIR da concludere con apposita relazione nonché le relative fasi di consultazione.»;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'intervento ai fini del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria, ai sensi delle vigenti disposizioni della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, degli oneri amministrativi nonché della stima dei relativi costi introdotti o eliminati nei confronti di cittadini e imprese. Per oneri amministrativi si intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione».

1. 07. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART. 2

Sopprimerlo.

***2. 20.** Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Sopprimerlo.

***2. 19.** Contento, Costa, Paniz.

Sopprimerlo.

***2. 18.** Montagnoli.

Sopprimerlo.

***2. 15.** Garagnani.

Sopprimerlo.

***2. 16.** Fava.

Al comma 1, lettera a), numero 3) sostituire l'alinea come segue: Sono aggiunti i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

1-ter. Al fine di assicurare la funzionalità delle sezioni specializzate, le disposizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, non si applicano ai magistrati che esercitano funzioni giudicanti e requirenti di primo e secondo grado addetti alle sezioni e ai gruppi di lavoro specializzati.

2. 2. Palomba, Di Pietro, Barbatto.

Al comma 1, lettera a), numero 3), nel capoverso «1-bis» al primo periodo, sostituire le parole: presso i tribunali le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, con le seguenti: presso i tribunali del capoluogo di distretto delle corti di appello.

2. 3. Palomba, Di Pietro, Barbato.

Al comma 1, lettera a), punto 3), comma 1-bis, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Prima della costituzione delle sezioni specializzate di impresa si procede alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011 n. 148, prevedendo altresì il mantenimento delle sezioni distaccate di tribunale con bacino di utenza non inferiore alle 300.000 unità.

2. 24. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, lettera a), punto 3), comma 1-bis, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Ai fini della costituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui al periodo precedente, si procede altresì ad individuare come sede delle medesime le sezioni distaccate di tribunale con bacini di utenza non inferiore alle 300.000 in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011 n. 148.

2. 25. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, lettera a), punto 3), sopprimere le seguenti parole: per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino.

2. 1. Nicco.

Al comma 1, lettera a), numero 3) nel «1-bis» sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Al fine di provvedere alla destinazione di un adeguato numero di magistrati alle sezioni specializzate in materia di impresa, si applicano le procedure di cui all'articolo 7-bis del regio decreto n. 12 del 1941.

2. 4. Palomba, Di Pietro, Barbato.

Al comma 1, lettera a), numero 3, dopo il comma 1-bis inserire i seguenti:

1-ter. Nelle more della istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui al comma 1, si procede al riordino delle sezioni distaccate di tribunale di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 14 settembre 2011 n. 148.

1-quater. Nell'ambito della riorganizzazione delle sedi giudiziarie di cui al comma precedente, sono mantenute le sezioni specializzate attualmente operanti sui territori distrettuali con più di 300 mila abitanti.

2. 21. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, lettera a), numero 3, dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

1-ter. Nelle more della istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui al comma 1, si procede al riordino delle sezioni distaccate di tribunale di cui all'articolo 1 comma 2 dalla legge 14 settembre 2011 n. 148.

1-quater. Nell'ambito della riorganizzazione delle sedi giudiziarie di cui al comma precedente, sono mantenute le sezioni specializzate attualmente operanti su territori con un bacino di utenza non inferiore alle 300mila abitanti.

2. 26. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, lettera a), numero 3, dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

1-ter. Nelle more della istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui al comma 1, si procede al riordino delle sezioni distaccate di tribunale di cui all'articolo 1 comma 2

dalla legge 14 settembre 2011 n. 148.

2. 22. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, lettera b) inserire infine il seguente periodo: Le sezioni specializzate sono altresì composte rispettivamente da un numero non inferiore a due, quattro, sei membri, scelti tra avvocati con quindici anni di effettivo esercizio nella professione e professori ordinari di università in materie giuridiche, con almeno quindici anni nel ruolo.

2. 20. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, lettera d), capoverso «ART. 3», comma 2, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

2. 6. Palomba, Di Pietro, Barbato.

Al comma 1, lettera d), capoverso «ART. 3», comma 1, sopprimere la lettera d).

2. 5. Palomba, Di Pietro, Barbato.

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 3», comma 2, lettera e), sopprimere le parole: e all'articolo 2545-septies.

2. 7. Palomba, Di Pietro, Barbato.

Al comma 1, lettera d), capoverso «ART. 3», comma 2, sopprimere la lettera f).

2. 8. Palomba, Di Pietro, Barbato.

All'articolo 2, comma 1, capoverso «ART. 3», comma 2, lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) relativi alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ove sussista la giurisdizione del giudice ordinario.

Conseguentemente è aggiunto in fine il seguente comma:

6-bis. È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato nelle controversie relative a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in cui sia parte imma amministrazione aggiudicatrice a un organismo di diritto pubblico di cui agli articoli 3, commi 23 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le clausole compromissorie sono nulle di diritto e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti. Gli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono abrogati. Le disposizioni di cui ai citati articoli mantengono efficacia fino alla conclusione delle procedure relative agli arbitrati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 27. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 3, comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) relative all'applicazione della legge 6 maggio 2004, n. 129, recante norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale».

2. 28. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, lettera d), capoverso: «ART. 3», sopprimere il comma 3.

2. 9. Palomba, Di Pietro, Barbato.

Sopprimere i commi 2 e 3.

2. 14. Palomba, Di Pietro, Barbato.

Sopprimere i commi 3 e 4.

2. 10. Palomba, Di Pietro, Barbato.

Sopprimere il comma 3.

2. 17. Ria, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 3, capoverso: «1-ter», dopo le parole: «è raddoppiato» inserire le seguenti: «con eccezione delle controversie in materia di diritto d'autore, per le quali resta invariato».

2. 11. Palomba, Di Pietro, Barbato.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per essere destinata alla realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile».

2. 12. Palomba, Di Pietro, Barbato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Pubblicità delle aste giudiziarie).

1. All'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: «forme della pubblicità commerciale», aggiungere le seguenti: «Il giudice dispone, in fine, che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle emittenti televisive locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie e aventi maggiori ascolti certificati Auditel».

2. 02. Cambursano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Arbitrati relativi alle pubbliche amministrazioni).

1. La nomina degli arbitri per la risoluzione di controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 2 e 3.

2. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri sono individuati esclusivamente tra dirigenti dello Stato. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto tra dirigenti dello Stato.

3. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 2 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *internet* istituzionale dell'amministrazione di appartenenza.

2. 03. Mariani, Amici, Bressa, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Arbitrati relativi alle pubbliche amministrazioni).

È fatto divieto ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato di assumere incarichi di arbitrato ed altri incarichi extraistituzionali.

2. 04. Mariani, Amici, Bressa, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni in materia di arbitrati).

1. È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato nelle controversie relative a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in cui sia parte una amministrazione aggiudicatrice o un organismo di diritto pubblico di cui agli articoli 3, commi 25 e 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le clausole compromissorie sono nulle di diritto e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

2. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono devolute ai Tribunale delle Imprese di cui all'articolo 2.

3. Gli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono abrogati. Le disposizioni di cui ai citati articoli mantengono efficacia fino alla conclusione delle procedure relative agli arbitrati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

4. All'articolo 240 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 11 è aggiunto infine il seguente periodo: «Sulla proposta si pronuncia in ogni caso l'Autorità, entro trenta giorni dal ricevimento».

b) Al comma 12 è aggiunto infine il seguente periodo: «I soggetti di cui al comma 1 prima della approvazione della proposta di accordo bonario, hanno la facoltà di chiedere un parere all'Autorità».

2. 05. Mariani, Amici, Bressa, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Condotta formalmente autorizzata).

1. Dopo l'articolo 51 del codice penale, è inserito il seguente:

«Articolo 51-bis (*Condotta formalmente autorizzata*). – Non è punibile chi pone in essere una condotta consentita da un atto formale della pubblica amministrazione comunque denominato, anche se contrastante con la normativa di riferimento, salvo che l'atto sia conseguenza di un reato alla cui commissione l'autore della condotta autorizzata ha partecipato».

2. Dopo l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito il seguente:

«Articolo 44-bis (*Esclusione del reato*). – Non costituisce reato la condotta autorizzata da un titolo abilitativo formale, comunque denominato, anche se contrastante con la normativa di riferimento, salvo che il titolo sia conseguenza di un reato alla cui commissione l'autore della condotta autorizzata ha partecipato».

2. 06. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.
(Uffici giudiziari in Abruzzo).

1. Il comma 5-bis dell'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, così come modificata dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito dal seguente: «In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile sulle sedi degli uffici giudiziari della Regione Abruzzo, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente agli uffici giudiziari aventi sedi nella Regione Abruzzo, è differito di tre anni».

2. 07. Ria, Mantini, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.
(Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata).

1. I costi dei servizi notarili richiesti per la costituzione delle società a responsabilità limitata i cui soci sono persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, non possono superare l'importo di un euro.

3. 11. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 3.
(Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata).

1. I costi dei servizi notanti richiesti per la costituzione delle società a responsabilità limitata i cui soci sono persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, non possono superare l'importo di un euro.

3. 2. Cambursano.

Al comma 1, capoverso «ART 2463-bis», al primo comma, sopprimere le parole: «che non abbiano compiuto i trentacinque anni alla data della costituzione».

3. 3. Cambursano.

Al comma 1, capoverso «ART 2463-bis» sostituire le parole: «che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età» con le seguenti: «che non abbiano compiuto i quaranta anni di età»

3. 1. Polidori.

Al comma 1, capoverso «ART 2463-bis», sostituire il secondo periodo con seguente: «L'atto costitutivo è redatto con scrittura privata e deve indicare:»

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

3. 12. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, capoverso «ART 2463,» numero 3), sostituire le parole: «ad 1 euro» con le seguenti: «a 1.000 euro»

3. 8. Ria, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, capoverso «ART 2463-bis numero 3, sopprimere le seguenti: «e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto dall'articolo 2463, secondo comma, numero 4)».

3. 10. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Semplificazione degli adempimenti contabili e fiscali).

1. A partire dal 1° gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il Collegio Sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente comma.

2. I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

3. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata.

3. 9. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Procedura semplificata di trasferimento di quote di Srl).

Il comma 1 –bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. 13. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

«2477. Sindaco e revisione legale dei conti.

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.

La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato».

2. L'articolo 2397 del codice civile è così sostituito:

«2397. Composizione del collegio.

Per le società aventi capitale sociale non inferiore a 10 milioni di euro e per le società quotate in mercati regolamentati, il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Per le società aventi capitale sociale inferiore a 10 milioni di euro l'organo di controllo è composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro».

3. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 2. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di coordinare le attività del sistema camerale a tutela della concorrenza e per la promozione delle economie locali con quelle del Ministero dello sviluppo economico e delle Regioni, il comma 6 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 è sostituito dal seguente: «6. Sono invitati permanenti alle riunioni dell'organo amministrativo dell'Unioncamere, di cui fanno parte i presidenti delle camere di commercio come individuati a norma dell'articolo 3, commi 2 e 3 della legge 11 novembre 2011, n. 180, un rappresentante designato dal ministro dello sviluppo economico e un rappresentante designato dalla Conferenza Unificata». Il presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. 1. Vignali.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono sostituite dalle seguenti: «può indire»;

b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».

2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza, ivi compresa la

verifica di legittimità dell'autorizzazione di cui all'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) all'inizio del comma 4 sono inserite le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 4-*bis* all'articolo 14-*ter*» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione procedente può far eseguire, anche da uffici tecnici di altre amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tutte le attività tecnico-istruttorie di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non ancora eseguite».

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: «4-*bis*. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA.

d) il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente: «6-*bis*. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-*bis*.»;

e) al comma 7, dopo le parole: «assenso dell'amministrazione» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;

f) il comma 9 è soppresso.

3. All'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;

b) i commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* sono sostituiti dal seguente: «5. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, o in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro cinque giorni, promuove l'intesa in sede di Conferenza competente. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».

4. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola «assenso» sono aggiunte le seguenti: «e la conferenza di servizi».

4. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. All'articolo 61 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, i commi 3 e 4 sono soppressi.

4. 03. Bragantini, Vanalli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, al capoverso «comma 9-bis», sopprimere il secondo periodo.

4. 02. Torazzi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, sostituire le parole: «nei due giorni lavorativi successivi», con le seguenti: «nei trenta giorni successivi».

4. 04. Bragantini, Vanalli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Solo ed esclusivamente in caso di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica e la difesa nazionale e in caso di dichiarazioni false e mendaci, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge».

4. 06. Callegari.

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

ART. 4-bis.

1. All'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, dopo le parole: «d'ufficio», sostituire le parole: «sussistendone le ragioni di interesse pubblico», con le seguenti: «solo ed esclusivamente in caso di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica e la difesa nazionale».

4. 05. Callegari.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Incompatibilità degli incarichi nelle autorità indipendenti).

1. Non possono essere nominati presidente o componente delle autorità indipendenti ovvero di organismi di vigilanza comunque denominati i presidenti o i componenti di uno dei medesimi organismi o autorità ovvero i membri del Governo se non sono trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'incarico.

2. I presidenti o i componenti delle autorità indipendenti ovvero degli organismi di vigilanza non possono diventare membri del Governo ovvero assumere incarichi di nomina governativa in Enti o Società se non sono trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'incarico.

4. 07. Lulli, Fluvi, Albini, Carella, Causi, Colaninno, D'Antoni, Fadda, Fogliardi, Froner, Graziano, Pizzetti, Marchignoli, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Piccolo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Federico Testa, Vaccaro, Verini, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti e della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pubblica Amministrazione locale e delle scuole regionali e interregionali prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è soppressa e le relative funzioni, compiti e attribuzioni sono esercitate dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno.

2. Con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro della semplificazione normativa, entro novanta giorni dall'approvazione del presente decreto, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.

4. 08. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Versamenti alle regioni in conformità alla normativa sul federalismo fiscale).

1. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di

entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto-legge.

4. 09. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Le aziende, le società di capitali pubbliche o con quota di partecipazione pubblica maggioritaria, dall'entrata in vigore del presente decreto legge non possono erogare contributi finanziari per la partecipazione alle Associazioni di Categoria.

4. 010. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Nuove modalità per la valutazione dei titoli aventi valore legale nei concorsi pubblici per titoli ed esami).

1. I titoli universitari rilasciati dalle Università statali o private autorizzate a rilasciare titoli avente valore legale, sono requisito necessario per accedere all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dallo Stato, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, e per l'accesso a livelli qualificati nel Pubblico Impiego.

2. In tutti i concorsi per titoli ed esami, indetti per l'accesso alla Pubblica amministrazione o agli ordini professionali, la determinazione del punteggio relativo alla valutazione dei titoli universitari, di carriera e di cultura del vincitore del pubblico concorso è effettuata nel modo seguente:

- a) 20 per cento per i titoli;
- b) 80 per cento per le prove d'esame.

3. Le norme di cui al comma 2 si applicano a coloro che partecipano ai concorsi per titoli ed esami banditi e in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto legge.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri dell'istruzione, università e ricerca e della funzione pubblica, sono emanate le necessarie disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali, con riguardo ai criteri contenuti nel presente articolo di legge.

4. 011. Grimoldi, Goisis, Rivolta, Cavallotto.

ART. 5.

Sopprimerlo.

***5. 1.** Cambursano.

Sopprimerlo.

***5. 3.** Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, dopo le parole: sentite le, sono sostituite dalle seguenti: previo accordo con le.

5. 13. Del Tenno.

Al comma 3, sostituire la parola: centoventi con la seguente: trenta.

5. 8. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 3 sostituire la parola: centoventi con la seguente: quarantacinque.

5. 7. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 3 sostituire la parola: centoventi con la seguente: sessanta.

5. 6. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo il punto 4, aggiungere in fine, il seguente periodo:

«L'esercizio dell'azione inibitoria ai sensi dell'articolo 37 del presente articolo non preclude il contestuale esercizio dell'azione civile presso il giudice competente».

5. 2. Palomba, Di Pietro, Barbatto.

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«Le disposizioni di cui ai presente articolo si applicano anche ai contratti per adesione stipulati con istituti di credito».

5. 9. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART. 5-bis

(Finanziamento e risorse dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

Al comma 1, capoverso 7-ter, le parole: pari allo 0,08 per mille sono sostituite dalle seguenti: pari allo 0,05 per mille;

Conseguentemente, al capoverso 7-quater, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Eventuali variazioni in aumento della misura prevista al comma 7-ter, e delle modalità di contribuzione, possono essere adottate a partire dall'anno 2018 dall'Autorità medesima, con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,3 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter».

5-bis. 3. Del Tenno.

Al comma 1, al capoverso 7-ter le parole: del fatturato risultante sono sostituite dalle seguenti: dei ricavi al netto delle imposte risultanti e al capoverso 7-quater, le parole: dello 0,5 per mille del fatturato risultante sono sostituite dalle seguenti: dello 0,05 per mille dei ricavi al netto delle imposte.

5-bis. 2. Di Biagio.

Al comma 1, capoverso 7-ter, le parole: con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, sono sostituite dalle seguenti: con ricavi totali superiori a 40 milioni di euro.

5-bis. 1. Cambursano.

Al comma 1, capoverso 7-ter sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 60 milioni.

5-bis. 4. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Sopprimere il comma 3.

5-bis. 5. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Sopprimere il comma 4.

5-bis. 6. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART. 5-ter

Al comma 1, dopo la parole: in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno aggiungere le seguenti: e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

5-ter. 1. Del Tenno.

Dopo l'articolo 5-ter, inserire il seguente::

«5-quater. (Attribuzione all'organo di controllo delle società di capitali delle funzioni dell'organismo di vigilanza previsto in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche). 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nelle società di capitali, ove lo statuto o l'atto costitutivo non dispongano diversamente, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione coordinano il sistema dei controlli della società e svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)».

5-ter. 01. Fuggati, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART. 6.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente lettera:

0a) al comma 1, dopo le parole: «secondo le previsioni del presente articolo.» inserire il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1), lettera a), del presente codice, si intendono nel presente articolo consumatori e utenti anche le persone e le società che agiscono nell'ambito dell'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta».

6. 1. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Utilizzo della posta elettronica certificata nel processo civile).

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 125, primo comma, le parole «il proprio indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;

b) all'articolo 133, il terzo comma è soppresso;

e) all'articolo 134, il terzo comma è soppresso;

d) all'articolo 136 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.»;

3) il quarto comma è abrogato;

e) all'articolo 170, al quarto comma, le parole da «Il giudice può autorizzare per singoli atti» sino a «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni» sono abrogate;

f) all'articolo 176, al secondo comma, le parole da «anche a mezzo telefax» sino a «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione.» sono abrogate;

g) all'articolo 183, l'ottavo comma è abrogato;

h) all'articolo 250, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.»;

i) all'articolo 366, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, dopo le parole «se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma» sono aggiunte le seguenti: «ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.»;

l) all'articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.»;

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 173-bis, al terzo comma, le parole da «a mezzo di posta ordinaria» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.»;

b) all'articolo 173-quinquies, al primo comma, le parole da «a mezzo di telefax» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli».

3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo le parole «a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo della posta elettronica certificata»;

b) all'articolo 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8»;

c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: «può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente,» sono aggiunte le seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata, ovvero»;

2) al comma 1 le parole «e che sia iscritto nello stesso albo del notificante» sono abrogate;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.»;

d) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, ovvero, se ciò non è possibile, consegnato

nelle mani proprie del destinatario.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario»;

3) al comma 3, le parole «In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «In entrambi i casi di cui ai commi 1-bis e 2».

4. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7 ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente».

6. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifica della disciplina del contributo unificato nel processo civile).

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato».

6. 02. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART. 7.

Al comma 2, dopo le parole: e microimprese sono inserite le seguenti: , e tra aziende e cooperative attive nella grande distribuzione e microimprese.

7. 4. Garagnani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel rispetto e nei limiti stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 ed in attuazione dell'articolo 34, commi 2 e 3, lettere *d*) ed *e*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, è soppressa la lettera *b*).

* **7. 1.** Cambursano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel rispetto e nei limiti stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 ed in attuazione dell'articolo 34, commi 2 e 3, lettere *d*) ed *e*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, è soppressa la lettera *b*).

* **7. 3.** Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, dopo la

lettera *f-bis*), è aggiunta la seguente:

f-ter) gli operatori economici, ai sensi dell'articolo 3 comma 22, stabiliti in Italia, diversi da quelli previsti dal presente comma, indipendentemente dalla forma giuridica assunta.

7. 2. Cambursano.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifica all'articolo 23 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di pratiche commerciali ingannevoli nell'ambito delle comunicazioni elettroniche).

1. Al comma 1 dell'articolo 23 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

bb-bis) utilizzare la comunicazione elettronica per diffondere informazioni o notizie non rispondenti al vero riguardanti prodotti o servizi propri o di soggetti concorrenti;

bb-ter) indurre, con o senza compenso in denaro o in altra utilità, soggetti terzi a diffondere mediante comunicazioni elettroniche informazioni false o comunque tali da creare perturbazione del mercato, anche tramite l'esaltazione di determinati servizi o prodotti, ovvero tramite la denigrazione di prodotti o di servizi concorrenti;

bb-quater) inserire comunicazioni elettroniche recanti commenti o informazioni su servizi o su imprese commerciali senza dichiarare che si tratta di comunicazione pubblicitaria o promozionale.

7. 01. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 8.

Al comma 2, primo periodo, le parole: anche locali, inserire le seguenti: sentite le associazioni dei Consumatori.

8. 1. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: definiscono inserire le seguenti: , entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,.

8. 2. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sul sistema televisivo locale).

1. Al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni, le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35 per cento» e le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

***8. 01.** Fitto, Barba, Bruno, D'Alessandro, De Camillis, Di Cagno Abbrescia, Distaso, Fucci, Lazzari, Lisi, Mannucci, Moles, Antonio Pepe, Savino, Sbai, Sisto, Taddei, Vitali.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sul sistema televisivo locale).

1. Al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni, le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35 per cento» e le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

***8.05.** Iapicca, Misiti, Miccichè, Fallica, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno D'Alcontres, Terranova.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sul sistema televisivo locale).

1. Al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni, le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35 per cento» e le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

***8.09.** Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sul sistema televisivo locale).

1. Al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni, le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35 per cento» e le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

***8.014.** Galletti, Rao, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Carlucci.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sul sistema televisivo locale).

1. Al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni, le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35 per cento» e le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

***8.015.** Losacco, Giacomelli, Servodio.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sul sistema televisivo locale).

1. Al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni, le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35 per cento» e le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

***8.024.** Iapicca, Misiti, Miccichè, Fallica, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Pubblicità delle aste giudiziarie).

1. All'articolo 490 codice di procedura civile, dopo le parole «forme della pubblicità commerciale.» è inserito il seguente periodo: «Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile)».

****8. 02.** Fitto, Barba, Bruno, D'Alessandro, De Camillis, Di Cagno Abbrescia, Distaso, Fucci, Lazzari, Lisi, Mannucci, Moles, Antonio Pepe, Savino, Sbai, Sisto, Taddei, Vitali.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Pubblicità delle aste giudiziarie).

1. All'articolo 490 codice di procedura civile, dopo le parole «forme della pubblicità commerciale.» è inserito il seguente periodo: «Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile)».

****8. 06.** Miccichè, Misiti, Fallica, Grimaldi, Iapicca, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Pubblicità delle aste giudiziarie).

1. All'articolo 490 codice di procedura civile, dopo le parole «forme della pubblicità commerciale.» è inserito il seguente periodo: «Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile)».

****8. 07.** Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Pubblicità delle aste giudiziarie).

1. All'articolo 490 codice di procedura civile, dopo le parole «forme della pubblicità commerciale.» è inserito il seguente periodo: «Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile)».

****8. 012.** Carlucci, Galletti, Rao, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Pubblicità delle aste giudiziarie).

1. All'articolo 490 codice di procedura civile, dopo le parole «forme della pubblicità commerciale.» è inserito il seguente periodo: «Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile)».

****8. 017.** Losacco, Giacomelli, Servodio.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.
(Pubblicità delle aste giudiziarie).

1. All'articolo 490 codice di procedura civile, dopo le parole «forme della pubblicità commerciale.» è inserito il seguente periodo: «Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile)».

****8. 026.** Miccichè, Misiti, Fallica, Grimaldi, Iapicca, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.
(Emittenti autorizzate alla trasmissione differenziata).

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Successivamente all'attuazione dei predetti piani, le emittenti locali precedentemente autorizzate alla trasmissione differenziata dovranno essere messe nelle condizioni di continuare la differenziazione anche in sistema digitale».

*****8. 03.** Fitto, Barba, Bruno, D'Alessandro, De Camillis, Di Cagno Abbrescia, Distaso, Fucci, Lazzari, Lisi, Mannucci, Moles, Antonio Pepe, Savino, Sbai, Sisto, Taddei, Vitali.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.
(Emittenti autorizzate alla trasmissione differenziata).

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Successivamente all'attuazione dei predetti piani, le emittenti locali precedentemente autorizzate alla trasmissione differenziata dovranno essere messe nelle condizioni di continuare la differenziazione anche in sistema digitale».

*****8. 04.** Pugliese, Misiti, Miccichè, Fallica, Grimaldi, Iapicca, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.
(Emittenti autorizzate alla trasmissione differenziata).

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Successivamente all'attuazione dei

predetti piani, le emittenti locali precedentemente autorizzate alla trasmissione differenziata dovranno essere messe nelle condizioni di continuare la differenziazione anche in sistema digitale».

*****8. 08.** Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Emittenti autorizzate alla trasmissione differenziata).

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Successivamente all'attuazione dei predetti piani, le emittenti locali precedentemente autorizzate alla trasmissione differenziata dovranno essere messe nelle condizioni di continuare la differenziazione anche in sistema digitale».

*****8. 013.** Galletti, Rao, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Carlucci.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Emittenti autorizzate alla trasmissione differenziata).

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Successivamente all'attuazione dei predetti piani, le emittenti locali precedentemente autorizzate alla trasmissione differenziata dovranno essere messe nelle condizioni di continuare la differenziazione anche in sistema digitale».

*****8. 016.** Losacco, Giacomelli, Servodio.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Emittenti autorizzate alla trasmissione differenziata).

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Successivamente all'attuazione dei predetti piani, le emittenti locali precedentemente autorizzate alla trasmissione differenziata dovranno essere messe nelle condizioni di continuare la differenziazione anche in sistema digitale».

*****8. 025.** Pugliese, Misiti, Miccichè, Fallica, Grimaldi, Iapicca, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

Al fine di migliorare le informazioni al consumatore e al produttore sui prezzi praticati dalle imprese che appartengono alla grande distribuzione organizzata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'adozione presso ogni punto vendita della grande distribuzione organizzata di una cartellonistica di pubblicazione dei prezzi medi di acquisto all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, della carne e del pesce, da aggiornarsi settimanalmente.

8. 010. Torazzi, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fava.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.
(*Deposito contratti sottoscritti con firma digitale*).

1. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente:

«I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio rogante o autenticante».

8. 011. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. All'articolo 48 comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole «la vendita è effettuata» sono aggiunte le parole: «, in via prioritaria,».

8. 018. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale ai principi comunitari in termini di concorrenza e di libera circolazione di merci e persone, tenuto conto della necessità di garantire la pubblica sicurezza, l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è abrogato.

8. 019. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. Al fine di incentivare l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro delle lavoratrici madri, sui contratti di lavoro a tempo parziale stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2013, è riconosciuta una riduzione dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori dovuta all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a condizione che i contratti stessi siano stipulati con donne inoccupate ovvero disoccupate e con uno o più figli minori, pari a:

- a) 5 punti percentuali, in presenza di 1 figlio;
- b) 10 punti percentuali, in presenza di 2 figli;
- c) 15 punti percentuali, in presenza di 3 figli;
- d) 20 punti percentuali, in presenza di almeno 4 figli.

2. I redditi derivanti dai contratti di cui al comma 1, dal momento della stipula e sino al 31 dicembre 2013, sono soggetti ad aliquote irpef ordinarie, ridotte:

- a) di 5 punti percentuali, in presenza di 1 figlio;
- b) di 10 punti percentuali, in presenza di 2 figli;

- c) di 15 punti percentuali, in presenza di 3 figli;
- d) di 20 punti percentuali, in presenza di almeno 4 figli.

3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti delle lavoratrici che, al termine del periodo di congedo di maternità, intendano trasformare il proprio rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale, ovvero, alternativamente, nei confronti del lavoratore che abbia usufruito del congedo di paternità.

8. 020. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: «pari o superiore al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore al 60 per mille».

8. 021. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, dopo le parole «maggiormente innovative» sono inserite le seguenti: «, nonché di programmi in lingua inglese o comunque finalizzati all'insegnamento della lingua inglese».

8. 022. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART. 9.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico si applicano esclusivamente come parametro per la determinazione del compenso del professionista in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale nonché al fine della liquidazione delle spese giudiziali. La predette tariffe si applicano altresì come parametro per la determinazione degli oneri e delle contribuzioni alle casse professionali e agli archivi.

Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

Conseguentemente, al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente:

«Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio».

9. 16. Contento, Costa, Paniz.

Sopprimere il comma 2.

9. 17. Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, primo periodo, le parole: «Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel sono sostituite dalle seguenti: L'articolo 2233, secondo comma, del codice civile è abrogato.

Conseguentemente, al medesimo periodo, le parole da: con riferimenti a parametri *sino alla fine del secondo periodo sono sostituite dalle seguenti:* secondo equità.

9. 6. Cambursano.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: organo giurisdizionale *inserire le seguenti:* o quando il committente è un ente pubblico.

9. 3. Gibiino.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: con decreto del Ministro vigilante *aggiungere le seguenti:* , sentito il Consiglio Nazionale dell'ordine interessato,; *e conseguentemente al secondo periodo, dopo le parole:* delle finanze *aggiungere le seguenti:* , sentito il Consiglio Nazionale dell'ordine interessato;

Al comma 3, sopprimere le parole: , limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, *e le parole:* e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: , nelle forme previste dall'ordinamento, *sono sostituite dalle seguenti:* per iscritto; *dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:* Le polizze assicurative possono essere stipulate anche in forma collettiva o convenzionale nell'ambito di convenzioni-quadro fra ordini e collegi professionali ed imprese assicuratrici.;

al terzo periodo sopprimere la parola: singole *e, di conseguenza, dopo le parole:* oneri e contributi *inserire le seguenti:* salvo ulteriori spese sopravvenute ed impreviste;

al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: non si applicano alle professioni sanitarie *aggiungere le seguenti:* ed alla professione forense;

al comma 7, lettera b) sopprimere la parola: secondo.

9. 1. Cassinelli, Paniz.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I parametri sono approvati ogni due anni con decreto del Ministro vigilante sentiti i Consigli nazionali degli ordini, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato.

«2-ter. La misura degli onorari e dei rimborsi deve essere articolata in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.

2-quater. È sempre dovuto il rimborso delle spese vive e sostenute.

9. 7. Cambursano.

Al comma 3, dopo le parole: limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali *inserire le seguenti:* o quando il committente è un ente pubblico.

9. 4. Gibiino.

Al comma 3, le parole: e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto *sono soppresse.*

9. 5. Gibiino.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: nelle forme previste dall'ordinamento, *e, al terzo periodo, sopprimere le parole:* con un preventivo di massima.

9. 11. Cambursano.

Al comma 4, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:

«La misura definitiva del compenso per le prestazioni professionali, determinata al termine dell'incarico, potrà subire variazioni in aumento ovvero in diminuzione rispetto al preventivo. Tali margini di variazione sono stabiliti nel massimo e nel minimo con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il termine previsto al comma 2».

9. 18. Ria, Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 4, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:

«L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.»

9. 19. Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Al tirocinante è dovuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del tirocinio. Il professionista riconosce al tirocinante un compenso adeguato e congruo per l'attività svolta per conto dello studio commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo da parte del tirocinante dei servizi e delle strutture dello studio».

9. 33. Lulli, Fluvi, Albini, Carella, Causi, Colaninno, D'Antoni, Fadda, Fogliardi, Froner, Graziano, Pizzetti, Marchignoli, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Piccolo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vaccaro, Verini, Vico, Zunino.

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: dopo i primi sei mesi di tirocinio.

***9. 13.** Lanzillotta.

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

***9. 23.** Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: dopo i primi sei mesi di tirocinio.

****9. 20.** Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Ghecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: dopo i primi sei mesi di tirocinio.

****9. 24.** Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: dopo i primi sei mesi di tirocinio *con le seguenti:* dopo il primo mese di tirocinio.

9. 26. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: dopo i primi sei mesi di tirocinio *con le seguenti:* dopo i primi tre mesi di tirocinio.

9. 25. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: dopo i primi sei mesi di tirocinio *con:* di importo comunque non inferiore a 400 euro mensili.

9. 21. Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Ghecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: dopo i primi sei mesi di tirocinio *con:* sulla base di parametri e di minimi mensili definiti dai rispettivi ordini professionali.

9. 22. Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecci, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a diciotto mesi, per i primi sei mesi, il tirocinio può *con le seguenti:* non può avere una durata inferiore ai diciotto mesi e superiore a tre anni e per il primo periodo che va da sei mesi a due anni, potrà.

Conseguentemente, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

«La durata del tirocinio è determinata in ragione delle specificità delle singole professioni ed avendo riguardo all'esistenza di disposizioni, comunitarie e nazionali, che disciplinano talune specifiche attività professionali».

9. 27. Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* dodici mesi.

***9. 29.** Ria, Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* dodici mesi.

***9. 8.** Cambursano.

Al comma 6, le parole: in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca *sono soppresse.*

9. 9. Cambursano.

Al comma 6, dopo le parole: laurea di primo livello *aggiungere le seguenti:* , ove abilitante all'esercizio della professione,

9. 28. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 6, le parole: all'esito del corso di laurea *sono soppresse.*

9. 10. Cambursano.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. L'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«ART. 8. – 1. I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'articolo 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione dell'avvocato di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.

2. I praticanti avvocati, dopo due anni dall'iscrizione nel registro di cui al comma 1, sono ammessi, con il titolo di procuratori legali abilitati, ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente articolo, nonché dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479.

3. Dopo tre anni di attività continuativa, effettiva e controllata annualmente dal consiglio dell'ordine, i procuratori legali abilitati sono iscritti a domanda all'albo professionale degli avvocati.

4. I procuratori legali abilitati che, dopo tre anni di patrocinio, non chiedono l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati, sono cancellati dal registro speciale di cui al comma 1.

5. È condizione per l'esercizio dell'attività di cui al comma 2 aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante avvocato è iscritto secondo la formula seguente: «Consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della

giustizia».

6. I praticanti avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già maturato tre anni di abilitazione, decorrenti dall'ammissione al patrocinio di cui all'articolo 8, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero rispetto ai quali sia già decorso il termine dei sei anni di ammissione al patrocinio previsto dal medesimo articolo, devono chiedere, entro un anno a decorrere dalla citata data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati a pena di decadenza.

7. I praticanti avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti nel registro speciale di cui all'articolo 8, primo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, e che non hanno maturato il periodo di ammissione al patrocinio di cui al comma 1 del presente articolo, possono chiedere la conversione del periodo di pratica svolta a tale data, ai fini del computo del termine biennale e di quello triennale previsti dai commi 2 e 3 del citato articolo 8 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge. I praticanti avvocati non ammessi al patrocinio alla data di entrata in vigore della presente legge possono richiederne l'ammissione ai sensi del secondo comma del citato articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine della maturazione dei tre anni di patrocinio necessari all'iscrizione al citato albo professionale degli avvocati. I praticanti avvocati ammessi al patrocinio alla data di entrata in vigore della presente legge devono, per il medesimo fine di cui al periodo precedente, portare a compimento il periodo triennale di patrocinio richiesto per l'iscrizione al citato albo professionale.».

9. 30. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 8, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, in materia di praticanti procuratori, le parole: «per un periodo non superiore ai sei anni,» sono abrogate.

9. 31. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. La iscrizione nel Registro dei Praticanti è subordinata, oltre che ai requisiti preveduti dalle attuali disposizioni, anche al superamento di una prova per quiz a risposta multipla bandita dai Consigli degli Ordini degli Avvocati con il coordinamento del Consiglio Nazionale Forense.

9. 14. Barbato.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è tenuto ad istituire una Scuola Forense responsabile della formazione continua degli avvocati e della formazione, con le relative verifiche, dei praticanti.

9. 15. Barbato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Il comma 2 dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è sostituito dal seguente: «2. L'Autorità, previa consultazione degli ordini professionali e delle associazioni di settore, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, determina i criteri di suddivisione delle opere in classi o categorie ai fini della partecipazione alle gare aventi ad oggetto i servizi di architettura e di ingegneria nonché le linee guida per la verifica della congruità delle offerte. Fino all'emanazione del suddetto decreto rimane in vigore l'articolo 14 della legge 143 del 1949,

limitatamente all'individuazione dei requisiti per la partecipazione alle gare.»

9. 32. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunti i seguenti:

3-bis. In caso di mancato o ritardato versamento da parte del notaio dei tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se per il fatto viene ascritta un'ipotesi di reato e il danno non è coperto da polizza assicurativa, il soggetto preposto alla riscossione può richiederne direttamente il pagamento al Fondo. L'erogazione è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio;

b) all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dei tributi, senza che l'efficacia esecutiva del ruolo risulti sospesa.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3 bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria. Il Fondo può provvedere alla riscossione coattiva del credito e degli accessori mediante iscrizione a ruolo senza che ricorrano i presupposti dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 24 del predetto decreto legislativo.

3-quater. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, il soggetto della riscossione rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo.

b) al comma 4 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è indennizzato in misura pari all'ammontare del credito risultante dallo stesso atto.»

c) dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis, inserito dall'articolo 10 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:

2-bis. I consigli notarili distrettuali assumono periodicamente informazioni presso l'amministrazione finanziaria in merito alla regolarità del versamento dei tributi dovuti dal notaio in relazione agli atti da lui rogati o autenticati. La stessa, quando ne risulta omesso o ritardato il versamento, ne informa senza indugio il consiglio notarile distrettuale presso il quale il notaio è iscritto.»

d) al comma 1 dell'articolo 142-bis, inserito dall'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, è aggiunto alla fine il seguente periodo:

«Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati.»

e) dopo il comma 1 dell'articolo 144, come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-bis, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione.»

9. 01. Fugatti, Montagnoli, Forcolin, Torazzi, Comaroli, Fava.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

1. All'articolo 769, codice di procedura civile, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione notaio scelto dalla stessa parte.»

9. 02. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

1. Nei casi in cui il notaio assume la funzione di sostituto d'imposta, i soggetti passivi dell'imposta sono sgravati da qualsiasi responsabilità verso l'erario per il mancato o insufficiente versamento o per l'errato calcolo dell'imposta stessa.

9. 03. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Modernizzazione del ruolo e dell'assetto degli ordini professionali e garanzie per le pari opportunità delle giovani generazioni).

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e di qualificare l'esercizio delle professioni, di garantire la qualità del servizio professionale, di tutelare il consumatore per una scelta informata del professionista, di assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e di favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni della legge di conversione del presente decreto-legge non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.

2. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale e libero in conformità al diritto dell'Unione europea, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire, in comune opere o mandati professionali.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni e dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

4. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi o albi professionali, individuando, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso a ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva tra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.

5. Gli ordini professionali sono strutturati e articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.

6. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità, e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti. Ogni ordine professionale è tenuto a rimuovere, qualora previste, tutte le disposizioni volte a fissare limiti di tempo massimo per lo svolgimento dell'esame per l'accesso alla professione a seguito della conclusione del tirocinio.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli ordini professionali modificano i propri statuti secondo quanto previsto dai commi precedenti e nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) fissazione dei criteri e delle procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio e ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;

b) disciplina su base democratica dei meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e dell'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità tra i sessi, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità, in modo da non superare il massimo di sei anni, la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;

c) previsione dei compiti essenziali degli ordini professionali, tra i quali devono rientrare l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito e, comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti; comprendere tra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;

d) previsione di misure rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria;

8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascun ordine provvede a indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali».

9. 04. Lulli, Fluvi, Albini, Carella, Causi, Colaninno, D'Antoni, Fadda, Fogliardi, Froner, Graziano, Pizzetti, Marchignoli, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Piccolo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vaccaro, Verini, Vico, Zunino.

ART. 9-bis.

Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

a-bis) al comma 4, lettera b), dopo la parola: «ovvero» sono inserite le seguenti: «, salvo per la professione forense,».

9-bis. 5. Contento, Costa, Paniz.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) Al comma 4 lettera b) le parole: «ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento» sono abrogate.

9-bis. 1. Gibiino.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 4 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

e) obbligo di iscrizione della società all'albo o agli albi professionali inerenti la professione o le professioni esercitate.

9-bis. 2. Gibiino.

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 4, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante;

c) la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;»

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 4, è abrogata la lettera d).

9-bis. 4. Contento, Costa, Paniz.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 90, comma 2, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo le parole: «le società» sono inserite le seguenti: «iscritte all'albo professionale inerente la professione esercitata»;

b) alla lettera b) dopo le parole: «che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a)» sono inserite le seguenti: «fatta salva l'iscrizione all'albo professionale inerente la professione esercitata».

9-bis. 3. Gibiino.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari con le seguenti: salve le società di cui all'articolo 90, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari.

9-bis. 8. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«f) dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statuari e i regolamenti vigenti.»»

9-bis. 6. Gidoni.

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«f) dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il reddito delle società tra professionisti viene determinato secondo il principio di cassa.»»

9-bis. 7. Gidoni.

Dopo l'articolo 9-bis seguente:

«ART. 9-ter.

(Delega legislativa per l'esercizio in forma societaria della professione forense).

1. Al fine di consentire l'esercizio della professione forense in forma societaria, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni in tema di società tra professionisti tenendo conto del rilievo costituzionale del diritto di difesa, il governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le società tra avvocati in considerazione della specificità della professione forense.

2. L'esercizio della delega dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) In considerazione del rilievo costituzionale del diritto di difesa e, conseguentemente, della necessità di garantire l'indipendenza e l'autonomia intellettuale dell'avvocato, l'esercizio in forma societaria della professione forense è consentito solo a società costituite da soci avvocati;

b) l'esercizio in forma societaria della professione forense non rappresenta svolgimento di attività imprenditoriale;

c) l'uso nella denominazione o ragione sociale dell'indicazione società tra avvocati è consentito soltanto alle società in cui tutti i soci siano avvocati iscritti all'albo;

d) l'organo di gestione non può essere composto da terzi estranei alla compagine sociale;

e) l'incarico professionale deve essere conferito nel rispetto del principio della personalità della prestazione professionale;

f) l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito soltanto dai soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

g) l'esclusione del socio sospeso dall'esercizio dell'attività professionale ovvero cancellato o radiato dall'albo;

h) la società tra avvocati è iscritta in apposita sezione speciale dell'albo dell'ordine territoriale nel quale è posta la sede sociale;

i) i redditi prodotti dalla società tra avvocati costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui al titolo I, capo V, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

j) la società tra avvocati è tenuta al rispetto del codice deontologico forense; in caso di illecito disciplinare, la società tra avvocati è soggetta alla potestà disciplinare dell'ordine di appartenenza; oltre alle sanzioni previste dall'ordinamento professionale forense, nei confronti delle società tra avvocati potrà essere irrogata una sanzione pecuniaria, il cui importo sarà graduato tenendo conto della gravità dell'illecito commesso;

k) è fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;

l) alla società tra avvocati costituite in forma di società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;

m) è fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815, e successive modificazioni, in relazione alla costituzione di associazioni tra professionisti;

n) la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle altre procedure concorsuali;

o) la società tra avvocati può accedere alla procedura per la composizione del sovraindebitamento prevista dalla legge.

3. Lo schema di decreto legislativo adottato ai sensi dei commi precedenti è sottoposto al parere delle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

4. Il decreto legislativo di cui ai presente articolo è emanato sentito il Consiglio Nazionale Forense».

9-bis. 01. Cassinelli, Paniz, Frassinetti.

ART. 10.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 le parole: «di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,».

10. 2. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2011. Le risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere è di competenza dell'assemblea ordinaria.

10. 1. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: 30 giugno 2007 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2011.

10. 3. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Definizione Programmi di intervento strutturale SFOP 1994/1999).

1. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 4 del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le risorse assegnate alle società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi per la realizzazione delle iniziative di intervento strutturale nell'ambito del programma SFOP 1994/1999, permangono nel patrimonio dei beneficiari, con il vincolo di destinazione esclusiva ad interventi nella filiera ittica in coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, commi 5-*decies*, 5-*undecies* e 5-*duodecies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

10. 01. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Operatività dei consorzi di garanzia collettiva fidi nella filiera ittica).

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 28 agosto 1989, n. 302 dopo le parole: «e delle imprese di pesca socie» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle Associazioni nazionali di rappresentanza del settore della pesca per le loro finalità istituzionali».

10. 02. Delfino, Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

(Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria).

1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti aventi i requisiti di legge per l'esercizio della professione, nonché snellire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche sulla base delle variazioni della popolazione residente nel comune assicurando una maggiore capillarità sul territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n. 475 sono apportate le seguenti modifiche: «Il comma 2, articolo 1, è sostituito dal seguente: «Il numero delle autorizzazioni in ciascun comune è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.800 abitanti.»

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie, in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti, non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro i successivi 60 giorni le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per titoli ed esami per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia stata già espletata la procedura concorsuale, riservando la partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolati di farmacia, ai titolari di farmacia rurale sussidiata e ai titolari di esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, d'ora in avanti denominate «parafarmacie». L'adozione dei provvedimenti previsti dai precedenti periodi del presente comma costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale. Al concorso straordinario si applicano le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonché le disposizioni previste dal presente articolo e le eventuali ulteriori disposizioni regionali dirette ad accelerare la definizione delle procedure concorsuali.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, possono istituire una farmacia:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, servite da servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 200 metri;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.

4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.

5. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, denominate «parafarmacie», al di fuori delle aree servite da, farmacie rurali, possono essere venduti anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale. Alle Regioni è prescritta la possibilità di stipulare convenzioni con le parafarmacie o soggetti rappresentativi delle stesse, per la dispensazione dei farmaci di fascia A.

6. L'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto prevista dal comma 2 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi riferita unicamente ai medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che potranno essere venduti negli esercizi commerciali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a conclusione della procedura amministrativa prevista dallo stesso articolo 32.

7. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.

8. Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano l'individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano nel senso indicato ovvero non provvedano a bandire il concorso straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al comma 2, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione con la nomina di un apposito commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione inadempiente anche espletando le procedure concorsuali ai sensi del presente articolo.

9. Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta di quest'ultimo, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del presente comma abbia prezzo più basso ovvero, in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo più basso. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo periodo, dopo le parole: «è possibile» sono inserite le seguenti: «solo su espressa richiesta dell'assistito e». Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche a tutela della persona, nonché al fine di tendere maggiormente efficiente la spesa farmaceutica pubblica, l'AIFA, con propria delibera da adottare entro il 31 dicembre 2012 e pubblicizzare adeguatamente anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, revisiona le attuali modalità di confezionamento dei farmaci a dispensazione territoriale per identificare confezioni ottimali, anche di tipo monodose, in funzione delle patologie da trattare. Conseguentemente, il medico nella propria prescrizione tiene conto delle diverse tipologie di confezione.

10. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «che ricadono nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali,» sono soppresse.

11. Il comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è sostituito dal seguente: «1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ancorché dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali è esclusa per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

12. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti vigenti, sono autorizzati, sulla base dei requisiti prescritti dal decreto del Ministro della salute previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea.

13. In sede di rinnovo dell'accordo collettivo nazionale con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, è stabilita, in relazione al fatturato della farmacia a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché ai nuovi servizi che la farmacia assicura ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la dotazione minima di personale di cui la farmacia deve disporre ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

11. 32. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 3.300 con la seguente: 2.500.

11. 26. Lanzillotta.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 3.300 abitanti con le seguenti: 3.000 abitanti.

11. 53. Cambursano.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 3.300 con la seguente: 3.500.

Conseguentemente al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) Nel rispetto del quorum fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo e nella misura del 15 per cento delle nuove sedi risultanti dalla revisione, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'azienda sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, possono stabilire che la farmacia sia ubicata:

a) nelle stazioni ferroviarie grandi ed intermedie e nelle stazioni marittime, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.000 metri;

b) negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, servite da servizi alberghieri, nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 2.000 metri.»

11. 6. Gioacchino Alfano.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 2, comma 1, sostituire le parole: il Comune con le seguenti: Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Comune, l'azienda sanitaria e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio e sostituire le parole:

identifica le zone con le seguenti: identificano le circoscrizioni delle zone;

sostituire il comma 2 con il seguente: Entro 120 giorni, le Regioni e le Province autonome di

Tremo e di Bolzano, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2011 e dei parametri di cui al comma 1, individuano le nuove sedi disponibili nel proprio territorio;

conseguentemente sopprimere il primo periodo del comma 9.

11. 7. Gioacchino Alfano.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 2, comma 2, sostituire le parole: in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto centrale di statistica *con le seguenti:* sulla base della popolazione effettivamente residente estratta dall'anagrafe del Comune all'atto della revisione;

al comma 2, sostituire le parole: sulla base dei dati ISTAT della popolazione residente al 31 dicembre 2010 *con le seguenti:* sulla base della popolazione attualmente residente estratta dalla propria anagrafe.

* **11. 39.** Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 2, comma 2, sostituire le parole: in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto centrale di statistica *con le seguenti:* sulla base della popolazione effettivamente residente estratta dall'anagrafe del Comune all'atto della revisione;

al comma 2, sostituire le parole: sulla base dei dati ISTAT della popolazione residente al 31 dicembre 2010 *con le seguenti:* sulla base della popolazione attualmente residente estratta dalla propria anagrafe.

* **11. 42.** Del Tenno.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 2, comma 2, sostituire le parole: in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto centrale di statistica *con le seguenti:* sulla base della popolazione effettivamente residente estratta dall'anagrafe del Comune all'atto della revisione;

al comma 2, sostituire le parole: sulla base dei dati ISTAT della popolazione residente al 31 dicembre 2010 *con le seguenti:* sulla base della popolazione attualmente residente estratta dalla propria anagrafe.

* **11. 44.** Albini, Cenni.

Dopo il comma aggiungere il seguente:

1-bis. Le farmacie ubicate nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, le quali risultino ancora soprannumerarie a seguito della revisione in base ai nuovi parametri di cui al comma 1, a domanda, possono richiedere il trasferimento in una sede di nuova istituzione nell'ambito della Provincia di appartenenza, secondo una graduatoria provinciale elaborata sulla base dei criteri di cui agli articoli 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni.

11. 8. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le farmacie ubicate nei Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, le quali risultino ancora soprannumerarie a seguito della revisione in base ai nuovi parametri di cui al comma 1, a domanda, possono richiedere il trasferimento in una sede di nuova istituzione nell'ambito della Provincia di appartenenza, secondo una graduatoria provinciale elaborata sulla base dei criteri di cui agli articoli 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni.

11. 10. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Nei comuni, frazioni decentrate di comuni, quartieri decentrati privi di servizio farmaceutico, con popolazione inferiore a mille abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su richiesta del sindaco, effettuata con apposita delibera del consiglio comunale, possono istituire un Dispensario farmaceutico che viene affidato in gestione alla farmacia più vicina.

11. 43. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

11. 1. Osvaldo Napoli.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: Entro sessanta giorni dall'invio dei dati di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli titoli *con le seguenti:* Entro sessanta giorni dall'invio dei dati di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, se non dotate di graduatoria unica regionale ai sensi della legge 326/2003, bandiscono il concorso straordinario per soli titoli.

11. 37. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli titoli...., *con le seguenti:* le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, se non dotate di graduatoria unica regionale ai sensi della legge n. 26/2003, bandiscono il concorso straordinario per soli titoli...

11. 49. Iannaccone.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: per soli titoli *con le seguenti:* per titoli ed esami.

11. 9. Gioacchino Alfano.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: o siano state già fissate le date delle prove.

11. 27. Palagianò, Cimadoro, Messina, Barbatò, Borghesi.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire parole: Al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, iscritti all'albo professionale: *con le seguenti:* Al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, iscritti all'albo professionale e già in possesso di idoneità alla titolarità.

* **11. 36.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire parole: Al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, iscritti all'albo professionale: *con le seguenti:* Al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, iscritti all'albo professionale e già in possesso di idoneità alla titolarità.

* **11. 50.** Iannaccone.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: ciascun candidato può partecipare al concorso per l'assegnazione di farmacia in non più di due regioni o di provincia autonoma, e non deve avere compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza dei termine per la partecipazione al concorso previsto dal bando *con le seguenti:* Ciascun candidato può partecipare al concorso per l'assegnazione di farmacia in non più di due regioni o di provincia autonoma, e non deve avere compiuto i 60 anni di età alla data di scadenza del termine per la partecipazione al concorso previsto dal bando.

11. 52. Iannaccone.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 65 anni di età con le seguenti: 60 anni di età.
11. 35. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: a) fino alla fine del periodo con le seguenti: l'attività svolta dal farmacista ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è valutata nei termini di cui agli articoli 4 e 5, comma 3, lettera b), del D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni.

11. 11. Gioacchino Alfano.

Al comma 6, sostituire il terzo e quarto periodo con il seguente: La regione o le province autonome di Trento e Bolzano, approvata la graduatoria, assegnano le sedi secondo il regolamento attuativo DPCM 30 marzo 1994, n. 298.

* **11. 34.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 6, sostituire il terzo e quarto periodo con il seguente: La regione o le province autonome di Trento e Bolzano, approvata la graduatoria, assegnano le sedi secondo il regolamento attuativo DPCM 30 marzo 1994, n. 298.

* **11. 48.** Iannaccone.

Sopprimere il comma 7.

11. 40. D'Ippolito Vitale, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 7, sostituire le parole: Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati, di età non superiore ai 40 anni, in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti con le seguenti: Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge, possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti.

11. 51. Iannaccone.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: , di età non superiore in 40 anni, sopprimere il secondo periodo.

11. 33. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 7, sopprimere le parole: di età non superiore ai 40 anni.

* **11. 12.** Marinello.

Al comma 7 sopprimere le parole: di età non superiore ai 40 anni.

* **11. 41.** D'Ippolito Vitale, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 7 sostituire le parole: di età non superiore ai 40 anni con le seguenti: di età non superiore a 50 anni.

11. 5. Razzi.

Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per l'attività di titolare o di direttore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione fino a 1.000 abitanti è riconosciuta una maggiorazione dell'80 per cento sul punteggio concernente tali attività per i primi cinque anni, una maggiorazione del 60 per cento per i secondi cinque anni e una maggiorazione del 40 per cento per i successivi cinque anni. In luogo delle maggiorazioni previste dal precedente periodo, per l'attività di titolare o di direttore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione da 1.000 a 2.000 abitanti sono riconosciute, rispettivamente, maggiorazioni del 75, del 55 e del 35 per

cento; per Fattività di titolare o di direttore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti sono riconosciute, rispettivamente, maggiorazioni del 70, del 50 e del 30 per cento. Per l'attività di collaboratore di farmacia rurale sussidiata, sono riconosciute le maggiorazioni come previste ai due precedenti periodi ridotte di un decimo.

11. 28. Palagiano, Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Sopprimere il comma 8.

***11. 14.** Marinello.

Sopprimere il comma 8.

***11. 46.** Moroni.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono le fasce orarie, nell'ambito del servizio diurno, nelle quali le farmacie possono restare aperte in orari diversi da quelli obbligatori, e i relativi obblighi di comunicazione da parte delle farmacie nei confronti delle autorità sanitarie e dei cittadini.»

11. 47. Moroni.

Al comma 8, sopprimere il primo periodo.

11. 13. Marinello.

Al comma 8, primo periodo, dopo la parola: obbligatori aggiungere le seguenti: nella fascia diurna stabilita dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ferma restando la disciplina regionale in materia di turni notturni».

11. 15. Marinello.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: del comma 1, lettera b) con le seguenti: dell'articolo 1-bis lettere a) e b) e, nel rispetto dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, quelle istituite ai sensi del comma 1.

11. 2. Osvaldo Napoli.

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: la titolarità aggiungere le seguenti: se non cedendone la proprietà ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

11. 3. Osvaldo Napoli.

Al comma 11, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.

11. 29. Palagiano, Messina, Cimadoro, Barbato, Borghesi.

Al comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Inoltre, sempre al medesimo comma 1, sopprimere le parole: «e di quelli somministrabili per via parenterale».»

11. 30. Palagiano, Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 14 dopo la parola: veterinari aggiungere le seguenti: non soggetti a prescrizione medica e conseguentemente eliminare le parole da: ancorché a: obbligatoria.

11. 16. Marinello.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il medico veterinario, nell'ambito della propria attività e qualora l'intervento professionale lo richieda, può consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui già utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima; restano fermi gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 e successive modificazioni.»

11. 4. Mancuso.

Sopprimere il comma 15.

11. 17. Marinello.

Sopprimere il comma 16.

11. 38. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Sopprimere il comma 17.

11. 45. Moroni.

Al comma 17, sostituire le parole da: ai sensi fino a: 475 del 1968 con le seguenti: limitatamente ai casi previsti dall'articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 362 e dall'articolo 11, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475».

11. 18. Marinello.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

« 18. A decorrere da novantesimo giorno dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, la posizione di titolare di farmacia o di socio di società titolare di farmacia è incompatibile con quella di titolare o di socio di società proprietaria degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»

11. 54. Marinello.

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

« 18. Per eseguire le preparazioni magistrali di medicinali orfani per i quali non esista in commercio un equivalente medicinale industriale, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, utilizzare quale materia prima medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro paese dell'Unione europea qualora il principio attivo non sia prontamente reperibile.»

11. 20. Marinello.

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

« 18. È abrogato l'allegato A del Decreto Ministeriale 18 agosto 1993.»

11. 21. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

18. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) ai corsi di laurea in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche.»

11. 24. Marinello.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

« 17-bis. Al comma 811 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in

fine, il seguente periodo:

«L'autorizzazione sanitaria all'esercizio della farmacia, in caso di rinvio a giudizio per i fatti disciplinati dal presente comma, non può essere trasferita per atto tra vivi fino alla conclusione del procedimento penale a seguito di sentenza definitiva».

11. 31. Palagiano, Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

17. All'articolo del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Nei casi di modificazioni apportate esclusivamente al foglietto illustrativo, l'AIFA autorizza la vendita al pubblico delle scorte, subordinandola all'inserimento ovvero alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato.»

11. 19. Marinello.

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

« 18. All'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo la parola 12, aggiungere le seguenti: «ferma restando l'autonomia delle facoltà di Giurisprudenza, Medicina, Farmacia, Ingegneria ed Architettura».

11. 23. Marinello.

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

« 18. All'articolo 10 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. L'attività del direttore di farmacia privata aperta al pubblico, risultante da atti formali, è valutata, per il 25 per cento della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica di direttore presso le farmacie comunali o municipalizzate.

5. Il servizio prestato in qualità di collaboratore presso farmacie private aperte al pubblico, risultante da atti formali, con iscrizione previdenziale, e il servizio prestato presso aziende farmaceutiche in qualità di informatore scientifico del farmaco, risultante da atti formali, sono valutati, per il 25 per cento della rispettiva durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore presso le farmacie comunali o municipalizzate.»

11. 22. Marinello.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

« 17-bis. Al fine di favorire l'accesso ai medicinali omeopatici, l'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 2190, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «ART. 20. – (*Disposizioni sui medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; estensione della disciplina ai medicinali antroposofici*) -

1. Per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; tali prodotti sono soggetti alla procedura semplificata di registrazione prevista agli articoli 16 e 17, anche quando non abbiano le caratteristiche di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 16. In sostituzione della documentazione richiesta dal modulo 4 i cui all'allegato 1 al presente decreto, per i medicinali omeopatici di cui ai periodi precedenti l'Agenzia italiana del farmaco richiede una dichiarazione autocertificativa, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda titolare, recante: a) i dati di vendita al consumo degli ultimi cinque anni; b) l'indicazione dei fornitori dei principi attivi e degli eccipienti utilizzati; c) le eventuali segnalazioni di farmaco vigilanza rese ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IX del presente decreto; d) elementi comprovanti la sicurezza del

medicinale omeopatico, con riferimento alla sua composizione, via di somministrazione e forma farmaceutica.

2. Ai fini della registrazione è richiesto il pagamento di un corrispettivo da versare all'Agenzia italiana del farmaco, determinato con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 30 maggio 2012.

3. Anche a seguito dell'avvenuta registrazione in forma semplificata, si applicano le disposizioni previste dal Titolo IX del presente decreto.

4. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale e preparati secondo un metodo omeopatico sono ammissibili, agli effetti del presente decreto, ai medicinali omeopatici.

11. 25. Cambursano.

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:

ART. 11-bis.

(Farmacista clinico e unità operative di farmacia).

1. Il farmacista, dipendente di ospedale, pubblico e privato, casa di cura e centro di degenza, opera anche presso i reparti delle suddette strutture, con i seguenti compiti:

verificare la correttezza delle dosi, delle vie e degli intervalli di somministrazione della terapia farmacologica dei pazienti;

collaborare con il personale sanitario di reparto nella prevenzione e riduzione del rischio clinico legato alla terapia farmacologica;

monitorare i consumi farmaceutici ospedalieri ed effettuare attività di farmacovigilanza.

2. Presso ogni reparto ospedaliero è costituita l'Unità operativa di farmacia, cui afferisce personale in possesso della specializzazione di farmacista ospedaliero.

ART. 11-ter.

(Ufficio di monitoraggio del rischio clinico).

1. Presso ogni struttura ospedaliera, pubblica e privata, la regione istituisce un ufficio di monitoraggio del rischio clinico, collegato ad una Rete Nazionale di Gestione del Rischio Clinico, composto da personale medico e farmacista.

2. Il responsabile di ogni reparto ha l'obbligo di segnalare all'ufficio di cui al comma 1 tutti gli eventi avversi o rischiosi collegati alla somministrazione di farmaci.

3. Le segnalazioni di cui al comma 2 sono analizzate e rielaborate dal personale dell'ufficio di monitoraggio del rischio clinico, che individua le azioni da porre in essere per la riduzione o l'eliminazione del rischio.

11. 01. Marinello.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Distribuzione diretta dei medicinali).

1. La distribuzione dei medicinali di classe *a*), di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, è effettuata esclusivamente attraverso la rete delle farmacie aperte al pubblico, secondo le modalità indicate dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; è fatta salva unicamente la distribuzione diretta dei medicinali al paziente da parte delle strutture di ricovero e cura, finalizzata al consumo interno e a

garantire la continuità assistenziale prima della presa in carico del paziente da parte del medico di medicina generale per un ciclo di cura di non oltre sette giorni successivi a quello delle dimissioni.

2. La distribuzione dei farmaci del PHT, di cui alla determina AIFA 29/10/2004 e successive modificazioni, a pazienti non ricoverati e in assistenza domiciliare e semi residenziale è consentita unicamente nelle farmacie aperte al pubblico, mediante appositi accordi da stipulare tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative a livello nazionale nel rispetto dei seguenti principi:

a) garantire agli assistiti il diritto di rifornirsi dei medicinali secondo libera scelta nella propria farmacia di fiducia;

b) riconoscere alle farmacie pubbliche e private aderenti ai suddetti accordi un'adeguata remunerazione per la prestazione professionale resa, secondo margini fissi o proporzionali al prezzo di vendita al pubblico del farmaco;

c) predisporre adeguate metodologie di verifica della prestazione erogata, idonee a garantire, anche mediante la presa in carico del paziente da parte della farmacia di fiducia, le più appropriate ed efficaci scelte assistenziali in coerenza col trattamento prescritto dal medico curante.

3. L'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è abrogato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri sistemi di distribuzione diretta dei medicinali in conformità e nel rispetto dei principi di cui al presente articolo entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È fatta salva in ogni caso la validità, fino alla prevista scadenza, a meno di recesso qualora contrattualmente previsto, degli accordi, già eventualmente sottoscritti, di distribuzione in nome e per conto eventualmente sottoscritti tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali e le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative a livello nazionale, in applicazione dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405 del 2001, abrogato dal presente comma.

11. 02. Marinello.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Ulteriori attività professionali del farmacista).

1. I farmacisti possono effettuare analisi chimiche, chimico - cliniche e bromatologiche, provvedendo alla redazione e alla sottoscrizione dei relativi referti, nonché elaborare diete e curare la loro attuazione, qualora abbiano finalità salutari e non terapeutiche.

2. Le case di cura private, dotate di almeno di cento posti - letto, hanno l'obbligo di istituire il servizio di farmacia. Il servizio di cui al presente comma deve essere gestito da un farmacista con il compito di procedere all'acquisto ed alla conservazione dei farmaci, alla tenuta dei registri, ove previsti dalla normativa vigente, nonché all'attività di farmacovigilanza.

3. Sulle navi che svolgono servizio di crociera e sui treni a lunga percorrenza è prevista la presenza di un medico e di un farmacista per garantire l'assistenza sanitaria di emergenza ai passeggeri nonché per assicurare la disponibilità di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati.

4. Presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT), istituiti nelle aziende sanitarie locali ai sensi dell'articolo 118 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 nonché del Regolamento di cui al Decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, è assicurata la presenza di un farmacista, al quale è affidato il compito di curare l'assistenza farmaceutica dei soggetti assistiti.

5. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, provvede, con proprio

decreto, all'istituzione di un servizio farmaceutico all'interno di ogni istituto penitenziario con una popolazione non inferiore a duecento individui, tra agenti di custodia, personale addetto e detenuti, affidato ad un farmacista con il compito di provvedere all'assistenza farmaceutica. Il servizio istituito ai sensi del presente comma, frazionato per turni, deve essere assicurato continuativamente.

6. I laureati in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche hanno accesso alle seguenti classi di insegnamento previste dalla tabella A allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995, e successive modificazioni:

a) classe 13/A - chimica e tecnologie chimiche;

b) classe 59/A - scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali, nelle scuole secondarie di primo grado;

c) classe 60/A - scienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia, entomologia agraria, microbiologia.

11. 03. Marinello.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Prescrizioni mediche, confezioni di farmaci e tracciabilità dei prodotti farmaceutici).

1. Ogni medico deve indicare sulla ricetta la posologia e la durata della somministrazione del farmaco.

2. Le farmacie deve poter distribuire al paziente, la quantità prescritta dal medico.

3. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma deve essere riportato lo stato o gli stati nei quali sono situati i siti produttivi dei principi attivi.

4. Il Ministero della salute definisce i requisiti tecnici per l'adeguamento delle confezioni medicinali alle previsioni di cui al presente articolo.

5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che realizzano i prodotti che realizzano i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2012.

11. 04. Cambursano.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Delega al Governo in materia di ulteriori servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale).

1. Ferme restando le competenze regionali, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di ulteriori servizi medici a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza integrata a favore dei pazienti, primo aiuto così intendendosi prestazioni relative sia a piccoli interventi di primo soccorso che interventi per la salvaguardia del paziente e propedeutici all'assistenza di pronto soccorso, a supporto delle attività del medico di medicina generale, con l'ausilio di personale medico in possesso di diploma di laurea ed iscritto all'albo professionale, anche con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche;

b) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del

Servizio Sanitario Nazionale, entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio Sanitario Nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie e dei medici, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.»

11. 05. Abrignani.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire la parola: cinquecento con la seguente: duemilacinquecento.

12. 3. Cambursano.

Al comma 1, sostituire la parola: cinquecento con la seguente: seicento.

12. 4. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 3, sesto periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: due.

12. 6. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2015 con le seguenti: dall'anno 2014.

12. 5. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

Al comma 4, ultimo capoverso, dopo le parole: del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua sede notarile, aggiungere le seguenti: fermi restando, per le funzioni da svolgersi nella Provincia di Bolzano, i requisiti di cui al primo comma dell'articolo 31, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,.

12. 2. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è aggiunto il seguente:

«Nella provincia di Bolzano e nella regione autonoma Valle d'Aosta il notaio non può prestare il proprio ministero se non previo accertamento, con le procedure previste per l'attribuzione della sede notarile, di conoscenza della lingua tedesca o francese».

12. 1. Brugger, Nicco.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. I candidati che hanno partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 11 maggio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale n. 38 del 19 maggio 1998, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 10 dicembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale n. 101 del 21 dicembre 1999, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 29 dicembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

4^a serie speciale n. 3 del 9 gennaio 2001, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 20 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale n. 103 del 31 dicembre 2002, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1^o settembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004, sono ammessi a sostenere le prove orali con punti centocinque se, almeno in uno dei suddetti concorsi, hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio minimo di trenta ed un punteggio complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a centocinque. Se tra i candidati sopra indicati vi siano soggetti che hanno già sostenuto, con esito favorevole, la prova orale, questi saranno nominati notai con decreto del Ministro competente. Per tutti i candidati ammessi agli orali in forza delle presente norma verrà nominata, per la sola prova orale, un'unica commissione esaminatrice ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166. L'esame orale verrà espletato dalla commissione di cui al precedente comma secondo gli articoli 7 e 12 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166. I candidati di cui al presente comma che risultano, all'esito degli esami orali, vincitori del concorso sono collocati in un'apposita graduatoria ai sensi dell'articolo 2-*bis* della legge 6 agosto 1926, n. 1365.

12. 7. Di Caterina.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.
(*Esercizio di funzioni notarili*).

1. Negli atti di compravendita immobiliare di valore inferiore a centocinquantamila euro, l'autenticazione delle sottoscrizioni può essere compiuta da un avvocato iscritto nello speciale elenco di cui al comma 4.

2. In deroga a quanto previsto dalle norme del codice civile, tutti i verbali di assemblea delle società possono essere redatti da un avvocato o da un dottore commercialista iscritto nell'elenco di cui al comma 4.

3. Nell'esercizio delle attività di cui ai precedenti commi, il professionista assume la qualifica di pubblico ufficiale e svolge tutte le attività preparatorie e consequenziali, anche tributarie, attribuite dalla legge al notaio.

4. Gli avvocati ed i dottori commercialisti che intendono esercitare le funzioni notarili di cui ai commi 1 e 2 devono essere iscritti in uno speciale elenco tenuto presso ogni Corte di appello. Il professionista deve chiedere l'iscrizione nell'elenco della Corte di appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell'ordine professionale di appartenenza. Per essere iscritto nell'elenco, il professionista deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni consecutivi;
- b) non aver subito condanne definitive per reati contro la fede pubblica, reati societari, reati fallimentari, reati tributari, reati contro la pubblica amministrazione, reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;
- c) non essere interdetto o sospeso dall'esercizio della professione;
- d) non essere stato dichiarato fallito.

5. L'elenco di cui al comma 4 è tenuto sotto la sorveglianza del Presidente della Corte di appello, al quale deve essere richiesta l'iscrizione. Il Presidente della Corte valuta la sussistenza dei requisiti e può chiedere ulteriori informazioni al richiedente, al consiglio dell'ordine al quale il richiedente è iscritto e ad ogni ufficio giudiziario.

6. Per l'iscrizione all'elenco dei professionisti che esercitano funzioni notarili è dovuto un contributo, il cui importo è fissato con decreto del ministro della giustizia, sentito il ministro dell'economia, e che viene aggiornato con periodicità biennale.

7. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 4 è sospesa, con provvedimento del Presidente della

Corte di appello, quando il professionista iscritto assume la qualità di indagato o imputato per un reato di cui al comma 4, lettera *b*) ovvero se sospeso in via cautelare dall'esercizio della professione. A tal fine, il pubblico ministero o l'autorità che ha applicato la sospensione cautelare informa entro dieci giorni il Presidente della Corte di appello per le sue determinazioni. Quando dalla comunicazione possa derivare danno per le indagini, il pubblico ministero può ritardare la comunicazione fino alla conclusione delle indagini preliminari.

8. Anche il professionista iscritto è tenuto alla comunicazione di cui al comma 7, nello stesso termine di dieci giorni, quando egli abbia avuto formale notizia della circostanza rilevante ai fini della sospensione dell'iscrizione all'elenco. In caso di mancata comunicazione, il professionista è cancellato dall'elenco e non vi può essere nuovamente iscritto.

12. 01. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Procedure per l'accesso al notariato).

1. La lettera *b-bis*), dell'articolo 66 della legge 18 giugno 2009, n. 69 è sostituita dalla seguente: «*b-bis*) si prevede altresì una preselezione degli iscritti alla pratica notarile, futuri candidati, attraverso le scuole istituite presso i Consigli Notarili Distrettuali».

12. 03. Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Riforma degli ordinamenti professionali).

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole da: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati» a «i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».

2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5».

12. 02. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Dopo l'articolo 61 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è inserito il seguente:

«ART. 61-bis. – *(Prestazione di servizi multidisciplinari nel settore edilizio da parte degli esercenti la professione di geometra).* – 1. Al fine di eliminare le restrizioni non giustificate alla prestazione di servizi multidisciplinari nel settore edile da parte degli esercenti la professione di geometra, sono consentite agli iscritti all'albo dei geometri e geometri laureati le seguenti attività, fermo restando le competenze già contemplate dalle vigenti leggi:

a) la progettazione, la direzione e la vigilanza di costruzioni civili in relazione ai manufatti,

quand'anche richiedano l'uso di conglomerato cementizio, semplice o precompresso e con armature di ferro, che presentino volumetria pari o inferiore a 5.000 metri cubi fuori terra ed abbiano le seguenti dimensioni strutturali, con esclusione dei sottotetti, qualora adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili:

1) in zona a rischio sismico non elevato, zona sismica 3 o 4, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, non più di tre piani fuori terra oltre ai 2 piani interrati o seminterrati;

2) in zona a rischio sismico elevato, zona sismica 1 o 2, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, non più di due piani fuori terra, oltre ai 2 piani interrati o seminterrati;

b) la progettazione, la direzione e la vigilanza di costruzioni destinate ad attività agricole, produttive, commerciali, terziarie, ricettive e ad esse assimilabili, in relazione ai manufatti, quand'anche richiedano l'uso di conglomerato cementizio, semplice o precompresso e con armature di ferro, anche a struttura prefabbricata, che abbiano le seguenti dimensioni strutturali:

1) in zona a rischio sismico non elevato, zona sismica 3 o 4, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274: superficie coperta pari o inferiore a 10.000 metri quadrati, non più di due piani fuori terra oltre ai 2 piani interrati o seminterrati;

2) in zona a rischio sismico elevato, zona sismica 1 o 2, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274: superficie coperta pari o inferiore a 6.000 metri quadrati, non più di due piani fuori terra oltre ai 2 piani interrati o seminterrati;

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le norme per la sua attuazione».

12. 04. Pini, Consiglio.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia e il gas, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale ai valori europei, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, introduce progressivamente tra i parametri in base ai quali è disposto l'aggiornamento anche il riferimento per una quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato. In attesa dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i mercati di riferimento da considerare sono i mercati europei individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130.

13. 1. Cambursano.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, alla media dei prezzi europei.

13. 2. Lo Monte, Commercio, Lombardo, Oliveri.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: gradualmente.

13. 3. Lo Monte, Commercio, Lombardo, Oliveri.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. L'Autorità per l'energia, a decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del presente decreto ridetermina il bonus elettrico e per il gas prevedendo l'estensione del beneficio ai soggetti con ISEE pari a 25.000 euro, tenendo conto dei figli successivi al primo e di persone disabili a carico.

1-ter. Nella rideterminazione delle tariffe elettriche e per il gas destinate alle famiglie, l'Autorità per l'energia tiene conto dei figli successivi al primo e di persone disabili a carico. Dall'attuazione del comma 1-bis e del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13. 4. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 14.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. 1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori.

4-ter. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 4-bis, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private.

4-quater. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno.

14. 1. Santori.

ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 7. Fava.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

(Modifiche all'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e altre disposizioni in materia di proprietà delle reti di trasporto di gas naturale).

1. Il comma 373 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e i commi 905 e 906 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «e del gas naturale» e le parole: «e di gas naturale» sono soppresse;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nessuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita del gas naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima società, né alcuna società a controllo pubblico, anche indiretto, né alcun altro soggetto o ente pubblico può detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 31 dicembre 2012, quote superiori al 5 per cento del capitale delle società che sono proprietarie o che gestiscono reti

nazionali o locali di trasporto di gas naturale ovvero che sono proprietarie o che gestiscono impianti di stoccaggio di gas naturale.»;

c) al comma 5, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis».

15. 6. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: e di distribuzione dalle altre con le seguenti: , di distribuzione e delle altre.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, sostituire le parole: conforma la società SNAM S.p.a. con le seguenti: conformano la società SNAM S.p.a. e le società di stoccaggio da essa controllate;

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto è altresì assicurata la separazione e la piena terzietà della società Stogit S.p.a..

15. 3. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 maggio 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.

15. 2. Lanzillotta.

Al comma 1, sostituire le parole: per adottare, entro diciotto mesi con le seguenti: entro il 28 febbraio 2013.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: presente decreto aggiungere le seguenti: nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, prevedendo l'inclusione fra le attività oggetto di separazione proprietaria di tutte le attività di rete, stoccaggio e rigassificazione.

15. 1. Cambursano.

Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.

15. 8. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: sei mesi.

15. 4. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, nel termine ivi previsto ed in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, è altresì disposta la separazione proprietaria della rete di trasporto e degli stoccaggi di gas naturale.

1-ter. All'articolo 19 comma 1 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o su un gestore o un sistema di stoccaggio del gas naturale»;

b) alla lettera *c)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o sull'attività di stoccaggio del gas naturale»;

c) alla lettera *d)* sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, sia all'interno di un gestore o di un sistema di stoccaggio del gas naturale».

15. 5. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.
(*Promozione della concorrenza nei mercati energetici*).

1. Al fine di promuovere un'effettiva concorrenza nei mercati energetici, il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le disposizioni volte a introdurre, nei settori dell'energia elettrica e del gas, l'obbligo di separazione proprietaria tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post contatore.

15.01. Vignali.

ART. 16.

Sopprimerlo.

16.1. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: terrestri e acquatici aggiungere le seguenti: ed in conformità alle convenzioni internazionali in materia di protezione dell'ambiente marino.

16.2. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

***16.4.** Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

***16.7.** Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico, aggiungere le seguenti: , previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

16.3. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: previa intesa sancita con la Regione o le Regioni interessate.

16.6. Torazzi, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fava.

Al comma 1, sostituire le parole: da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: da emanare, d'intesa con la Regione o le Regioni interessate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9,.

16.8. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità per assicurare idonee procedure di informazione e consultazione delle comunità interessate dagli insediamenti degli impianti produttivi, attraverso il potenziamento delle procedure di consultazione pubblica, nel rispetto delle direttive comunitarie.

16.5. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Al fine di assicurare ai residenti nelle regioni interessate dalla presenza di impianti di rigassificazione di naturale liquefatto i benefici di cui all'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio

2009, n. 99, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono adottate misure affinché i residenti nei territori delle stesse regioni possano ottenere una riduzione del prezzo di acquisto del metano per autotrazione presso le stazioni di servizio ubicate nel territorio delle stesse regioni che dispongono di impianti per la distribuzione di metano.

2-ter. Le misure di cui al precedente comma possono essere disposte anche a valere sui corrispettivi relativi al vettoriamento sulle reti di trasporto e di distribuzione del gas metano, senza oneri per il bilancio dello Stato, anche mediante versamento sul fondo di cui allo stesso articolo 45, comma 2.

16. 9. Torazzi, Montagnoli.

ART. 17.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Al fine di promuovere lo sviluppo di operatori indipendenti e impianti multimarca, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera, devono dismettere ad un prezzo equo, definito dall'autorità per i trasporti di cui all'articolo 36 del presente decreto, almeno il venti per cento degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui sono proprietari a singoli operatori indipendenti ovvero associati in società ovvero in cooperative.

17. 17. Lo Monte, Commercio, Lombardo, Oliveri.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Al fine di promuovere lo sviluppo di operatori indipendenti e impianti multimarca, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i proprietari di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti non possono essere in alcun modo riconducibili a soggetti che siano nel contempo o singolarmente produttori, fornitori e raffinatori.

17. 16. Lo Monte, Commercio, Lombardo, Oliveri.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: autorizzazione petrolifera aggiungere le seguenti: ovvero della relativa licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: le parti a: uso del marchio *con le seguenti:* modalità, termini, condizioni economiche e uso del marchio sono rimesse alla preventiva negoziazione tra le parti, nel caso di gestori titolari dell'autorizzazione petrolifera, ovvero nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, così come previsto dal comma 3 dell'articolo 19, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Nel caso in cui, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non siano stati stipulati accordi previsti dal periodo precedente, ciascuna delle parti, precedentemente individuate, può chiedere all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas la definizione delle suddette condizioni economiche, secondo criteri fissati dalla medesima Autorità nel rispetto del principio di equità;

b) dopo il terzo periodo, aggiungere, in fine, i seguenti: A questo scopo i gestori degli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione possono rifornirsi liberamente, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente articolo, da qualunque produttore o rivenditore ovvero attraverso il servizio assicurato da Acquirente Unico Spa, che, allo scopo di favorire, nella fase di avvio, le condizioni più concorrenziali di approvvigionamento, assicura ai suddetti, gestori degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, con modalità e condizioni sottoposte alla

vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, il servizio di:

a) acquisto sul mercato nazionale ed internazionale e rivendita all'ingrosso di carburanti per uso di autotrazione;

b) affitto o acquisto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a).

17. 15. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: autorizzazione petrolifera aggiungere le seguenti: ovvero della relativa licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza.

17. 10. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A questo scopo i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione possono rifornirsi liberamente, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente articolo, da qualunque produttore o rivenditore ovvero attraverso il servizio assicurato da Acquirente Unico Spa, che, tenuto conto delle innovazioni introdotte dal presente articolo ed allo scopo di favorire, transitoriamente ed almeno nella fase di avvio, le condizioni più concorrenziali di approvvigionamento garantisce ai gestori degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione, con modalità e condizioni sottoposte alla vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, l'offerta del servizio di:

a) acquisto sul mercato nazionale ed internazionale e rivendita all'ingrosso di carburanti per uso di autotrazione;

b) affitto o acquisto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a).

17. 11. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Allo scopo di favorire il più efficiente livello di competitività all'interno dell'intera rete distributiva e le migliori condizioni per i consumatori, oltreché nel rispetto delle normative comunitarie in materia, nonché in applicazione di quanto previsto all'articolo 1, lettera b) del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il fornitore che intenda avvalersi della facoltà di fissare clausole contrattuali di esclusiva nell'approvvigionamento dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che non siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera ha l'obbligo di cedere i prodotti carburanti, su cui arava tale suddetto vincolo esclusivo, alle migliori condizioni economiche, finanziarie e logistiche esistenti sul libero mercato e, comunque, alle suddette migliori condizioni che il fornitore applica sul libero mercato in assenza del vincolo di fornitura esclusiva, al momento di ogni singola fornitura, nel medesimo stadio distributivo e nello specifico bacino di utenza in cui insiste l'impianto. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono clausola inserita automaticamente nei contratti esistenti tra fornitore e gestore, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.

17. 9. Cambursano.

Al comma 2, capoverso comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, nel quale vengono negoziati, con listini almeno settimanali, prodotti petroliferi destinati all'autotrazione.

17. 12. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b) dopo le parole: rivendita di tabacchi aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dopo le parole: prescrizioni tecniche aggiungere le seguenti: , di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che per il settore è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni di cui

all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto.

* **17. 1.** Gioacchino Alfano.

Al comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b) dopo le parole: rivendita di tabacchi aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 dopo le parole: prescrizioni tecniche aggiungere le seguenti: , di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che per il settore è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge.

* **17. 2.** Scanderebech.

Al comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b) dopo le parole: rivendita di tabacchi aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dopo le parole: prescrizioni tecniche aggiungere le seguenti: , di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che per il settore è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto-legge.

* **17. 3.** Buonfiglio, Lo Presti.

Al comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b) dopo le parole: rivendita di tabacchi aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 dopo le parole: prescrizioni tecniche aggiungere le seguenti: , di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che per il settore è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto-legge.

* **17. 4.** Alberto Giorgetti.

Al comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b) dopo le parole: rivendita di tabacchi aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dopo le parole: prescrizioni tecniche aggiungere le seguenti: , di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che per il settore è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto-legge.

* **17. 5.** Bonciani.

All'articolo 17, comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b) dopo le parole: rivendita di tabacchi aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e dopo le parole: prescrizioni tecniche aggiungere le seguenti: , di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che per il settore è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto.

* **17. 6.** Ravetto.

All'articolo 17, comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b) dopo le parole: rivendita di tabacchi aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e dopo le parole: prescrizioni tecniche aggiungere le seguenti: , di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che per il settore è emanata tenendo conto altresì delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto-legge.

* **17. 7.** Fogliardi.

All'articolo 17, comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera «b) dopo le parole: rivendita di tabacchi aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e dopo le parole: prescrizioni tecniche aggiungere le seguenti: di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che per il settore è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto-legge.

* **17. 8.** Mario Pepe (Misto-R-A).

Al comma 4, lettera a) paragrafo 8, alla lettera b), dopo le parole: rivendita di tabacchi inserire le seguenti: ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e dopo le parole: norme e prescrizioni tecniche, inserire le seguenti: di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che per il settore è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto-legge.

* **17. 13.** Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

All'articolo 17, comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b) dopo le parole: rivendita di tabacchi aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e dopo le parole: prescrizioni tecniche aggiungere le seguenti: , di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che per il settore è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto,.

* **17. 18.** Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della normativa ambientale e urbanistico-edilizia.

17. 14. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 45 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

2. Sono conseguentemente annullati il bando ed il disciplinare di gara per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale e terrestre pubblicate nella 5^a serie speciale *Gazzetta Ufficiale*, contratti pubblici, n. 80 dell'8 luglio 2011, di cui al Regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 497/10/CONS e lo stesso regolamento.

3. Ai fini della risoluzione della procedura di infrazione avviata dall'Unione europea nei confronti dell'Italia per il contrasto con le disposizioni comunitarie del regime giuridico nazionale sulle frequenze televisive, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d'intesa con il Governo, definisce, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento di gara per l'assegnazione delle frequenze già oggetto del bando di gara per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze di cui al *beauty contest*, secondo i seguenti criteri:

a) procedura di assegnazione su base onerosa di un terzo delle risorse frequenziali a disposizione, per sistemi televisivi di radiodiffusione digitale e terrestre su base nazionale con riserva di assegnazione a condizioni più vantaggiose a soggetti nuovi entranti nel mercato televisivo, caratterizzati da forme di azionariato popolare o diffuso alla loro proprietà, per incrementare il pluralismo e dare opportunità di sviluppo a nuove forme di business e prodotti digitali;

b) asta competitiva per l'assegnazione di un ulteriore terzo delle risorse frequenziali da assegnare ad operatori di comunicazione elettronica.

17. 01. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 18.

Al comma 1, sopprimere le parole: posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali,.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: fuori dai centri abitati.

***18. 2.** Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere le parole: posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali,.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: fuori dai centri abitati.

***18. 4.** Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1 sopprimere le parole: anche senza assistenza.

18. 5. Del Tenno.

Alla rubrica, sopprimere le parole: fuori dei centri abitati.

18. 1. Cambursano.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.

18. 3. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

ART. 19

Sopprimere il comma 1.

19. 2. Lulli, Fluvi, Albin, Carella, Causi, Colaninno, D'Antoni, Fadda, Fogliardi, Froner, Graziano, Pizzetti, Marchignoli, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Piccolo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Federico Testa, Vaccaro, Verini, Vico, Zunino.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tre».

19. 1. Cambursano.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

(Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti).

1. Al fine di favorire la conoscenza dei prezzi dei carburanti praticati presso gli impianti di distribuzione dei carburanti, rafforzare la concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti e di dare completa attuazione all'articolo 51 della legge 23 luglio 1999, n. 99, il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa la data a partire dalla quale decorre l'obbligo di comunicazione dei prezzi di cui all'articolo 1, comma 4, lettere b) e c) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010 e definisce le modalità attraverso cui deve essere avviata la comunicazione dei dati di prezzo da parte dei gestori all'apertura di nuovi impianti di distribuzione di carburanti.

2. L'obbligo di comunicazione dei prezzi previsto dall'articolo 51 della legge 23 luglio 1999, n. 99 è stabilito con riferimento a ciascuna tipologia di carburante venduto nell'impianto di distribuzione, anche in relazione agli eventuali diversi prezzi applicati nei diversi orari di apertura o delle diverse modalità di distribuzione, *self-service* o a servizio, inclusi metano per autotrazione e gpl. I gestori degli impianti di distribuzione carburanti comunicano i prezzi applicati in ogni caso di variazione degli stessi, sia in aumento sia in diminuzione, anche nel corso di una stessa giornata.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico stipula le apposite convenzioni a titolo non oneroso previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010, al fine di consentire, entro 60 giorni dalla stipula, la comunicazione dei prezzi dei carburanti prevista dall'articolo 51 della legge 23 luglio 1999, n. 99 anche attraverso servizi di telefonia, di trasmissione telematica dei dati e via *internet*. A tal fine, le convenzioni dovranno altresì prevedere la messa a disposizione dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti, delle piattaforme informatiche e delle tecnologie necessarie per la raccolta, la gestione e la pubblicazione sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico dei prezzi dei carburanti. Dalla stipula delle convenzioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Tra i soggetti con i quali potranno essere stipulate le convenzioni di cui al comma 3 rientrano, oltre a quelli indicati dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 ottobre 2010, i soggetti già attivi nella raccolta, gestione e diffusione ai consumatori dei prezzi finali di servizi e prodotti.

5. I dati relativi ai prezzi dei carburanti, pubblicati sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico, devono consentire al consumatore l'informazione sui prezzi praticati dai singoli impianti suddivisi per ambiti geografici nazionali, regionali, provinciali e comunali, in base all'indirizzo civico dell'impianto di distribuzione dei carburanti, in base ai marchi utilizzati negli impianti di distribuzione del carburanti.

6. All'articolo 51, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «sia superiore a» sono sostituite dalle seguenti: «sia differente rispetto a».

19. 01. Quartiani.

ART. 20.

Al comma 1, dopo la lettera 0a) inserire la seguente:

0a-bis) all'articolo 11, comma 10, le parole: «trentacinque giorni» sono sostituite con le seguenti: «venti giorni».

20. 2. Montagnoli, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, dopo la lettera 0a) inserire la seguente:

0a-bis) all'articolo 128, comma 11, dopo le parole: «i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati» inserire le seguenti: «per almeno 30 giorni».

20. 3. Montagnoli, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

All'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, dopo la parola: «elettrici» sono aggiunte le seguenti: «e a propulsione ibrida»;

b) al primo comma, dopo la parola: «elettrico» sono inserite le seguenti: «, nonché gli autoveicoli a propulsione ibrida, elettrica e termica, per la parte di potenza relativa ai motore elettrico».

1-ter. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo la lettera *b)*, è

aggiunta la seguente:

«*b-bis*) autoveicoli a propulsione ibrida, elettrica e termica, per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, per la parte di cavalli fiscali relativi al motore a propulsione elettrica».

1-quater. L'agevolazione disposta ai sensi del comma precedente si applica, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti gli autoveicoli ad alimentazione ibrida circolanti sul territorio nazionale.

1-quinquies. A compensazione della perdita di gettito subita dalle regioni e dalle province autonome in conseguenza delle modifiche introdotte dalla presente legge in materia di tassa automobilistica, è corrisposta la somma di 70.000 euro, da ripartire fra le regioni e le province autonome, per il 2012 e ciascuno degli anni successivi, proporzionalmente alla perdita di gettito subita da ciascuna regione e provincia autonoma.

1-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del comma *1-quinquies*, valutato in 70.000 euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei programmi del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-septies. Le disposizioni di cui ai commi *1-bis*, *1-ter*, *1-quater* si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano qualora più favorevoli, per i contribuenti, rispetto alle normative regionali o provinciali vigenti nei medesimi territori.

20. 1. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Dal Lago.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Riduzione accise sul gasolio e sulla benzina per autotrazione immessa in consumo nel territorio della Regione Siciliana).

1. Alle accise sui prodotti petroliferi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) dell'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, al momento dell'immissione al consumo nel territorio della regione siciliana, non si applicano le misure indicate dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. L'aliquota di base dell'accisa dei tabacchi lavorati prevista dall'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata nella misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1.

20. 02. Lo Monte, Commercio, Lombardo, Oliveri.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Principi generali a salvaguardia della concorrenza all'interno del mercato della raccolta pubblicitaria operante nel sistema delle comunicazioni visive e sonore e poteri di accertamento e sanzionatori dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

1. Il sistema delle comunicazioni sonore e televisive, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai principi di tutela della concorrenza nel mercato della pubblicità, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo, anche attraverso soggetti controllati o collegati, assicurando la massima trasparenza degli assetti societari.

2. I soggetti esercenti attività radiotelevisiva in ambito nazionale, a qualunque titolo, possono

raccogliere proventi per una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale, riferito alle trasmissioni via etere terrestre anche in forma codificata. I proventi di cui al periodo precedente sono quelli derivanti da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni nonché i ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione.

3. I soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo ovvero via satellite possono raccogliere proventi non superiori al 30 per cento del totale delle risorse riferito al settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e via satellite. Nel caso di programmi offerti in modo coordinato, i limiti di cui al presente comma si applicano con riferimento alle singole emittenti televisive via cavo ovvero via satellite che compongono l'offerta.

4. I soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito nazionale o comunque esercenti a qualunque titolo in ambito nazionale attività radiofoniche possono raccogliere le risorse economiche calcolate sui proventi derivanti da pubblicità e da sponsorizzazioni per una quota non superiore al 30 per cento del totale delle risorse del settore radiofonico.

5. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2017, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

6. I soggetti che comunque detengono, anche attraverso soggetti controllati o collegati ai medesimi, partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dei *media* affini, possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite, sponsorizzazioni, ricavi da offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie e dalla diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico; è fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali o periodici, fermo restando il rispetto dei limiti per ogni singolo settore.

7. Ai fini di cui al comma 6, si considerano *media* affini: attività di diffusione radiofonica; editoria di quotidiani e periodici; editoria elettronica; comunicazione audiovisiva anche per il tramite della rete *internet*; diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

8. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel mercato delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel mercato, non possono conseguire nel settore della radiotelevisione e dei *media* affini ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.

9. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulle caratteristiche strutturali del mercato delle pubblicità nel sistema delle comunicazioni sonore e televisive al fine di garantire e tutelare la libera concorrenza.

10. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su segnalazione di chi vi ha interesse o, periodicamente, d'ufficio, verifica che non si costituiscano, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi precedenti.

11. Qualora L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerti che un'impresa o un gruppo di imprese si trovi nella condizione di poter superare, prevedibilmente, i limiti previsti nei commi precedenti, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. Qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti mediante la riduzione della quota di proventi raccolti, nella misura necessaria a non superare i limiti. Qualora riscontri l'esistenza di una posizione dominante, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale adotta un provvedimento affinché essa sia sollecitamente rimossa, proponendo alle

imprese che si trovano in posizione dominante di adottare la rimozione e stabilendo nel provvedimento stesso un congruo termine, comunque non superiore a dodici mesi, entro il quale adempiere alle prescrizioni in esso contenute.

12. Sono fatti salvi i poteri e le competenze attribuiti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni, e, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, le competenze attribuite dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, e dall'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.

20. 01. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 21.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Al fine di utilizzare al meglio l'energia prodotta dalle nuove centrali ed evitare strozzature e congestioni di rete dovute all'obsolescenza e alle carenze strutturali della rete di trasporto dell'energia elettrica, che comportano perdite di rete, causando un eccessivo differenziale tra i prezzi spuntati alla borsa elettrica relativamente alle Regioni Sicilia e Calabria con conseguenti maggiori oneri in bolletta e minore concorrenza sul mercato elettrico, il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un piano per l'efficientamento dell'infrastruttura elettrica di Sicilia e Calabria.

21. 3. Lo Monte, Commercio, Oliveri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e della maggiore efficienza in campo energetico, alle tariffe incentivanti sulla produzione di energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, fissate dai decreti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è applicato un correttivo perequativo, stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, collegato ai gradi-giorni delle zone climatiche elencate nell'Allegato A al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, in modo da uniformare il valore dell'incentivo su tutto il territorio nazionale.

21. 2. Torazzi, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fava.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine si specifica che ai fini della autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli impianti alimentati a biomasse, biogas e biocombustibili di potenza inferiore ad 1 MWe sono equiparati ad impianti termici di pari potenza»;

b) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «ivi previsti» sono aggiunte le seguenti: «nonché agli impianti da fonte rinnovabile in assetto cogenerativo, realizzati in sostituzione di centrali termiche esistenti a fonti fossili, nei limite della potenza termica sostituita e comunque non superiore a 10 MW termici».

21. 5. Di Biagio.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 4, comma 2, lettera c) del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «decreto legislativo 387/2003» sono aggiunte le seguenti: «o titolo autorizzativo equivalente»;

b) dopo le parole: «trovi applicazione la normativa» aggiungere la seguente: «nazionale»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di richiesta di qualifica IAFR per impianto in esercizio, in luogo della documentazione autorizzativa sopra indicata, si allega dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal produttore in merito alla sussistenza delle autorizzazioni necessarie».

21. 4. Di Biagio.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Gli interventi di edilizia abitativa, ivi compreso il patrimonio immobiliare esistente, come definiti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che a seguito della certificazione ottenuta dall'ENEA ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, risultino autosufficienti ai fini del fabbisogno energetico è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 20 per cento delle spese complessive sostenute, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2012. Il contributo è cumulabile con le altre agevolazioni previste ai sensi della normativa vigente.

6-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è istituito un Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2012. All'onere di cui al periodo precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le spese urgenti e indifferibili, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

21. 1. Torazzi, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fava.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifiche all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99).

1. All'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «Nelle more del recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia,» sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: «, ferma restando l'erogazione, da parte della società Terna Spa, del servizio di dispacciamento alle singole unità di produzione e di consumo connesse alla RIU» sono soppresse;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, nonché quanto previsto all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, con riferimento ai clienti finali industriali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali. I corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione proporzionali all'energia elettrica sono corrisposti esclusivamente sull'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete pubblica. I corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione proporzionali alla potenza sono corrisposti esclusivamente sulla potenza impegnata nel punto di connessione con la rete pubblica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas può disporre l'applicazione di una componente tariffaria per il servizio di parallelo alla rete elettrica, proporzionale alla potenza in immissione impegnata nel punto di connessione con la rete pubblica, posta a carico degli impianti di generazione che non forniscono servizi di rete. L'Autorità provvede

affinché dall'applicazione del presente comma non derivino nuovi oneri a carico dei consumatori».

21. 01. Federico Testa.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93).

1. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 è sostituito dai seguenti:

«4. Gli enti locali che, per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in caso di procedura di gara aperta, abbiano pubblicato bandi di gara, o, in caso di procedura di gara ristretta, abbiano inviato anche le lettere di invito, includenti in entrambi i casi la definizione dei criteri di valutazione dell'offerta e del valore di rimborso al gestore uscente, e non siano pervenuti all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere all'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, al fine di garantire la massima concorrenza nel settore, accelerare il processo di liberalizzazione e conseguentemente sostenere la ripresa dello sviluppo attraverso il celere avvio di lavori aventi ad oggetto la realizzazione e il potenziamento di infrastrutture energetiche, con riferimento agli ambiti territoriali di cui all'articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per un periodo di 5 anni successivi all'entrata in vigore del presente provvedimento, è consentito ai comuni, singoli o fra loro aggregati nelle forme previste dalla legislazione in materia di enti locali, indire la procedura di gara per l'affidamento al nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas per sub-ambiti in applicazione dei criteri fissati al successivo comma 5.

4-bis. La facoltà di cui al comma 4 di indire gare per sub-ambiti è riconosciuta esclusivamente al verificarsi, congiuntamente, delle seguenti condizioni:

a) nel caso di aggregazioni fra più comuni, gli stessi siano ricompresi nel medesimo ambito territoriale definito con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 46-bis comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) la gara per singolo comune o per aggregazione di comuni, al fine di rendere più agevole e celere l'eventuale coordinamento tra gli enti locali senza tuttavia determinare una eccessiva frammentazione dell'ambito territoriale individuato con decreto ministeriale, dovrà riguardare un numero complessivo di utenti del sub-ambito non inferiore a 20.000;

c) tra i comuni singoli o aggregati aderenti al sub-ambito ed i gestori uscenti di ciascun comune dovrà essere stato raggiunto, in via bonaria, l'accordo definitivo sul valore dell'indennizzo, determinato secondo quanto previsto in materia dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, da riconoscersi al gestore uscente e da porre, nell'ambito del bando di gara, a carico del gestore subentrante;

d) bando di gara, ovvero la lettera d'invito in caso di ricorso a procedura ristretta, oltre al valore definitivo dell'indennizzo di cui alla precedente lettera c), dovrà contenere tutti gli elementi essenziali per il corretto svolgimento della gara tra cui, a titolo esemplificativo, gli obiettivi di ammodernamento e potenziamento del servizio, i criteri di valutazione delle offerte, tutti gli elementi tecnico-economici dell'affidamento, così come individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226.

4-ter. Alla scadenza degli affidamenti dei sub-ambiti di cui ai commi 4 e 4-bis, la gestione dei comuni ai medesimi aderenti passerà automaticamente al gestore dell'ambito territoriale di cui all'articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nel quale gli stessi rientrano, alle condizioni

e con le modalità stabilite nel relativo bando.».

21. 02. Federico Testa.

ART. 22.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad emanare un decreto Ministeriale al fine di consentire ai cittadini una lettura dei dati della fatturazione del costo del servizio erogato dagli enti e dalle società erogatrici dell'energia elettrica e del gas più immediata.

22. 1. Vanalli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 22, aggiungere i seguenti:

ART. 22-bis.

(Semplificazione dei contratti e delle offerte contrattuali ai consumatori finali).

1. Nell'ambito delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese di cui al comma 21 dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1995, n. 481, allo scopo di rendere facilmente comparabili i contratti e le offerte contrattuali rivolte alle tipologie di clienti del servizio gas identificati all'articolo 7 del Decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e del servizio elettrico dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel rispetto delle sue prerogative e procedure operative nonché della propria indipendenza di giudizio, identifica le componenti base di costo da esplicitare obbligatoriamente in tutti i contratti e nelle offerte contrattuali di somministrazione dei servizi.

2. L'Autorità predispose uno schema espositivo standard delle componenti base di cui al comma 1, curandone la massima semplicità e confrontabilità, che le imprese dovranno obbligatoriamente utilizzare nei contratti e in tutte le attività di pubblicizzazione delle proprie offerte. Le ulteriori opportunità commerciali e/o le diverse modalità di erogazione del servizio non potranno modificare il quadro economico complessivo delle componenti di base e dovranno essere chiaramente distinte nei contratti e nelle offerte contrattuali.

3. In caso di mancato o falsato rispetto dei provvedimenti che saranno adottati dall'Autorità in esecuzione di quanto previsto ai commi precedenti, si applicano i provvedimenti coercitivi nella sua disponibilità e l'irrogazione delle sanzioni ai livelli massimi previsti.

4. L'Autorità pubblicherà sul proprio sito *internet* lo schema di cui al primo comma corredato di tutte le informazioni utili per la sua piena comprensione da parte dei fruitori del servizio, e ne curerà la pubblicità nell'ambito delle proprie attività di comunicazione verso il pubblico.

5. L'Autorità provvede affinché quanto previsto nei commi 1 e 2 del presente articolo abbia piena attuazione entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto. L'Autorità provvede inoltre ad analizzare ed illustrare lo stato d'avanzamento della presente normativa in un apposito capitolo della relazione annuale a Governo e Parlamento.

ART. 22-ter.

(Semplificazione delle fatturazioni delle forniture di energia elettrica e di gas).

1. Nell'ambito delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese di cui al comma 21 dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1995, n. 481, allo scopo di rendere facilmente comparabili i contratti e le offerte contrattuali rivolte alle tipologie di clienti del servizio gas identificati all'articolo 7 del Decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e del servizio elettrico dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di seguito l'Autorità, nel rispetto delle sue prerogative e procedure operative nonché della propria

indipendenza di giudizio, provvede affinché la fatturazione dell'erogazione dei servizi di elettricità e gas corrisponda alla fornitura effettivamente erogata nel periodo di riferimento.

2. L'Autorità provvede a regolare conseguentemente i rapporti e i reciproci doveri tra società di distribuzione e società di vendita. In occasione della prima fatturazione senza importi presunti, le società di vendita provvedono alla restituzione di quanto eventualmente percepito precedentemente a tale titolo.

3. L'Autorità provvede affinché quanto previsto al comma 1 abbia piena attuazione entro sei mesi per i clienti forniti di contatore elettronico teletto e entro 12 mesi per i clienti che ancora non usufruiscono di tale servizio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. In deroga a quanto previsto alla lettera b) del comma 19 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, il completamento dell'installazione dei contatori elettronici e la predisposizione dei servizi di telelettura non comporterà alcun aumento delle componenti tariffarie previste a copertura dei costi del servizio.

ART. 22-*quater*.

(Semplificazione delle procedure di rimborso ai clienti dei servizi di elettricità e gas).

1. Nell'ambito delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese di cui al comma 21 dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di seguito l'Autorità, nel rispetto delle sue prerogative e procedure operative nonché della propria indipendenza di giudizio, previa analisi statistica cui le imprese di distribuzione e vendita hanno l'obbligo di fornire la massima collaborazione, adotta i provvedimenti necessari a semplificare al massimo e rendere completamente trasparente e svolta nel minor tempo possibile, comunque non superiore alla prima fatturazione utile successiva all'addebito, la restituzione degli importi addebitati in eccesso rispetto ai consumi effettivi delle tipologie di clienti del servizio gas identificati all'articolo 7 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e del servizio elettrico dalla legge 3 agosto 2007, n. 125.

2. Ai fini di quanto previsto nel precedente comma l'Autorità avvia una analisi, anche con il contributo volontario di tutte le imprese interessate, di modalità tecnologicamente innovative, che prevedano anche l'utilizzo della messaggistica telefonica mobile, che le imprese venditrici di elettricità e gas potranno essere obbligate ad adottare nei modi e nei tempi che essa Autorità riterrà più opportuni previo consenso formale dei clienti.

ART. 22-*quinqüies*.

(Semplificazione della lettura e promozione della gestione individuale dei consumi).

1. Nell'ambito delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese di cui al comma 21 dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1995, n. 481, allo scopo di semplificare la conoscenza dei propri consumi da parte dei clienti, e con ciò favorirne la gestione consapevole per le tipologie di clienti del servizio gas identificati all'articolo 7 del Decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e del servizio elettrico dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di seguito l'Autorità nel rispetto delle sue prerogative e procedure operative nonché della propria indipendenza di giudizio, procede all'analisi delle tecnologie già oggi disponibili e di quelle in via di sviluppo, anche con il supporto volontario delle imprese interessate e la collaborazione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, per l'installazione all'interno delle abitazioni di sistemi semplificati di lettura dei consumi rilevati dai contatori, nonché della loro trasmissione a distanza.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione l'Autorità procede ad una ampia consultazione pubblica sui risultati delle proprie analisi per valutare se pervenire all'installazione obbligatoria di tali dispositivi a cura delle società di vendita o di distribuzione,

attribuzione dei costi e modalità di rimborso, se dovuto.

22. 01. Contento.

ART. 23

Sopprimerlo.

23. 2. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1 sopprimere le parole: sottoposto annualmente alla verifica di assoggettabilità a procedura di VAS di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed è comunque.

23. 3. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli aggiornamenti e le modifiche sostanziali al piano triennale devono essere coerenti con i vincoli ambientali stabiliti dalla normativa comunitaria e comunque sottoposti a valutazione ambientale strategica.

23. 1. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nei casi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, si definisce autoproduttore la persona fisica o giuridica che, indipendentemente dalla proprietà dell'impianto, utilizza l'energia in misura non inferiore al 70 per cento per uso proprio ovvero per uso di persone fisiche e giuridiche, destinatarie di un medesimo programma di miglioramento di efficienza energetica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 39 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, i cui apparati di consumo sono connessi per il tramite di una rete senza obbligo di connessione di terzi all'impianto di produzione.

23. 5. Di Biagio.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Riutilizzo per usi produttivi di aree in corso di bonifica).

1. Nell'ambito delle procedure di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa apposita istanza del soggetto interessato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'esito della conferenza di servizi, può autorizzare, in presenza di suoli non contaminati o di cui sia stato approvato il progetto di bonifica, il riutilizzo delle aree destinate alla realizzazione di infrastrutture strategiche per il territorio o a nuovi investimenti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili anche in pendenza dell'approvazione del progetto di bonifica della falda, purché le opere e gli impianti connessi a tali iniziative non interferiscano con la falda medesima o non comportino impedimento od ostacolo ai successivi interventi di bonifica della stessa. Ai fini del riutilizzo delle aree anzidette, in sede di conferenza di servizi possono essere stabilite apposite prescrizioni idonee anche a tutelare la salute dei lavoratori e delle altre persone coinvolte.

23. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

1. Il comma 5, dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è sostituito dal seguente:

«5. Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 11, i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché le altre reti elettriche private senza obbligo di connessione di terzi, cui si applica l'articolo 33, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99».

2. All'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«6. Il comma 27 dell'articolo 30 e il comma 5 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono soppressi».

3. L'articolo 2, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, relativo ai sistemi efficienti di utenza è così modificato:

«t) sistema efficiente di utenza: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito alimentato da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utilizzatore finale, è direttamente connesso, per il tramite di una rete senza obbligo di connessione di terzi, agli apparati di consumo nella titolarità di uno o più utilizzatori finali, destinatari di un medesimo programma di miglioramento di efficienza energetica di cui al comma 1, lettera g), del presente articolo.

23. 02. Di Biagio.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Iniziative a favore dei servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale).

1. Dopo il comma 2, l'articolo 59 della legge 23 luglio 2009 n. 99 è soppresso.

23. 03. Di Biagio.

ART. 24

Sopprimerlo.

***24. 2.** Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Sopprimerlo.

***24. 21.** Bobba.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: centottanta giorni conseguentemente:

a) al secondo e al terzo periodo, le parole: sessanta giorni sono sostituite dalle seguenti: novanta giorni.

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli atti relativi alla procedura di cui al comma I sono pubblicati sui siti *internet* del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Agenzia, dando contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinché, nei quindici giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima,

trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990. n. 241 e della normativa ambientale. Delle osservazioni e proposte tecniche l'amministrazione precedente deve tenere conto ai fini della conclusione della procedura».

24. 3. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: previste dalle normative vigenti aggiungere le seguenti: , nonché le eventuali osservazioni di cittadini ed associazioni.,

24. 4. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Ai fini dell'approvazione dei progetti di cui al comma 1, si procede d'intesa con la Regione interessata, che si esprime previa acquisizione del parere del comune o dei Comuni interessati.

24. 5. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Sopprimere il comma 3.

24. 6. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: amministrazioni competenti con le seguenti: amministrazioni centrali e locali interessate.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: radioprotezione inserire le seguenti: sta delle amministrazioni interessate.

24. 7. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

24. 8. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Sopprimere il comma 4.

***24. 9.** Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Sopprimere il comma 4.

***24. 18.** Bobba.

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma 4, sostituire il secondo periodo, il terzo e il quarto periodo con il seguente: «Per il rilascio dell'autorizzazione, si procede d'intesa con la Regione interessata, che si esprime previa acquisizione del parere del comune o dei Comuni interessati. Resta ferma la valutazione di impatto ambientale».

24. 11. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Al comma 4 sopprimere il primo e l'ultimo periodo.

Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

24. 1. Napoli.

Al comma 4, sopprimere il primo e l'ultimo periodo.

24. 10. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Al comma 4 primo periodo sopprimere le parole: «costituiscono varianti agli strumenti urbanistici» Conseguentemente alla fine del periodo dopo le parole: «esecuzione delle opere» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione degli atti conseguenti e relativi alle autorizzazioni urbanistiche».

24. 17. Bobba.

Al comma 4 primo periodo sopprimere le parole: «costituiscono varianti agli strumenti urbanistici» e alla fine del periodo dopo le parole: «esecuzione delle opere» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione degli atti conseguenti e relativi alle autorizzazioni urbanistiche»;

Conseguentemente l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «I progetti di cui al presente comma, ove non conformi agli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non costituiscono variante urbanistica. In tali casi il consiglio comunale competente si pronuncia sulla variante urbanistica nella prima seduta successiva al rilascio dell'autorizzazione stessa, informandone il Ministero dello sviluppo economico. Qualora il consiglio comunale competente si pronunci sfavorevolmente relativamente alle varianti urbanistiche, il progetto si intende non autorizzato».

24. 19. Bobba.

Al comma 4, secondo periodo sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

24. 12. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «I progetti di cui al presente comma, ove non conformi agli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non costituiscono variante urbanistica. In tali casi il consiglio comunale competente si pronuncia sulla variante urbanistica nella prima seduta successiva al rilascio dell'autorizzazione stessa, informandone il Ministero dello sviluppo economico. Qualora il consiglio comunale competente si pronunci sfavorevolmente relativamente alle varianti urbanistiche, il progetto si intende non autorizzato».

24. 20. Bobba.

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il consiglio comunale competente si pronuncia sulla variante urbanistica entro sessanta giorni dall'autorizzazione, informandone la regione ed il Ministero dello sviluppo economico».

24. 13. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Ai fini di cui ai commi precedenti, è fatto obbligo all'Amministrazione procedente di tener conto dell'eventuale parere motivato negativo del comune e della Regione nel cui territorio ricadono le opere».

24. 14. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

“5-bis. Sogin e Ministeri interessati devono tener conto, ai fini di cui ai commi 3, 4 e 5, delle osservazioni di comuni province e regioni”.

b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le Regioni partecipano alla predisposizione della Carta, che è approvata previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza Unificata”;

c) al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: “Presidente della Repubblica,” sono inserite le seguenti: “acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata e”;

d) al comma 11, dopo la parola: “individua” sono inserite le seguenti: “, d'intesa con la regione interessata e previo parere favorevole della Conferenza unificata,”;

e) dopo il comma 16, è inserito il seguente:

“16-bis. Ai fini di cui ai commi 14, 15 e 16 è acquisita l'intesa della Conferenza Unificata».

24. 15. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Al comma 7, sostituire le parole: «sette mesi» con le seguenti: «dodici mesi e previa consultazione pubblica».

24. 16. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2010).

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 31, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. Ai fini della selezione delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il Parco tecnologico è acquisita l'intesa con la Conferenza Unificata e con le regioni interessate.

2. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 31. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Sogin e Ministeri interessati devono tener conto, ai fini di cui ai commi 3, 4 e 5, delle osservazioni di comuni province e regioni»;

b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni partecipano alla predisposizione della Carta, che è approvata previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza Unificata»;

c) al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: «Presidente della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata e»;

d) al comma 11, dopo la parola: «individua» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con la regione interessata e previo parere favorevole della Conferenza unificata»;

e) dopo il comma 16, è inserito il seguente:

«16-bis. Ai fini di cui ai commi 14, 15 e 16 è acquisita l'intesa della Conferenza Unificata».

24. 01. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

ART. 24-bis.

Sopprimerlo.

24-bis. 3. Fava, Torazzi, Fugatti, Montagnoli, Forcolin, Comaroli.

Al comma 1, capoverso 19-bis, sostituire le parole: all'uno per mille con le parole: allo 0,0005 per mille.

24-bis. 2. Fugatti, Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 19-ter.

24-bis. 4. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, capoverso 19-ter sostituire la parola: quaranta con la seguente: dieci.

24-bis. 7. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, capoverso 19-ter, sostituire le parole: quaranta posti con le seguenti: venti posti.

***24-bis. 1.** Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, capoverso 19-ter, sostituire la parola: quaranta con la seguente: venti.

***24-bis. 6.** Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, capoverso 19-ter, sostituire la parola: quaranta con la seguente: trenta.

24-bis. 5. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART. 24-ter.

Sopprimerlo.

24-ter. 2. Fava, Torazzi, Fugatti, Montagnoli, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, al primo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012».

24-ter. 1. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

ART. 25.

Al comma 1, lettera a), ART. 3-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale o regionale per il servizio idrico integrato e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale o regionale per il servizio idrico integrato e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

25. 16. Buonfiglio, Ronchi, Scalia, Urso.

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a rete.

25. 44. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, lettera A), capoverso ART. 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e omogenei aggiungere le seguenti: individuati secondo criteri di differenziazione territoriale e socio-economica, e sopprimere le parole: e di differenziazione;

b) al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: e omogenei aggiungere le seguenti:

individuati secondo criteri di differenziazione territoriale e socio-economica, e sopprimere le parole: e di differenziazione;

c) al comma 4, sopprimere le parole da: ovvero ai relativi gestori sino alla fine del periodo.

25. 49. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 3-bis sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.

25. 29. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 3-bis sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 30 settembre 2012.

25. 25. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

All'articolo 25, comma 1, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 1, sopprimere le parole: La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale e conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: di dimensione diversa da quella provinciale.

25. 34. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le parole: entro il 31 dicembre 2017.

25. 32. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, lettera a) al nuovo articolo 3-bis, comma 1 alla fine del penultimo periodo, sostituire le parole: di dimensione non inferiore a quelle con le seguenti: , che possono comunque essere adeguati alle dimensioni.

25. 6. Osvaldo Napoli.

All'articolo 25, comma 1, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: Sono fatte salve le aggregazioni di comuni già organizzate per lo svolgimento di servizi pubblici locali e esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, che hanno chiuso in utile i due ultimi bilanci consuntivi.

25. 33. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 3-bis, al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

25. 28. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, lettera a), all'articolo 3-bis dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Le società affidatarie in house nonché tutte gli affidamenti diretti che non rientrano nelle fattispecie di cui alla lettera b), c) e d) del successivo articolo 4 comma 32 che alla data del presente decreto abbiano il bilancio degli ultimi due anni di esercizio in perdita, decadono dall'affidamento del servizio senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Analogamente decadono le società che all'approvazione del bilancio 2012 abbiano una posizione finanziaria netta superiore a 3/5 del fatturato.

25. 21. Buonfiglio, Ronchi, Scalia, Urso.

Al comma 1, lettera a), all'articolo 3-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Le società affidatarie in house nonché tutte gli affidamenti diretti che non rientrano nelle fattispecie di cui alla lettera b), e) e d) del successivo articolo 4 comma 32 che alla data del presente decreto abbiano il bilancio degli ultimi due anni di esercizio in perdita, decadono dall'affidamento del servizio senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Analogamente decadono le

società che alla data di approvazione del bilancio 2012 che abbiano un rapporto posizione finanziaria netta/MOL»3,5.

25. 20. Buonfiglio, Ronchi, Scalia, Urso.

Al comma 1, alla lettera A), sopprimere il comma 5 dell'articolo 3-bis.

25. 1. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 3-bis, sopprimere il comma 5.

25. 26. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 3-bis, sopprimere il comma 6.

25. 27. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, lettera a), numero 6, al secondo periodo dopo le parole: medesime società, inserire le seguenti: con esclusione di quelle operanti nei settori soggetti a regolazione e controllo da parte di un'autorità indipendente.,.

25. 17. Buonfiglio, Ronchi, Scalia, Urso.

Al comma 1 lettera a), al nuovo articolo 3-bis, comma 6, eliminare le seguenti parole: contenimento degli oneri contrattuali e.

25. 5. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera a), all'articolo 3-bis, al comma 6, dopo le parole: degli amministratori. aggiungere le seguenti: Le disposizione relative al personale di cui al presente comma non si applicano se la società affidataria in house è soggetta al controllo di un'autorità di settore indipendente.

25. 30. Benamati.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis. al comma 1, in fondo al periodo, dopo le parole: «bisogni della comunità» è aggiunto il seguente periodo: «per il solo servizio idrico integrato, in coerenza con l'esito referendario, si potrà procedere alla liberalizzazione del servizio solo qualora l'iniziativa pubblica non risulti idonea a garantire i bisogni della comunità e gli adempimenti richiesti dalla normativa comunitaria di riferimento in materia di obiettivi di qualità ai sensi della Direttiva 2000/60.

25. 19. Buonfiglio, Ronchi, Scalia, Urso.

All'articolo 25, comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 2 e 3.

25. 39. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, lettera b), numero 2), al capoverso sostituire le parole: parere obbligatorio con le seguenti: parere vincolante.

25. 56. Raisi.

Al comma 1 alla lettera b) al primo periodo de punto 3) eliminare le seguenti parole: e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2.

25. 8. Osvaldo Napoli.

Al comma 1 lettera B), sopprimere il punto 5.

* **25. 7.** Osvaldo Napoli.

All'articolo 25, comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5.

* **25. 40.** Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 5) inserire i seguenti:

5-bis) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente: *13-bis.* In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'affidamento di servizi pubblici locali a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per La gestione cosiddetta «in house» è altresì ammesso allorché si verificano tutte le seguenti condizioni:

5-bis.1) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico. A tal fine, sono ammesse al compunto le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;

5-bis.2) il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;

5-bis.3) l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio inferiore alla media di settore;

5-bis.4) il raggiungimento di costi operativi medi annui che abbiano un'incidenza sul corrispettivo o sulla tariffa per il servizio inferiore alla media di settore;

5-bis.5) il raggiungimento anticipato degli obiettivi delle normative di settore rispetto alle scadenze ivi stabilite;

5-bis.6) il mantenimento dei parametri di cui ai punti precedenti, mediante periodica dimostrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

5-ter) Al comma 14, dopo le parole: «affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelle di cui al comma 13-bis».

25. 54. Baretta.

Al primo comma, lettera b) dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

5-bis. dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma:

13-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'affidamento di servizi pubblici locali a favore di società a capitale interamente pubblico che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento dell'Unione Europea per la gestione cosiddetta «in house» è altresì ammesso allorché dall'analisi svolta ai fini dell'adozione della delibera di cui al comma 2 risulti che il processo di liberalizzazione non garantisca un servizio idoneo ai bisogni ed emergano chiari e diretti i benefici derivanti dalla gestione in house, anche rispetto all'affidamento con gara. Fra gli elementi di valutazione debbono essere considerati gli obiettivi del servizio in termini di efficienza e qualità, il livello degli investimenti, il prezzo medio per utente e la redditività.

25. 41. Benamati, Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'articolo 25, comma 1, lettera b), dopo il numero 5), inserire il seguente:

5-bis) al comma 15 dopo le parole: «e le società a partecipazione mista pubblica e privata» sono inserite le seguenti: «a partecipazione pubblica maggioritaria»;

25. 35. Negro.

All'articolo 25, comma 1, lettera b), dopo il numero 5, inserire il seguente:

5-bis) al comma 17, le parole le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali, sono sostituite con le seguenti: «le società a partecipazione pubblica maggioritaria

che gestiscono servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto;

25. 36. Negro.

Al comma 1, lettera b), numero 6, sostituire il punto 6.1 con il seguente:

6.1 a) alla lettera a, in fine, le parole: «alla data del 31 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione può avvenire a favore di un'azienda risultante dalla integrazione operativa, perfezionata entro il 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni in affidamento diretto a società a totale o prevalente capitale pubblico e gestioni in economia tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis. In tal caso il contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance (redditività, qualità, efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorità di regolazione di settore. La durata di tale affidamento all'azienda risultante dall'integrazione non può essere in ogni caso superiore a cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2013.

25. 45. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

All'articolo 25, comma 1, lettera b), capoverso 6.1, lettera a), dopo le parole: 31 dicembre 2012, aggiungere le parole: e sono aggiunte le parole: ovvero alla scadenza prevista nel contratto di servizio qualora si tratti di società in house che abbiano chiuso in utile gli ultimi tre bilanci consuntivi.

25. 42. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6.1, dopo le parole: la soppressione delle preesistenti gestioni e la costituzione dell'unica azienda in capo alla società in house, devono essere perfezionati, inserire le seguenti: previo parere vincolante dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

25. 13. Gibiino, Polidori, Germanà, Torrisi, Catanoso Genoese, Vincenzo Antonio Fontana, Garagnani, Stradella, Carlucci, Bernardo, Palmieri, Pelino, Girlanda, Vignali, Antonino Foti.

Al comma 1, lettera b) al punto 6.1), alla fine del secondo periodo, eliminare le seguenti parole: a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis.

25. 4. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6.1, dopo le parole: In tal caso il contratto di servizio, inserire le seguenti: su cui dovrà essere reso il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

25. 14. Gibiino, Polidori, Germanà, Torrisi, Catanoso Genoese, Vincenzo Antonio Fontana, Garagnani, Stradella, Carlucci, Bernardo, Palmieri, Pelino, Girlanda, Vignali, Antonino Foti.

Al comma 1, lettera b), all'ultimo periodo del punto 6.1), sostituire le parole: in ogni caso superiore a tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, con le seguenti: superiore a quattro anni, a decorrere dal 1° gennaio 2013, tranne nel caso in cui vi sia un affidamento più lungo fra quelli delle aziende oggetto di integrazione operativa, che diventa il nuovo limite.

25. 3. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6.1, dopo le parole: non potrà in ogni caso essere superiore a tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, inserire le seguenti: il contratto di servizio tra l'azienda risultante dalla integrazione operativa non dovrà comportare per i singoli enti locali soci o consorziati maggiori oneri rispetto agli oneri sostenuti con l'azienda in house che operava prima

della integrazione operativa. A tal fine il valore medio annuo cui fare riferimento è riferito al periodo 2008-2010.

25. 15. Gibiino, Polidori, Germanà, Torrisi, Catanoso Genoese, Vincenzo Antonio Fontana, Garagnani, Stradella, Carlucci, Bernardo, Palmieri, Pelino, Girlanda, Vignali, Antonino Foti.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6.2, inserire il seguente: 6.3) sostituire la lettera d) con la seguente: d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante alla data del 31 marzo 2013.

25. 53. Causi, Federico Testa.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 7), inserire il seguente: 7-bis) al comma 33, secondo periodo, sopprimere le parole da: e non si applica alle società quotate fino alla fine.

25. 55. Federico Testa, Causi.

All'articolo 25, comma 1, lettera b), dopo il numero 7, inserire il seguente:

7-bis) al comma 33, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «il divieto di cui al primo periodo non si applica, altresì, ai soggetti per i quali è previsto un periodo transitorio dal comma 32, per tutta la durata di tale periodo e per l'eventuale fase successiva in cui sono tenuti a garantire la prosecuzione delle attività ai sensi del comma 32-ter».

25. 37. Negro.

All'articolo 25, comma 1, lettera b), dopo il numero 7, inserire il seguente:

7-bis) Al comma 33, il terzo periodo è sostituito con il seguente: I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette per l'affidamento di servizi pubblici, a condizione che, per i servizi locali da essi gestiti, sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13.

25. 38. Negro.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

8-bis) Il comma 34 è sostituito dal seguente.

34. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. E escluso dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente articolo quanto disposto dall'articolo 2, comma 42, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità, gli affidamenti e i contratti di servizio già deliberati o sottoscritti in conformità all'articolo 5 del regolamento Ce n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 e in conformità all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

25. 22. Buonfiglio, Ronchi, Scalia, Urso.

Al comma 1, lettera b), al numero 9) aggiungere il seguente:

9.4) le parole da: il servizio idrico integrato a 27, sono soppresse e sono aggiunte, infine, le

seguenti: Con riguardo al servizio idrico integrato, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio».

25. 18. Buonfiglio, Ronchi, Scalia, Urso.

Al comma 1, alla lettera b, dopo il punto 11 inserire i seguenti punti:

12. Dopo il comma 34-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

«Le partecipazioni detenute dai Comuni in società conformi a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 così come modificato dal presente articolo, non sono soggette agli obblighi previsti dall'articolo 14 comma 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio n. 122, in quanto trova applicazione la presente disciplina.

Tutte le partecipazioni società ne detenute dai Comuni che non rientrino nelle fattispecie esplicitamente consentite da norme di legge ed in particolare dall'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 così come modificato dalla presente legge, sono conferite, entro il 30 settembre 2012 ad un Fondo mobiliare chiuso.

Il Fondo di cui al comma precedente è costituito dall'ANCI sulla base di un regolamento definito d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico ed è soggetto al controllo da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In particolare il Fondo, entro 18 mesi a partire dal 30 settembre 2012 procede a collocare sul mercato, secondo specifiche priorità di sviluppo industriale e della concorrenza, le partecipazioni cui può essere attribuito un valore di mercato o – alternativamente – a procedere alla messa in liquidazione. In caso di mancata vendita o nel caso in cui la partecipazione non sia maggioritaria e non consenta di deliberare la liquidazione, le partecipazioni allo scadere dei 18 mesi vengono restituite ai Comuni che a quel punto possono disporne liberamente o conservarle legittimamente.

13. Al comma 32 è infine aggiunto il seguente periodo: «Alle procedure attuate in adempimento alle disposizioni di cui al presente comma si applicano direttamente le modalità di affidamento di cui ai commi 8, 12 e 13».

14. Dopo il comma 35 è aggiunto il seguente comma: «Al fine di definire idonei strumenti per gli enti locali che siano di ausilio al corretto adempimento normativo, il Ministro dello sviluppo economico, l'ANCI e l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, entro il 30 aprile 2012, stipulano un Protocollo d'Intesa per elaborare adeguate linee guida e proporre specifiche iniziative di sensibilizzazione, assistenza e supporto agli enti locali».

25. 2. Napoli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al fine di valorizzare le gestioni pubbliche di eccellenza e la loro funzione di riferimento, anche tariffario, del mercato, è consentito, eventualmente anche in deroga all'articolo 4, commi 8, 9, 10, il e 12 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo il modello comunitario *in house providing* qualora siano e restino verificate le condizioni di seguito riportate:

a. la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico. A tale fine, sono ammesse al computo le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;

- b. il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;
- c. l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio inferiore alla media nazionale di settore;
- d. il raggiungimento anticipato, nel territorio oggetto di affidamento, dei seguenti obiettivi:
 - raccolta differenziata superiore a quanto stabilito all'articolo 205, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - quantità di rifiuto urbano residuo CER 200301 prodotto e avviato a smaltimento inferiore a 150 kg pro capite annui o, se inferiore, alla media nazionale di settore;
 - quota dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica inferiore a quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
- e. il mantenimento di cui alle lettere precedenti, mediante periodica dimostrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

1-ter. Per le società di cui al precedente comma *1-bis* non trovano applicazione:

- a. il comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni;
- b. l'articolo 18, comma *2-bis*, della legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 19, comma 1, legge n. 102 del 3 agosto 2009;
- c. gli articoli 9 e 14 della legge n. 122 del 30 luglio 2010;

1-quater. Le società di cui al precedente comma *1-bis* non rientrano nel computo del numero di società previsto dal comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni.

25. 31. Bratti, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

All'articolo 25 secondo comma lettera a) al comma 5-bis, dopo le parole: obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. aggiungere le seguenti: Alle aziende speciali consortili si applicano le suddette disposizioni con riferimento alle norme a carico della maggioranza degli enti locali consorziati.

25. 48. Benamati.

Al secondo comma, lettera a), al comma 5-bis, le parole: Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie *con le seguenti:* Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali, anche consortili, e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali, farmacie ed attività di gestione, secondo criteri imprenditoriali, di beni di rilevante interesse pubblico.

25. 47. Benamati.

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) Alla fine del comma 3, sono aggiunti i seguenti periodi: Per l'azienda speciale, in alternativa a Presidente e Consiglio di Amministrazione il Comune può decidere di affidarne la gestione ad un Amministratore Unico che ne assolve i compiti previsti nel presente articolo. L'ente locale può inoltre sostituire il Collegio dei Revisori con un Revisore Unico;

25. 9. Osvaldo Napoli.

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente: 6-bis. Non possono essere nominati amministratori di aziende speciali coloro che ricoprono, o hanno ricoperto nei tre anni precedenti, la

carica di amministratore come definita dall'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

25. 51. Garagnani.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. Al fine di valorizzare le gestioni pubbliche di eccellenza e la loro funzione di riferimento, anche tariffario, del mercato, è consentito, eventualmente anche in deroga all'articolo 4, commi 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo il modello comunitario «in house» qualora siano e/o restino verificate le condizioni di seguito riportate:

a) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico. A tale fine, sono ammesse al computo le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;

b) il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;

c) l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio inferiore alla media nazionale di settore;

d) il raggiungimento anticipato, nel territorio oggetto di affidamento, dei seguenti obiettivi:

1) raccolta differenziata superiore a quanto stabilito all'articolo 205, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2) quantità di rifiuto urbano residuo CER 200301 prodotto e avviato a smaltimento inferiore a 150 kg pro capite annui o, se inferiore, alla media nazionale di settore;

3) quota dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica inferiore a quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

e) il mantenimento di cui alle lettere precedenti, mediante periodica dimostrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.»

2-ter. Per le società di cui al precedente comma *2-bis* non trovano applicazione:

a) il comma 14 dell'articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni;

b) l'articolo 18, comma *2-bis*, della legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 19, comma 1, legge n. 102 del 3 agosto 2009;

c) gli articoli 9 e 14 della legge n. 122 del 30 luglio 2010;

2-quater. Le società di cui al precedente comma *2-bis* non rientrano nel computo del numero di società previsto dal comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni.»

25. 46. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole da: che può comprendere fino alla fine del periodo, con le seguenti: , che comprende le attività di gestione degli impianti, nonché le attività di realizzazione degli impianti;.

25. 52. Garagnani.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Nelle more della definizione degli ambiti o bacini di gara e fino alla piena operatività degli enti di governo degli stessi, determinata dall'indizione della procedura di affidamento d'ambito o di bacino dei servizi di gestione integrata dei rifiuti effettuata ai sensi dell'articolo 202 del decreto

legislativo n. 152 del 2006, i Comuni possono affidare il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel proprio territorio, applicando le disposizioni di cui ai camini 8, 12, 13 e 32 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011 smi.

25. 10. Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 5.

25. 11. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente:

5-bis. L'articolo 4, comma 14 del decreto-legge n. 138 del 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

25. 43. Lanzarin, Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Al comma 7 sostituire le parole: minimo di euro 5.000 con le seguenti: minimo di euro 10.000 e le parole: massimo di euro 500.000 con le seguenti: massimo di euro 1.000.000.

25. 50. Galletti, Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«8. I soggetti titolari e gestori delle informazioni per le quali vige l'obbligo, da parte delle imprese commerciali, di comunicazione al registro delle imprese di cui alla legge del 14 dicembre 1999 n. 558, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, mettono a disposizione dell'ANCI, tutte le informazioni in loro possesso relative alle imprese partecipate da almeno un Comune, gratuitamente ed in formato digitale ed elaborabile attraverso strumenti informatici».

25. 12. Osvaldo Napoli.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248, alle società istituite ai fini previsti dal citato articolo si applicano i vincoli dipendenti dal patto di stabilità nonché le norme pubblicistiche in materia di personale e acquisto di beni e servizi».

25. 24. Lanzillotta.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70).

1. Al comma 14 dell'articolo 10 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 780, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

2:

a) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

d-bis predispone la metodologia per il calcolo del costo finanziario della fornitura del servizio e per la revisione periodica della tariffa, sulla base delle normative dell'Unione Europea tenendo conto dei seguenti principi: introduzione nella tariffa di elementi di progressività anche al fine di tenere conto delle esternalità connesse ad un uso eccessivo della risorsa; definizione del Costo finanziario degli interventi previsti dal piano d'ambito tenendo conto delle diverse potenziali modalità di finanziamento e delle loro possibili composizioni; individuazione dei parametri che consentano di fissare la composizione ottimale tra le diverse modalità di finanziamento, tenendo conto dei mezzi propri, di quelli di terzi e dell'indebitamento; individuazione di parametri che impediscano remunerazioni in eccesso rispetto al costo opportunità della provvista finanziata,

tenendo conto delle varie modalità che questa può assumere; predisposizione di valutazioni comparative sui costi del servizio e definizione dei costi standard; introduzione di criteri di incentivi e disincentivo nei meccanismi di adeguamento tariffario che tengano conto del confronto tra i costi storici e i costi standard»;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente

e) autorità competenti nel rispetto dei parametri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e definisce e aggiorna gli indici economico-finanziari, di cui alla lettera *d-bis*), in modo da garantire l'equilibrio economico-finanziario e la bancabilità del piano d'ambito»:

25. 01. Cambursano.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, concernenti le funzioni regolatorie in materia di tariffe del servizio idrico spettanti all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua).

1. Al comma 14 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«*d-bis*) predispone la metodologia per il calcolo del costo finanziario della fornitura del servizio e per la revisione periodica della tariffa, sulla base delle normative dell'Unione europea e tenendo conto dei seguenti principi: introduzione nella tariffa di elementi di progressività nonché di sistemi di penalizzazione per i consumi ingiustificati della risorsa; definizione del costo finanziario degli interventi previsti dal piano d'ambito tenendo conto delle diverse potenziali modalità di finanziamento e delle loro possibili composizioni; individuazione dei parametri che consentano di fissare la composizione ottimale tra le diverse modalità di finanziamento, tenendo conto dei mezzi propri, di quelli di terzi e dell'indebitamento; individuazione di parametri che impediscano remunerazioni in eccesso rispetto al costo opportunità della provvista finanziaria, tenendo conto delle varie modalità che questa può assumere; predisposizione di valutazioni comparative sui costi del servizio e definizione di costi *standard*; introduzione di criteri di incentivo e disincentivo nei meccanismi di adeguamento tariffario che tengano conto del confronto tra i costi storici e i costi *standard*;»;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti e definisce e aggiorna gli indici economico-finanziari, di cui alla lettera *d-bis*), in modo da garantire l'equilibrio economico-finanziario e la bancabilità del piano d'ambito;».

25. 02. Causi, Federico Testa.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Norma di interpretazione autentica).

1. I commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 si interpretano nel senso che il gettito della compartecipazione all'accisa sul gasolio per autotrazione delle Regioni a statuto ordinario è direttamente ed esclusivamente destinato e vincolato ai servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, compresi quelli di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.

422 e successive modificazioni.

25. 03. Marsilio.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Risorse per il trasporto pubblico locale).

1. All'articolo 1, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le Regioni a statuto ordinario destinano in via diretta ed esclusiva il gettito derivante dalla compartecipazione di cui al presente comma e ai successivi commi 297 e 298, e dalla compartecipazione di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, agli Enti Locali in relazione ai servizi minimi di trasporto pubblico locale, ai servizi di trasporto automobilistici extraurbano affidati e finanziati dalle stesse Regioni, ai servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ad eccezione dei servizi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.».

25. 04. Marsilio.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Esclusione degli interventi in attuazione dell'emergenza neve dal Patto di stabilità).

1. Sono escluse dall'ambito d'applicazione del Patto di stabilità le spese attuative delle ordinanze emesse dai Comuni per l'emergenza neve e relative agli interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza medesima.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei Programmi del Ministero dell'economia e delle finanze.

25. 05. Libè, Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli enti locali che, per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di procedura di gara aperta, abbiano pubblicato bandi di gara, o, in caso di procedura di gara ristretta, abbiano inviato anche le lettere di invito, includenti in entrambi i casi la definizione dei criteri di valutazione dell'offerta e del valore di rimborso al gestore uscente, e non siano pervenuti all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere all'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara.

Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, al fine di garantire la massima concorrenza nel settore, accelerare il processo di liberalizzazione e conseguentemente sostenere la ripresa dello sviluppo attraverso il celere avvio di lavori aventi ad oggetto la realizzazione e il potenziamento di infrastrutture energetiche, con riferimento agli ambiti territoriali di cui all'articolo 46-bis, comma 2,

del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per un periodo di 5 anni successivi all'entrata in vigore del presente provvedimento, è consentito ai comuni, singoli o fra loro aggregati nelle forme previste dalla legislazione in materia di enti locali, indire la procedura di gara per l'affidamento al nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas per sub-ambiti in applicazione dei criteri fissati al successivo comma 5».

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. La facoltà di cui al comma 4 di indire gare per sub-ambiti è riconosciuta esclusivamente al verificarsi, congiuntamente, delle seguenti condizioni:

a) nel caso di aggregazioni fra più comuni, gli stessi siano ricompresi nel medesimo ambito territoriale definito con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 46-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) la gara (per singolo comune o per aggregazione di comuni), al fine di rendere più agevole e celere l'eventuale coordinamento tra gli enti locali senza tuttavia determinare una eccessiva frammentazione dell'ambito territoriale individuato con decreto ministeriale, dovrà riguardare un numero complessivo di utenti del sub-ambito non inferiore a 20.000;

c) tra i comuni (singoli o aggregati) aderenti al sub-ambito ed i gestori uscenti di ciascun comune dovrà essere stato raggiunto, in via bonaria, l'accordo definitivo sul valore dell'indennizzo, determinato secondo quanto previsto in materia dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 novembre 2011 n. 226, da riconoscersi al gestore uscente e da porre, nell'ambito del bando di gara, a carico del gestore subentrante;

d) il bando di gara, ovvero la lettera d'invito in caso di ricorso a procedura ristretta, oltre al valore definitivo dell'indennizzo di cui alla precedente lettera *e)*, dovrà contenere tutti gli elementi essenziali per il corretto svolgimento della gara tra cui, a titolo esemplificativo, gli obiettivi di ammodernamento e potenziamento del servizio, i criteri di valutazione delle offerte, tutti gli elementi tecnico-economici dell'affidamento, così come individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 novembre 2011 n. 226.

4-*ter*. Alla scadenza degli affidamenti dei sub-ambiti di cui ai commi precedenti, la gestione dei comuni ai medesimi aderenti passa al gestore dell'ambito territoriale di cui all'articolo 46-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nel quale gli stessi rientrano, alle condizioni e con le modalità stabilite nel relativo bando».

25. 06. Libè, Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-*bis*.

(Norma di interpretazione autentica).

1. I commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 si interpretano nel senso che il gettito della compartecipazione all'accisa sul gasolio per autotrazione delle Regioni a statuto ordinario è direttamente ed esclusivamente destinato e vincolato ai servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, compresi quelli di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni.

25. 07. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-*bis*.

(Risorse trasporto pubblico locale).

1. All'articolo 1, comma 296, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le Regioni a statuto ordinario destinano in via diretta ed esclusiva il gettito derivante dalla compartecipazione di cui al presente comma e ai successivi commi 297 e 298 e dalla compartecipazione di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, agli Enti Locali in relazione ai servizi minimi di trasporto pubblico locale, ai servizi di trasporto automobilistici extraurbano affidati e finanziati dalle stesse Regioni, ai servizi di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ad eccezione dei servizi di cui all'articolo 9 del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422».

25. 08. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

7. A decorrere dall'entrata in vigore del presente disposto, nel caso di costituzione di società miste per la gestione dei servizi idrici, la quota di capitale sociale da cedere ai privati viene determinata dall'ente pubblico gestore con la finalità di garantire il massimo livello di servizio, di efficienza ed economicità, raggiungibili con una gestione in partenariato pubblico privato.

25. 09. Vanalli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

1. Al fine di ridurre i consumi energetici delle pubbliche amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 18 aprile 2006, n. 196, attraverso la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica, con l'esclusione degli interventi relativi ad impianti fotovoltaici, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti da operazioni di credito a favore delle ESCO, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, certificate ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, costituito da beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato individuati con provvedimento dell'Agenzia del demanio da adottarsi nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli interventi ammessi ai benefici del Fondo di garanzia sono preventivamente approvati dall'ENEA, senza ulteriori oneri a carico del bilancio pubblico.

2. La percentuale dell'importo corrispondente all'effettivo risparmio conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma che precede da corrispondere alla ESCO quale corrispettivo per l'attività svolta non può superare l'80 per cento.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 9-bis.

25. 010. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

«f-bis) concessione di beni demaniali marittimi per la gestione di stabilimenti balneari, esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

f-ter) concessioni demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze adibite a cantieri navali nonché per l'esercizio delle attività comunque concernenti attività di costruzione,

manutenzione, riparazione e demolizione di navi;

f-quater) concessioni demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti, pertinenze e zona del mare territoriale per l'esercizio dell'attività di pesca, acquacoltura e mitilicoltura;

f-quinquies) concessione demaniale su posteggi dati in concessione in manifestazioni su area pubblica con qualsiasi cadenza temporale, comprese quelle a cadenza mensile e ultramensile».

8-ter. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere *f-bis*), *f-ter*) ed *f-quater*) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal comma 8-*bis*, sono destinate alla riduzione del debito pubblico.

25. 011. Pini.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-*bis*.

(Liberalizzazione del Servizio pubblico radiotelevisivo).

1. Entro il 30 giugno 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 marzo 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda.

2. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2012. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della Legge 3 maggio 2004, n.112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

3. I programmi di servizio pubblico sono finanziati coi ricavi pubblicitari che l'emittente ottiene dalla vendita degli spot nei programmi stessi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

25. 012. Caparini, Forcolin, Torazzi, Comaroli, Fava, Fugatti, Montagnoli.

ART. 26.

Al comma 1, nella lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 3,

1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio di analoga tipologia impiego e materiale di quelli generati dagli imballaggi nuovi da loro immessi sul mercato, anche su tutto il territorio nazionale;»;

1.2) dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

«*b-bis*) attuare anche in forma associata un sistema cauzionale, anche facoltativo, di restituzione dei propri imballaggi secondo criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

26. 4. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, lettera a), punto 1), sostituire le parole la gestione dei propri rifiuti di imballaggio, con le seguenti: la gestione di rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.

26. 2. Scilipoti.

Al comma 1 dopo le parole propri rifiuti di imballaggio aggiungere le seguenti: su tutto il territorio nazionale.

26. 5. Di Biagio.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 221, comma 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inserire la seguente lettera:

«*aa*) i soggetti di cui alla lettera precedente assicurano il raccordo con le attività di raccolta differenziata organizzate dalle pubbliche amministrazioni e a tal fine possono stipulare un accordo di programma quadro ai sensi dell'articolo 224, comma 5; in caso di mancata stipula dell'accordo si applicano le previsioni di cui all'articolo 224, comma 12».

26. 1. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

d) all'articolo 218,

1) al comma 1, la lettera *r*) è sostituita dalla seguente:

«*r*) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti, gli importatori di imballaggi pieni e di materiali di imballaggio»;

2) al comma 1, la lettera *s*) è sostituita dalla seguente:

«*s*) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi».

26. 3. Scilipoti.

Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-*bis*.

(Semplificazioni in materia di rifiuti).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogati:

a) il comma 1116, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) l'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

c) il comma 2, lettera *a*), dell'articolo 188-*bis*, e l'articolo 188-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

d) l'articolo 260-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

e) il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

f) l'articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, limitatamente al capoverso «articolo 260-*bis*»;

g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;

h) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio

2011 n. 52, e successive modificazioni;

i) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 novembre 2011;

l) i commi 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

m) i commi 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216.

2. Resta ferma l'applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

26. 01. Montagnoli, Bitonci, Simonetti, Polledri, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

ART. 26-bis.
(*Materiali di riporto*).

1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'Allegato 2 degli Allegati al Titolo V alla Parte IV, del presente decreto legislativo.

2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto possono essere considerati sottoprodotti».

26. 02. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

ART. 26-bis.
(*Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente relative alla disciplina d'uso dei sacchi per l'asporto delle merci secondo criteri di priorità nella gestione dei rifiuti*).

1. Ai fini della tutela ambientale, della protezione del territorio e della riduzione delle emissioni climalteranti, nonché per prevenire la produzione di rifiuti e ridurre quelli derivanti da imballaggi e concorrere alla lotta contro comportamenti illeciti o fraudolenti a danno dell'ambiente e dei consumatori, in conformità a quanto previsto dai commi 1129 e 1130 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione di criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario atti a definire l'effettiva biodegradabilità dei sacchi per l'asporto delle merci e di norme tecniche armonizzate atte a consentire la certificazione della conformità dei predetti sacchi biodegradabili per l'asporto delle merci rispetto alle stesse norme tecniche armonizzate, i sacchi per l'asporto delle merci che possono essere commercializzati, devono essere realizzati in conformità alle norme EN 13432:2002 ovvero riutilizzabili e riciclabili.

2. I sacchi per l'asporto delle merci conformi alle disposizioni di cui al comma 1, devono riportare le seguenti corrispondenti diciture informative di conformità.

26. 03. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

(Soppressione del SISTRI e istituzione del Sistema elettronico per il controllo dei rifiuti).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) il comma 1116 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) l'articolo 14-bis del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

c) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 188-bis, l'articolo 188-ter, l'articolo 260-bis e l'articolo 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

d) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modificazioni;

e) i commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

f) i commi 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216.

2. Al fine di assicurare che la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti speciali, nonché il trasporto e la gestione dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, nonché per semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Sistema elettronico per il controllo dei rifiuti lungo la loro intera catena di gestione, di seguito denominato «Sistema», volto a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti speciali. Il Sistema sostituisce, anche gradualmente, i registri di carico e di scarico nonché il formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e il modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, basati su sistemi cartacei, e contiene tutti i dati relativi alla quantità, alla qualità, alla natura, all'origine dei rifiuti, alla destinazione, alla frequenza di raccolta e al mezzo di trasporto e, ove necessario al metodo di trattamento previsto per i rifiuti, assicura la fornitura, su richiesta, di tali informazioni alle autorità competenti.

3. A decorrere dalla data della sua entrata in funzione il Sistema sostituisce il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) abrogato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare subentra, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al soppresso SISTRI. A tale fine sono trasferite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni del Sistema e, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, provvede in forma autonoma, o secondo affidamenti che rispettano i principi e le modalità di conferimento dei servizi pubblici previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a favori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla gestione e allo sviluppo del Sistema.

6. Il Sistema è obbligatorio per:

a) i produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

b) i produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, con più di venti addetti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producono per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di addetti. Ai fini della presente lettera, nella determinazione del numero di addetti si computano le unità occupate complessivamente con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato ovvero come

socie di società che partecipano all'attività. I periodi lavorativi inferiori all'anno sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all'intero superiore o inferiore più vicino;

c) i commercianti e gli intermediari, entrambi non detentori, di rifiuti speciali;

d) i consorzi istituiti per il recupero o per il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti speciali che organizzano la gestione di tali rifiuti speciali per conto dei consorziati;

e) i soggetti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti speciali;

f) i soggetti, anche di nazionalità estera, che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettua il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al Sistema dall'armatore o noleggiatore medesimi;

g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria ovvero dell'impresa che effettua il successivo trasporto;

h) i soggetti che trasportano e gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, con esclusione dei comuni relativamente ai rifiuti urbani prodotti.

7. I soggetti eventualmente non obbligati ad aderire al sistema ai sensi del comma 6 possono aderire al medesimo Sistema su base volontaria.

8. Previa verifica dell'effettiva funzionalità del Sistema e garantendo un'accertata semplicità di utilizzo per i soggetti di minori dimensioni, l'obbligo di cui al comma 6 può essere esteso, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, agli altri soggetti non obbligati, al fine di realizzare un sistema unico di tracciabilità dei rifiuti. Lo schema del decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere vincolante da parte delle competenti Commissioni parlamentari per i profili ambientali e produttivi, entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione.

9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le associazioni rappresentative dei soggetti obbligati di cui al comma 6, le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche nonché le associazioni o gli organismi che rappresentano i produttori di sistemi informatici nel settore della gestione dei rifiuti, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 2, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione del Sistema, nonché le modalità di interoperabilità con i *software* gestionali aziendali e di erogazione dei servizi di supporto, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi e di evidenza pubblica, ove ciò si renda necessario ai fini dell'affidamento concorrenziale della gestione dello stesso Sistema, nonché nel rispetto dei seguenti obiettivi fondamentali:

a) conciliare l'interesse pubblico a tracciare i movimenti dei rifiuti con le esigenze operative del lavoro, garantendo il controllo senza causare danno all'economia reale;

b) rendere semplice l'utilizzo del Sistema attraverso regole minime e facili da applicare riducendo il più possibile tutti i casi particolari che richiedono un'analisi specifica prima dell'applicazione del Sistema;

c) applicare il Sistema a tutti i soggetti prevedendo che gli adempimenti, quali l'iscrizione, la movimentazione e la registrazione, a carico dei produttori, in particolare di quelli di minori dimensioni, possano essere delegati agli operatori professionali, quali trasportatori, soggetti che effettuano lo smaltimento o il recupero, commercianti e intermediari non detentori, associazioni di categoria;

d) introdurre la trasposizione in digitale del sistema cartaceo vigente, in particolare consentendo ai trasportatori professionali, che nel corso del trasporto sono gli effettivi detentori del rifiuto, di emettere i documenti di trasporto del Sistema per conto dei produttori e di interagire in tempo reale con il Sistema al fine di fornire le necessarie informative;

e) disporre l'entrata in funzione del Sistema in maniera graduale sulla base di specifici programmi temporali effettuando *test* scadenziati nel tempo, su soggetti pilota fino alla completa operatività del Sistema;

f) prevedere meccanismi di revisione periodica del Sistema a regime che recepiscano immediatamente dal territorio disfunzioni da regolare, anche istituendo un gruppo di lavoro permanente che esamini le istanze ricevute dagli iscritti e fornisca risposte in tempi brevi;

g) prevedere che gli oneri di gestione e di funzionamento del Sistema siano posti a carico dei soggetti ad esso obbligati;

h) prevedere eventuali esenzioni per tipologie di rifiuti che non presentano aspetti di particolare criticità ambientale e per specifiche categorie di produttori per i quali l'applicazione non è di rilevante importanza;

i) garantire tempi congrui per consentire l'adeguamento dei sistemi informatici aziendali al Sistema nel rispetto di precise specifiche tecniche pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*;

l) obbligare anche i trasportatori esteri che operano sul territorio italiano a utilizzare il Sistema o a collegarsi allo stesso.

10. Con il medesimo decreto di cui al comma 9 sono altresì determinate le eventuali modalità con cui gli strumenti e i prodotti realizzati nell'ambito del soppresso SISTRI possono essere utilizzati nell'ambito dell'esercizio del funzionamento del Sistema.

11. In materia di sanzioni relative al Sistema si applicano le disposizioni sul ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

12. Nelle more dell'entrata in funzione del sistema, resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti in particolare dell'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

26. 04. Togni, Dussin, Lanzarin, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

ART. 27.

Sopprimerlo.

27. 6. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

27. 7. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d), e, conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*.

(Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari).

1. Il comma 1, dell'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, del 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

«1. È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare cariche anche in settori diversi in imprese o gruppi di imprese concorrenti. A tale fine, ogni sei mesi, le imprese devono comunicare i nominativi dei membri degli organi di cui al presente comma ai soggetti regolatori di settore, le misure attuative del presente comma sono disposte, con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, entro il 31 marzo 2012».

2. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, del 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. Con il medesimo decreto è stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta»;

b) al comma 5, le parole: «la convenzione» sono sostituite dalle seguenti: «Il decreto di cui al comma 3»;

c) i commi 9 e 10 sono sostituiti dal seguente:

«9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, definisce con proprio decreto entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza».

27. 01. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

27. 8. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. Con il medesimo decreto è stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta»;

b) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. le parole: «La convenzione», sono sostituite dalle seguenti: «Il decreto di cui al comma 3»;

2. la lettera c) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

c) identificazione delle caratteristiche del conto in accordo con le prescrizioni contenute nella sezione 111 della Raccomandazione della Commissione Europea del 18 luglio 2011 e di un livello dei costi coerente con le finalità di inclusione finanziaria conforme a quanto stabilito dalla Sezione IV della predetta raccomandazione»;

c) il comma 7 è soppresso:

d) i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, definisce con proprio decreto entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto che le commissioni devono essere strettamente correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate in misura fissa all'esecuzione dell'operazione da quelle di natura

variabile legate al valore transatto e valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni. Dovrà in ogni caso essere garantita la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti correnti di qualunque genere, qualora destinati all'accredito della pensione per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili.

10. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 9, continua ad applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183».

27. 1. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: per assicurare *aggiungere le seguenti:* una riduzione di almeno il trenta per cento di ogni commissione bancaria e interbancaria gravante su ogni tipo di conto corrente,.

27. 9. Lo Monte, Commercio, Lombardo, Oliveri.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: , tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza *con le seguenti:* . In ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito, non può superare la misura dell'1,5 per cento.

27. 11. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: nel rispetto delle regole di concorrenza., *aggiungere il seguente periodo:* In ogni caso, gli acquisti di carburanti di importo inferiore ad euro 150, regolati con strumenti di pagamento elettronico non sono gravati da commissioni.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

27. 14. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.500 euro *con le parole:* 5.000 euro.

27. 12. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1.500 euro *con le seguenti:* 3.000 euro.

27. 10. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: ferma restando l'onerosità di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal titolare.

27. 13. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: così come modificato dal comma 3-bis del presente decreto.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione d'istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto una commissione se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni».

27. 2. Barbato, Cimadoro, Mura, Messina.

Sopprimere il comma 3.

27. 3. Messina, Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Dopo il comma 4 dell'articolo 117 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

4-*bis*. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente deve essere indicato il saggio di interesse annuo effettivo globale (SIAEG), che rappresenta il costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso. Il CICR stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.

4-*ter*. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente ma a utilizzo discrezionale da parte del cliente, il SIAEG deve essere indicato nel documento attestante l'uso del credito da parte del cliente.

4-*quater*. Salva diversa previsione contrattuale, che deve essere sottoscritta ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i contratti regolati in conto corrente devono prevedere che la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi avvenga con riferimento alla medesima scansione temporale, con esplicita indicazione dal SIAEG attivo e passivo nell'estratto conto inviato al cliente. Il CICR stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG attivo e passivo per i contratti regolati in conto corrente, individuando in particolare gli elementi da computare e le formule di calcolo».

27. 4. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

Al comma 3, sostituire le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro un mese.

27. 15. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Dopo il comma 4 dell'articolo 117 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

4-*bis*. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente deve essere indicato il saggio di interesse annuo effettivo globale (SLAEG), che rappresenta il costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso. Il CICR stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.

4-*ter*. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente ma a utilizzo discrezionale da parte del cliente, il SIAEG deve essere indicato nel documento attestante l'uso del credito da parte del cliente.

4-*quater*. Salva diversa previsione contrattuale, che deve essere sottoscritta ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i contratti regolati in conto corrente devono prevedere che la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi avvenga con riferimento alla medesima scansione temporale, con esplicita indicazione dal SIAEG attivo e passivo nell'estratto conto inviato al cliente. Il CICR stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG attivo e passivo per i contratti regolati in conto corrente, individuando in particolare gli elementi da computare e le formule di calcolo».

27. 5. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le limitazioni a uso e contante di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, non si applicano alle Case da gioco autorizzate esercitate direttamente o indirettamente da enti pubblici, ai sensi della legislazione vigente, già soggette a controllo pubblico e agli adempimenti previsti dagli articoli 24 e 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le sole operazioni di acquisto e vendita di mezzi di gioco».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché esclusioni dai limiti all'utilizzo del contante.

27. 16. Baretta, Crosetto.

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

ART. 27-bis.
(*Liberalizzazione dei servizi postali*).

1. È autorizzata la costituzione della società Bancoposta S.p.A. con oggetto sociale lo svolgimento dell'attività bancaria a pieno titolo e nel pieno rispetto di quanto previsto dal testo unico bancario di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. A tale scopo Poste Italiane S.p.A. trasferisce la gestione di tutti i prodotti BancoPosta a tale nuova società entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

27. 02. Monai, Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.
(*Servizi postali*).

1. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 10 kg.»;

b) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente: «a decorrere dal 1° giugno 2012, gli invii di posta massiva e la pubblicità diretta per corrispondenza sono esclusi dall'ambito del servizio universale.»;

c) all'articolo 23, comma 2, al primo periodo, le parole «quindici anni» sono sostituite con le seguenti: «dieci anni».

27. 03. Monai, Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.
(*Misure per limitare la circolazione di denaro contante*).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al fine di limitare l'uso del denaro contante, tutte le transazioni regolate con sistemi elettronici di pagamento, di importo inferiore ai cento euro, sono gratuite sia per l'acquirente, sia per il venditore.

2. Al comma 2 dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono soppresse le parole: «quando la somma supera L. 150.000 per ogni esemplare».

27. 04. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente:

ART. 27-bis.

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la parola «centoventi» è sostituita dalla parola: «novanta».

2. All'articolo 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, al secondo periodo, sostituire le parole «centoventi» e «sessanta» con le seguenti: «novanta».

27. 05. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART. 27-bis.

Sopprimerlo.

27-bis. 1. Cambursano.

Al comma 1 sostituire la parola: nulle con la seguente: abolite.

27-bis. 2. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1 sostituire la parola: nulle con la seguente: soppresse.

27-bis. 3. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1 sostituire le parole: Sono nulle con le seguenti: Si hanno per non apposte.

27-bis. 4. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione si applica alle linee di credito di cui all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche quando individuate dalla delibera CICR di cui al comma 4 del medesimo articolo 117-bis, se non conformi alle disposizioni contenute nella delibera stessa.

27-bis. 6. Carella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 rimangono in vigore fino al verificarsi di sei mesi consecutivi di aumento dei prestiti bancari erogati, così come attestato dalla Banca d'Italia.

27-bis. 5. Lenzi.

ART. 27-quater.

Dopo l'articolo 27-quater aggiungere il seguente: L'articolo 25, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è abrogato e sostituito dal seguente:

ART. 25.

(Dismissione delle partecipazioni delle fondazioni nelle Società bancarie conferitarie).

1. Le partecipazioni in essere nelle Società bancarie conferitarie devono essere collocate sul mercato. Possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, ai fini della loro ottimale dismissione, per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso di mancata dismissione entro il suddetto termine, le partecipazioni previste dal presente comma possono ulteriormente essere detenute per non oltre due anni.

2. Qualora la fondazione, scaduti i periodi di tempo previsti al comma precedente, continui a detenere le partecipazioni in società bancarie, alla dismissione provvede, sentita la fondazione ed anche mediante un apposito commissario, l'Autorità di vigilanza, nella misura idonea a determinare la cessione completa delle partecipazioni in essere nelle Società bancarie conferitarie e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni di mercato ed all'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio.

27-quater. 01. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 27-quater, aggiungere il seguente: Le banche e gli intermediari finanziari i quali, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.

27-quater. 02. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 27-quinquies.

Al comma 1 capoverso, sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 2 per cento.

27-quinquies. 2. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1 capoverso, sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 2 per cento.

27-quinquies. 1. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 27-sexies.

(Rafforzamento patrimoniale dei Confidi).

1. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «alla data del 30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2011»;

b) dopo le parole: «di competenza dell'assemblea ordinaria.» sono aggiunte le parole: «I contributi pubblici ricevuti a qualunque titolo, se non già computati nel patrimonio ai sensi del presente comma, possono comunque essere portati in apposita riserva costituente il patrimonio netto dei Confidi, tramite delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero del Consiglio di Gestione e di Sorveglianza, da comunicare all'ente erogante, avverso la quale questi può opporsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.»

27-quinquies. 01. Vignali.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 27-sexies.

(Agevolazioni fiscali al sistema bancario).

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene istituita una commissione composta da un rappresentante dell'ABI, da un rappresentante delle associazioni imprenditoriali e presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, con lo scopo di introdurre sgravi fiscali per gli istituti bancari che sostengono l'economia reale attraverso adeguate erogazioni di credito alle imprese, soprattutto le PMI.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze relaziona alle commissioni parlamentari competenti sull'esito dei lavori della commissione.

3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo emana il decreto legge per introdurre nella legislazione vigente gli esiti dei lavori della commissione.»

27-quinquies. 02. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 27-sexies.
(*Rafforzamento patrimoniale dei Confidi*).

1. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «alla data del 30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2011»;

b) dopo le parole: «di competenza dell'assemblea ordinaria.» sono aggiunte le parole: «I contributi pubblici ricevuti a qualunque titolo, se non già computati nel patrimonio ai sensi del presente comma, possono comunque essere portati in apposita riserva costituente il patrimonio netto dei Confidi, tramite delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero del Consiglio di Gestione e di Sorveglianza, da comunicare all'ente erogante, avverso la quale questi può opporsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.»

27-quinquies. 03. Ciccanti, Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 28.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e a tener conto dei preventivi sottoposti dal cliente stesso.

28. 1. Barbato, Cimadoro, Mura, Messina.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È fatto divieto, a carico degli operatori di cui al comma 1, intermediari o collocatori di una polizza assicurativa in fase di erogazione di un mutuo, finanziamento o prestito personale, di figurare quale soggetto beneficiario della medesima.

28. 2. Barbato, Mura, Cimadoro, Messina.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le spese notarili correlate alla stipula del contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa o per la ristrutturazione della medesima, sono poste a carico dell'istituto di credito mutuante.

28. 3. D'Amico, Dussin, Reguzzoni, Bitonci, Simonetti, Volpi.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.
(*Obbligo di reimpiego da parte delle banche dei prestiti della BCE*).

1. Una percentuale non inferiore alla metà dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca Centrale Europea con tasso agevolato dell'uno per cento deve essere impiegata, in ragione d'anno, al fine di erogare finanziamenti alle famiglie e alle piccole e medie imprese, con l'applicazione di un tasso di interesse non superiore all'1,57 per cento.

28. 01. Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.
(*Obbligo di reimpiego da parte delle banche dei prestiti della BCE*).

1. Una percentuale non inferiore alla metà dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca Centrale Europea con tasso agevolato dell'uno per cento deve essere impiegata, in ragione d'anno, al fine di erogare finanziamenti alle famiglie, con l'applicazione di un tasso di interesse non superiore all'1,57 per cento.

28. 03. Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

(Obbligo di reimpiego da parte delle banche dei prestiti della BCE).

1. Una percentuale non inferiore alla metà dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca Centrale Europea con tasso agevolato dell'uno per cento deve essere impiegata, in ragione d'anno, al fine di erogare finanziamenti alle piccole e medie imprese, con l'applicazione di un tasso di interesse non superiore all'1,57 per cento.

28. 02. Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

(Obbligo di reimpiego da parte delle banche dei prestiti della BCE).

1. Una percentuale non inferiore alla metà dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca Centrale Europea con tasso agevolato dell'uno per cento deve essere impiegata, in ragione d'anno, al fine di erogare finanziamenti alle famiglie e alle piccole e medie imprese, con l'applicazione di un tasso di interesse non superiore al tre per cento.

28. 04. Mura, Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

ART. 31.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: a disposizione delle forze di polizia aggiungere le seguenti: , delle polizie municipali.

***31. 1.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: a disposizione delle forze di polizia aggiungere le seguenti: , delle polizie municipali.

***31. 2.** Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: a disposizione delle forze di polizia aggiungere le seguenti: , delle polizie municipali.

***31. 3.** Froner.

ART. 32.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui i costi su detti dispositivi siano a carico dell'assicurato, la riduzione tariffaria praticata deve essere significativa e comunque sempre maggiore degli stessi costi.

*** 32. 3.** Dionisi, Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui i costi su detti dispositivi siano a carico dell'assicurato, la riduzione tariffaria praticata deve essere significativa e comunque

sempre maggiore degli stessi costi.

* **32. 4.** Messina.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui i costi su detti dispositivi siano a carico dell'assicurato, la riduzione tariffaria praticata deve essere significativa e comunque sempre maggiore degli stessi costi.

* **32. 5.** Pagano.

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: due giorni non festivi *con le seguenti:* per non meno di cinque giorni.

32. 6. Marchignoli.

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: non festivi *con le seguenti:* in accordo con l'assicurato.

32. 7. Bragantini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 3, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: della banca dati sinistri *con le seguenti:* delle banche dati.

32. 2. Barbato, Cimadoro, Mura, Messina.

Al comma 3, lettera b), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente: In caso di sinistri che abbiano causato lesioni personali, l'impresa di assicurazione ha l'obbligo di procedere in fase di liquidazione alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del Codice delle assicurazioni private.

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-sexies. All'articolo 315 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. L'inosservanza dell'obbligo di consultazione di cui all'articolo 148, comma 2-*bis*, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro diecimila.

32. 1. Barbato, Mura, Cimadoro, Messina.

Al comma 3-bis, capoverso alla lettera a), le parole: anagrafe testimone e anagrafe danneggiati *sono sostituite dalle seguenti:* anagrafe uffici giudiziari, anagrafe testimoni e consulenti tecnici e anagrafe danneggiati;

Conseguentemente alla lettera b), sostituire le parole: e due banche dati denominate anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati, *con le seguenti:* e tre banche dati denominate anagrafe uffici giudiziari, anagrafe testimoni e consulenti tecnici e anagrafe danneggiati.

32. 12. Contento.

Sopprimere il comma 3-ter.

32. 8. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Sostituire i commi 3-ter e 3-quater con il seguente:

3-ter. Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico o strumentale obiettivo, riscontrabile mediante accertamento medico legale, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

32. 11. Raisi.

Sopprimere il comma 3-quater.

* **32. 9.** Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Sopprimere il comma 3-quater.

* **32. 10.** Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART. 34.

Sopprimerlo.

34. 4. Montagnoli, Meroni.

Sostituirlo con il seguente:

1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo, responsabilità civile veicoli terrestri e natanti e dei rischi ad esso accessori appartenenti al ramo corpi veicoli terrestri sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative, da essi rappresentate non appartenenti a medesimi gruppi economico-finanziari, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti *Internet*.

2. Le Imprese saranno tenute a rilasciare il proprio mandato agenziale a quegli agenti che, per adempiere all'obbligo previsto dal presente comma, ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

3. L'intermediario può assolvere l'obbligo di cui sopra anche attraverso l'offerta di polizze intermedie per conto di altro soggetto iscritto alla medesima sezione del R.U.I. (Registro unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, tenuto dall'ISVAP).

4. Alla fine del comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni private), è aggiunto il seguente periodo: «ma è consentita la collaborazione tra tutti gli iscritti».

5. L'ISVAP dispone, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno «standard minimo» delle condizioni di assicurazione RC auto obbligatorie.

6. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1, è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.

34. 10. Fava, Fugatti, Torazzi, Comaroli, Forcolin.

Al comma 1, dopo le parole: tre diverse compagnie assicurative aggiungere le seguenti: , di cui almeno una con la riduzione tariffaria per l'adesione all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti,».

34. 8. Dionisi, Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, dopo le parole: compagnie assicurative aggiungere le seguenti: di cui almeno una con la riduzione tariffaria per l'adesione all'installazione della «scatola nera».

***34. 6.** Messina.

Al comma 1, dopo le parole: compagnie assicurative aggiungere le seguenti: di cui almeno una con la riduzione tariffaria per l'adesione all'installazione della «scatola nera».

***34. 7.** Pagano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), aggiungere le parole: «gli iscritti al Registro possono intermediare contratti e

servizi assicurativi anche in collaborazione tra loro».

34. 9. Fava, Fugatti, Torazzi, Comaroli, Forcolin.

Al comma 2, sostituire la parola: nullità con la seguente: annullabilità.

34. 2. Messina, Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura.

Al comma 3, dopo le parole: l'irrogazione aggiungere le seguenti: di una sanzione.

Conseguentemente, al comma 3-bis:

a) sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: due mesi;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dalla data di adozione dello standard di modalità operative.

34. 3. Barbato, Cimadoro, Mura, Messina.

Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:

3-quater. Al comma 2 dell'articolo 109 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2003, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: «gli iscritti al Registro possono intermediare contratti e servizi assicurativi anche in collaborazione tra loro».

34. 1. Nastri.

Alla rubrica dell'articolo, sostituire la parola: auto con le seguenti: veicoli e natanti.

34. 5. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Introduzione del tasso unico di costo della polizza assicurativa).

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«ART. 35-bis. – (Tasso unico di costo della polizza assicurativa - Tucpa). – 1. Nell'informativa precontrattuale fornita ai clienti e nei contratti delle assicurazioni deve essere obbligatoriamente indicato il tasso unico di costo della polizza assicurativa (Tucpa) comprensivo di tutti gli elementi che concorrono al costo complessivo reale della polizza stessa in riferimento all'ammontare del premio previsto. Il medesimo Tucpa deve altresì essere obbligatoriamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ISVAP.

2. In caso d'inadempimento della disposizione di cui al comma 1, il contratto è nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.

34. 01. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

Dopo l'articolo 34, aggiungere i seguenti:

ART. 34-bis.

(Garanzia dei servizi assicurativi RC auto su tutto il territorio nazionale).

1. Al fine di garantire un più equo federalismo assicurativo, di contrastare il fenomeno dilagante specialmente nelle aree meridionali di autoveicoli sprovvisti della necessaria assicurazione RC auto, e di consentire un recupero di gettito fiscale derivante da un incremento dei servizi assicurativi ai cittadini, le compagnie assicuratrici devono garantire la presenza di loro sportelli su tutto il territorio nazionale secondo le modalità di cui al successivo comma.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, sentito l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni

private, con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge in *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce le modalità per l'attuazione del comma 1 e, in particolare, il numero di agenzie che le imprese assicuratrici sono tenute a garantire in ciascuna regione tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) del volume di affari in tutti i rami per ciascuna compagnia assicuratrice;
- b) del portafoglio complessivo RC auto per ciascuna compagnia assicuratrice;
- c) della popolazione residente a livello regionale.

ART. 34-ter.

(Controlli dell'Isvap e sanzioni).

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite dall'articolo 34-bis.

2. Qualora l'ISVAP accerti che un'impresa di assicurazione non garantisce la presenza di agenzie sul territorio nel numero minimo risultante dall'applicazione dei criteri stabiliti con il criterio di cui al comma 2 dell'articolo 34-bis, applica alla medesima una sanzione amministrativa pecuniaria determinata in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 5 per cento dell'importo complessivo dei premi percepiti relativamente ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti dell'anno precedente a quello in cui è irrogata la sanzione. Con il provvedimento con il quale applica la sanzione. L'ISVAP diffida altresì l'impresa di assicurazione ad adeguare la propria struttura territoriale ai requisiti di cui all'articolo 34-bis, stabilendo a tal fine un termine non superiore a sei mesi.

3. Qualora l'impresa di assicurazione destinataria della sanzione irrogata ai sensi del comma 2 non adempia alla diffida entro il termine stabilito. L'ISVAP revoca l'autorizzazione rilasciata alla medesima per l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo danni n. 10 (Responsabilità civile autoveicoli terrestri). Ove si tratti di impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea, operante in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione dei servizi. L'ISVAP adotta nei riguardi di essa un provvedimento di inibizione dell'esercizio delle attività relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

4. Nel caso di imprese di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono notificati al rappresentante generale dell'impresa o al rappresentante per la gestione dei sinistri, nominato ai sensi dell'articolo 25 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

ART. 34-quater.

(Entrata in vigore della garanzia dei servizi assicurativi RC auto su tutto il territorio nazionale).

1. L'obbligo di cui all'articolo 34-bis, comma 1, si applica a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 34-bis, comma 2, nella *Gazzetta Ufficiale*.

34.02. Barbato, Messina.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Misure per tutelare pienamente la concorrenza nell'ambito dell'attività assicurativa tra le imprese aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea).

1. Al Titolo II, Capo III – Imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro, del Codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gli articoli dal 23 al 27, sono sostituiti dai seguenti:

« 23 – *Attività in regime di stabilimento.*

1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è permesso qualora l'impresa sia autorizzata a tali attività nello Stato in cui ha sede legale dall'autorità di vigilanza di tale Stato. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa deve aderire all'Ufficio centrale italiano ed al Fondo di garanzia per le vittime della strada,

2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica nonché quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere (a sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.

24 – *Attività in regime di prestazione di servizi.*

1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è permesso qualora l'impresa sia autorizzata a tali attività nello Stato in cui ha sede legale dall'autorità di vigilanza di tale Stato. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa deve aderire all'Ufficio centrale italiano ed al fondo di garanzia per le vittime della strada, e deve comunicare all'ISVAP il nominativo e l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività, in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, l'impresa non può avvalersi di sedi secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra presenza permanente nel territorio italiano, neppure se tale presenza consista in un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una, persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa stessa.

25 – *Rappresentante per la gestione dei sinistri.*

1. L'impresa, qualora intenda operare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti. Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.

2. Il rappresentante non è obbligato a risiedere nel territorio della Repubblica.

3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonché di attestare l'esistenza e la validità dei contratti stipulati dall'impresa in regime di libertà di prestazione di servizi.

4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale.

5. Le generalità e l'indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.

26 – *Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia.*

1. L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (*European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA*) è autorizzata a pubblicare sul

proprio sito web l'elenco delle imprese ammesse ad accedere all'esercizio dei rami vita e dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.

27 – Rispetto delle norme di interesse generale.

1. Al fine di tutelare pienamente la concorrenza nell'ambito dell'attività assicurativa tra le imprese aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea, sono disposte, con regolamento da emanarsi entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, le misure attuative del presente capo in materia di attività in regime di stabilimento e di prestazione di servizi di cui agli articoli dal 23 al 27, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificati dalla legge di conversione del presente decreto».

34. 03. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

ART. 34-bis

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'ISVAP, fissa le tariffe massime, che devono prevedere una riduzione di almeno il trenta per cento, le condizioni e gli adeguamenti periodici delle polizze r.c. auto che le compagnie assicuratrici devono praticare agli utenti.

34-bis. 1. Lo Monte, Commercio, Lombardo, Oliveri.

ART. 34-ter

Dopo l'articolo 34-ter, aggiungere il seguente:

ART. 34-ter.1

1. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Anche quando il veicolo è stato temporaneamente affidato, a qualsiasi titolo, ad altra persona fisica o giuridica, il proprietario deve garantire che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza rispettare l'obbligo di assicurazione.»;

b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli, ne affida o ne consente la circolazione senza la copertura assicurativa di cui al comma 1.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per il sequestro del veicolo si applicano le disposizioni dell'articolo 213 in quanto compatibili. Quando oggetto del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo non si applicano le disposizioni dell'articolo 213, comma 2-*quinqüies*. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio.»;

d) al comma 4-bis è aggiunto il seguente periodo: «Quando oggetto del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo non si applicano le disposizioni dell'articolo 213, comma 2-*quinqüies*»;

e) dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:

«4-ter. Nei casi in cui sia disposto il sequestro di cui ai commi 4 e 4-bis, qualora sia stato affidato ad un custode-acquirente individuato ai sensi dell'articolo 214-bis ovvero, in mancanza, ad altro soggetto autorizzato dal Prefetto alla custodia di veicoli, in deroga alle disposizioni dell'articolo 213, commi 2-*quater* e 2-*quinqües*, il veicolo sequestrato è sempre trasferito in

proprietà al custode stesso decorsi 10 giorni dall'accertamento dell'illecito. Se il custode, diverso da quello nominato ai sensi dell'articolo 214-*bis*, non intende acquisire il veicolo e la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del Demanio è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. In tali casi, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto al conducente autore della violazione, al proprietario o, in sua vece, ad altro dei soggetti indicati nell'articolo 196, e, in caso di mancata assunzione della custodia decorsi dieci giorni dall'avviso, dispone l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. Dell'avvenuto trasferimento in proprietà è data comunicazione al proprietario del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 213, comma 2-*quater*, ultimo periodo.

4-*quater*. Fuori dei casi indicati dal comma 4-*bis*, nonché dal comma 4-*ter*, dopo il trasferimento di proprietà l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, esibisce l'avvenuto pagamento del premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro. In tali casi l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213.

4-*quinqes*. Le imprese di assicurazione entro 5 giorni lavorativi successivi la stipula o il rinnovo di un contratto di assicurazione di cui al comma 1, comunicano, per via telematica, all'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 225, la targa ovvero il telaio del veicolo oggetto del contratto e la relativa scadenza. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative per disciplinare le modalità di comunicazione».

34-ter. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 34-ter, aggiungere il seguente:

ART. 34-ter.1.

(Misure per la deflazione del contenzioso in materia RC auto).

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola «devono» è sostituita dalla seguente: «possono» e dopo la parola «risarcimento» è inserita la parola: «anche»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile del sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto».

34-ter. 02. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 34-ter, aggiungere il seguente:

ART. 34-ter.1.

1. All'articolo 133 del decreto-legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Al fine di valorizzare la condotta di guida di ogni singolo assicurato, tenendo conto della pregressa condizione risultante della propria classe di merito basata sugli accadimenti sinistrosi causati, la variazione in diminuzione dei premi di cui al comma 1 è collegata al sistema della patente a punti».

2. Con regolamento Isvap, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, le modalità per considerare quale ulteriore elemento di individuazione del coefficiente di rischio di ciascun assicurato anche la valorizzazione del dato risultante dal sistema di punti attribuito ad ogni singola patente ridefinendo il sistema *Bonus/malus* sui nuovi indici.

34-ter. 03. Lulli, Fluvi, Albini, Carella, Causi, Colaninno, D'Antoni, Fadda, Fogliardi, Froner, Graziano, Pizzetti, Marchignoli, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Piccolo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Federico Testa, Vaccaro, Verini, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 34-ter, aggiungere il seguente:

ART. 34-quater.

1. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

34-ter. 04. Lulli, Fluvi, Albini, Carella, Causi, Colaninno, D'Antoni, Fadda, Fogliardi, Froner, Graziano, Pizzetti, Marchignoli, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Piccolo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Federico Testa, Vaccaro, Verini, Vico, Zunino.

ART. 35.

Al comma 1, premettere il seguente:

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, il ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri competenti, procede con proprio decreto, ad una ricognizione del debito effettivo accumulato dalla pubblica amministrazione nei confronti delle imprese fornitrici di beni e servizi. Al fine di fronteggiare la crisi debitoria della pubblica amministrazione, in conformità con quanto determinato ai sensi del predetto decreto, si provvede ad una prima assegnazione di fondi con le modalità di cui ai commi seguenti.

Conseguentemente al comma 1, lettera a);

1) *sostituire le parole:* 2.000 milioni e 700 milioni *con le seguenti:* 2.800 milioni e 900 milioni;

2) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* La dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 è ridotta per l'anno 2012 di 1.000 milioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.

35. 6. Mura, Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è

aggiunta», in fine, il seguente periodo: «Rientrano tra le transazioni commerciali i contratti stipulati a seguito di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi»;

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture *con le seguenti:* transazioni commerciali per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi.

***35. 18.** Ciccanti, Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è aggiunta», in fine, il seguente periodo: «Rientrano tra le transazioni commerciali i contratti stipulati a seguito di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi»;

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture *con le seguenti:* transazioni commerciali per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi.

***35. 5.** Vignali.

Sopprimere i commi 1, 3 e 4.

35. 1. Brugger, Zeller.

Al comma 1, sostituire le parole: per l'acquisizione di *con le seguenti:* relative a lavori.

35. 17. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le imprese creditrici che hanno ricevuto in assegnazione i titoli di cui alla presente lettera possono utilizzare i medesimi titoli per regolare i debiti tributari e non tributari verso la pubblica amministrazione. Le banche e gli istituti di credito con cui queste imprese hanno un contratto di conto corrente in vigore alla data dei 31 dicembre 2011, sono tenute a concedere anticipazioni bancarie sulle assegnazioni di titoli. Il tasso omnicomprensivo annuale su tali anticipazioni non può superare l'IRS ad un anno + il 2 per cento.

***35. 23.** Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, i seguenti periodi: Le imprese creditrici che hanno ricevuto in assegnazione i titoli di cui alla presente lettera possono utilizzare i medesimi titoli per regolare i debiti tributari e non tributari verso la pubblica amministrazione. Le banche e gli istituti di credito con cui queste imprese hanno un contratto di conto corrente in vigore alla data del 31 dicembre 2011, sono tenute a concedere anticipazioni bancarie sulle assegnazioni di titoli. Il tasso omnicomprensivo annuale su tali anticipazioni non può superare l'IRS ad un anno + il 2 per cento.

***35. 11.** Comaroli, Forcolin, Fugatti, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Per provvedere *aggiungere le seguenti:* prioritariamente al pagamenti delle forniture di beni e servizi correlati alla realizzazione degli investimenti per l'Expo 2015 e.

35. 24. Torazzi, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fava.

Al comma 2, sostituire le parole da: 1.000 milioni *fino alla fine del periodo con le seguenti:* 400 milioni mediante riassegnazione previo versamento al bilancio dello Stato di euro 340 milioni delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» e di euro 60 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante dal comma 9 del presente articolo. La lettera b) del comma 17 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio

2011, n. 111. ...Per l'anno 2012, con corrispondente riduzione delle risorse di cui alla citata contabilità speciale 1778 sono stanziati 400 milioni per l'estinzione dei crediti delle imprese fornitrici di beni e servizi resi già resi nei confronti degli enti locali. Le risorse sono attribuite alle Regioni in proporzione alla popolazione residente. Le risorse sono assegnate dalle Regioni di appartenenza prioritariamente alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2010;

b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica.

Conseguentemente, al comma 8, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La suddetta sospensione non si applica agli enti locali e territoriali.

35. 22. Torazzi, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fava.

Al comma 2 primo periodo, sostituire le parole: 1.000 milioni *con le seguenti:* 740 milioni *e sopprimere le parole da:* e di euro 260 *fino alla fine del periodo.*

Conseguentemente sopprimere i commi da 8 a 13.

35. 19. Callegari, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1.000 milioni *con le seguenti:* 800 milioni *e sostituire le parole da:* e di euro 260 *con le seguenti:* e di euro 60.

Conseguentemente al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La suddetta sospensione non si applica agli enti locali e territoriali.

35. 21. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fava, Torazzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1.000 milioni *con le seguenti:* 900 milioni *e sostituire le parole da:* e di euro 260 *con le seguenti:* e di euro.

Conseguentemente, alla fine del comma 8, aggiungere il seguente periodo: La presente disposizione non si applica ai comuni, con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, che hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2010 ed il cui bilancio 2011 presenta un avanzo di gestione.

35. 20. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

Dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

3-ter. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, recante Attuazione della direttiva 2000/135/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sono sostituiti dai seguenti:

«3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, nonché per tutti i contratti aventi ad oggetto la cessione di beni o la fornitura di servizi da parte di una micro o piccola impresa, così come individuata dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti o della prestazione dei servizi, derogabile esclusivamente ai fini di una sua riduzione, e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attività

produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora una delle parti sia una micro o piccola impresa, così come individuata dalla Raccomandazione della Commissione 2003/1361/CE del 6 maggio 2003, recepita dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005.

Sopprimere i commi 6 e 7.

35. 32. Nannicini.

Sopprimere il comma 6.

***35. 36.** Lo Monte, Commercio, Lombardo, Oliveri.

Sopprimere il comma 6.

***35. 33.** Ciccanti, Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Sopprimere il comma 6.

***35. 12.** Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

35. 7. Paladini, Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

Sopprimere i commi da 8 a 13.

***35. 35.** Albini, Cenni.

Sopprimere i commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

***35. 8.** Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

Sopprimere i commi 8, 9 e 10 e 13.

35. 2. Napoli.

Sopprimere il comma 8.

35. 13. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2014 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2013.

35. 9. Mura, Borghesi, Cimadoro.

Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo quanto previsto dal periodo successivo a decorrere dal 1° marzo 2012 ed in deroga da quanto previsto dall'articolo 1, terzo comma, della legge 29 ottobre 1934, n. 720, e successive modificazioni, il tasso d'interesse annuo posticipato da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere dagli enti ed organismi pubblici ai sensi del presente comma è determinato nella misura del tasso di interesse attivo medio lordo praticato dagli istituti di credito a tali enti ed organismi pubblici nel corso dell'anno 2011. Tale tasso medio è determinato dalla Banca d'Italia entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

35. 10. Mura, Borghesi, Cimadoro.

Dopo il comma 8, aggiungere:

«8-bis. La disposizione di cui al comma 8 non opera per gli enti virtuosi, così come individuati ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 98/2011. La disposizione opera nel limite di

2.000 milioni di euro per gli esercizi 2012 e 2013».

35. 16. Bitonci, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 9, sostituire le parole: 29 febbraio 2012 e 16 aprile 2012, rispettivamente, con le seguenti: 31 marzo 2012 e 16 giugno 2012.

35. 31. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 29 febbraio 2012 con le seguenti: 31 marzo 2012.

35. 30. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: 16 Aprile 2012 con le seguenti: 31 Dicembre 2012.

35. 14. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

Al comma 9, secondo periodo sostituire le parole: 16 Aprile 2012 con le seguenti: 16 Giugno 2012.

35. 15. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 9, sopprimere il terzo periodo.

35. 25. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 9, al terzo periodo, sostituire le parole: il 30 giugno 2012 con le seguenti: 365 giorni dalla sottoscrizione dell'investimento.

35. 29. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 9, al terzo periodo, sostituire le parole: sono smobilizzati con le seguenti: possono essere smobilizzati.

35. 26. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 9, al terzo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: entro la fine dell'anno 2012.

35. 28. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 9, al terzo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 30 settembre 2012.

35. 27. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al fine di potenziare le condizioni di solvibilità delle regioni e degli enti locali in crisi di liquidità, mediante l'ottimizzazione dell'impiego delle complessive disponibilità di tesoreria in eccesso, nel rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, per il triennio 2012-2014, anche mediante strumenti di coordinamento del sistema dei pagamenti del settore pubblico allargato, in favore dei predetti enti il temporaneo innalzamento del limite di prelievo, sulla base di motivata valutazione concernente, in particolare, i seguenti elementi forniti dagli enti interessati:

a) lo stato aggiornato dell'illiquidità, comunque derivante per effetto delle pregresse gestioni;

b) la situazione delle obbligazioni in sofferenza cui far fronte;

c) il piano finanziario di rientro del maggior utilizzo, da effettuare nel termine massimo di un quinquennio.

10-ter. 1 maggiori utilizzi di cui al comma 10-bis hanno carattere compensativo e sono pertanto

effettuati nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

***35. 3.** Berruti, Barani.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al fine di potenziare le condizioni di solvibilità delle regioni e degli enti locali in crisi di liquidità, mediante l'ottimizzazione dell'impiego delle complessive disponibilità di tesoreria in eccesso, nel rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, per il triennio 2012-2014, anche mediante strumenti di coordinamento del sistema dei pagamenti del settore pubblico allargato, in favore dei predetti enti il temporaneo innalzamento del limite di prelevamento, sulla base di motivata valutazione concernente, in particolare, i seguenti elementi forniti dagli enti interessati:

- a) lo stato aggiornato dell'illiquidità, comunque derivante per effetto delle pregresse gestioni;
- b) la situazione delle obbligazioni in sofferenza cui far fronte;
- c) il piano finanziario di rientro del maggior utilizzo, da effettuare nel termine massimo di un

quinquennio.

10-ter. I maggiori utilizzi di cui al comma 10-bis hanno carattere compensativo e sono pertanto effettuati nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

***35. 4.** Barani.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Le disposizioni del presente articolo sono valide anche per i professionisti e le società professionali che vantano crediti pregressi nei confronti delle amministrazioni statali.».

35. 34. Mantini, Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

1. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,» sono soppresse e sono sostituite dalle parole: «nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno»;

b) dopo le parole: «possono certificare» sono inserite le seguenti: «, motivando le eventuali ragioni di diniego,»;

c) le parole: «entro il termine di venti giorni» sono sostituite dalle parole: «entro il termine di trenta giorni»;

d) dopo le parole: «legislazione vigente» sono inserite le seguenti: «, ovvero rilevano l'insussistenza o l'inesigibilità del credito»;

e) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni e gli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno, ove non provvedono al pagamento dei crediti secondo i termini previsti indicati nella certificazione, ceduti pro-soluto a banche o ad intermediari finanziari, nell'anno finanziario in cui il credito è divenuto esigibile, sono obbligati ad effettuare il pagamento entro e non oltre il primo trimestre dell'anno finanziario successivo.».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di

attuazione delle disposizioni recate dal comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. All'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-*bis*. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro-soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 9 decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

4. L'obbligo di cui al comma 2-bis dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 3 del presente articolo, trova applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

35. 06. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 35-*bis*.

(«Modifica all'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di elevazione del limite del volume d'affari per l'applicazione delle disposizioni relative al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo»).

Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dai seguenti:

«2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Unione europea prevista dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In attuazione dell'articolo 167-*bis* della medesima direttiva 2006/112/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, sulla base della predetta autorizzazione, la disposizione del citato comma 1 è applicabile fino al limite di un volume di affari di 2 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il predetto limite può essere incrementato sulla base di successive modifiche della normativa dell'Unione europea in materia.

2-*bis*. Ai maggiori oneri conseguenti all'attuazione del comma 2 del presente articolo, valutati in 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, si mediante riduzione della dotazione finanziaria di parte corrente iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, delle missioni di spesa di ciascun ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario dell'università, le risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e le missioni relative al ministero della salute. I ministri competenti, propongono in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli eventuali interventi correttivi alle riduzioni di cui sopra. Il ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al comma 2.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 2009».

35. 02. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 35-bis).

(Certificazione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione).

1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera a) dell'articolo 5 della legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 settembre 1997, pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, ereditari per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e cedere il credito vantato ad un istituto di credito che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell'intero ammontare del credito.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.»

35. 01. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

1. Il secondo comma dell'articolo 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dai seguenti:

«Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso di almeno due dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro trecentomila.»

35. 03. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

1. La partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e il riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo attiene anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

2. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, le parole: « 1° ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2012».

35. 05. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 35-bis.

(Cessione del credito per tributi/imposte dovuti da imprese alle Pubbliche Amministrazioni).

1. Su istanza delle imprese, le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, cedono ad altre pubbliche amministrazioni crediti nei riguardi delle medesime imprese per tributi o imposte loro dovuti nell'ipotesi in cui l'impresa richiedente vanta un credito certo liquido ed esigibile nei riguardi della pubblica amministrazione cessionaria. Quest'ultima opererà, entro e non oltre sessanta giorni, la compensazione tra quanto dovuto all'Impresa ed il credito acquisito per effetto della cessione. La cessione dei crediti tra le pubbliche amministrazioni avverrà senza oneri ulteriori per le parti contraenti rispetto all'ammontare del credito ceduto.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative della presente disposizione.

35.07. Bertolini.

ART. 36.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 36

(Regolamentazione indipendente in materia di trasporti)

1. Al fine di realizzare una compiuta liberalizzazione del mercato dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito denominata «Autorità», e successive modificazioni, avvalendosi di un'apposita sezione distaccata, svolge funzioni di regolamentazione nel settore dei trasporti, promuovendo e garantendo lo sviluppo di:

- a) condizioni concorrenziali nei diversi comparti del trasporto;
- b) condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi nei settori del trasporto autostradale, aeroportuale, portuale, ferroviario, modale o intermodale;
- c) adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi; livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzare gli interessi economico-finanziari degli operatori, tramite il riconoscimento di un'equa remunerazione del capitale investito, con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti.

2. La sezione di cui al comma 1 è costituita attingendo a personale comandato, in numero non superiore alle trenta unità, proveniente dalle amministrazioni competenti nei settori del trasporto indicati al comma 1, lettera b) e caratterizzato da profili professionali individuati dall'Autorità stessa in relazione alle specifiche capacità tecniche.

3. Allo scopo di promuovere la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti e dei consumatori, l'Autorità, previa consultazione pubblica, adotta un'idonea regolamentazione, volta a:

- a) verificare che le condizioni e le modalità di accesso alle infrastrutture e ai mercati da parte dei soggetti esercenti i servizi di trasporto autostradale, aeroportuale, portuale, ferroviario, modale o intermodale rispettino i principi della concorrenza e della trasparenza;
- b) assicurare che la prestazione del servizio di trasporto autostradale, aeroportuale, portuale, ferroviario, modale o intermodale avvenga in condizioni di eguaglianza, nel rispetto delle esigenze

degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili;

c) formulare ai soggetti competenti proposte per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l'attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

d) assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate nella misura utile alla promozione della concorrenza e all'esercizio delle funzioni di regolazione, anche in modo da distinguere i costi e i ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico;

e) garantire un livello adeguato di protezione degli utenti e dei consumatori nei confronti dei fornitori del servizio di trasporto;

f) assicurare che tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi e un adeguato sviluppo degli investimenti;

g) determinare i criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati;

h) svolgere ispezioni presso i soggetti regolati mediante accesso a impianti e a mezzi di trasporto;

i) ordinare la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione economica e con gli impegni assunti dai soggetti regolati;

h) irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità

4. Le sanzioni di cui al comma 2, lettera h) del presente articolo sono determinate in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione.

Q] 5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, lettera h) del presente articolo sono destinati a un fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, infrastrutture e dei trasporti finalizzato all'adozione di iniziative destinate al miglioramento della qualità e della sicurezza dei servizi di trasporto agli utenti e ai consumatori.

6. Alle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per l'Autorità.

36. 2. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Autorità ha sede a Trento».

36. 14. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Autorità ha sede a Trieste».

36. 15. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Autorità ha sede a Venezia».

36. 16. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Autorità ha sede a Genova».

36. 17. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Autorità ha sede a Torino».

36. 18. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Autorità ha sede a Milano».

36. 19. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, al secondo periodo, sostituire le parole: è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con le parole: è definita in Milano.

36. 23. Montagnoli.

al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, terzo periodo, dopo le parole: durata dell'incarico, inserire le seguenti: senza conseguente copertura dei posti resisi vacanti.

36. 26. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, lettera a), comma 1-ter, al penultimo periodo, sostituire la parola: sette con la seguente: cinque.

36. 13. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, , lettera b), dopo le parole: trasporti nazionali e locali, inserire le seguenti: e dopo aver individuato la specifica estensione degli obblighi di servizio pubblico e le modalità di finanziamento dei relativi oneri,.

36. 3. Cimadoro, Borghesi, Barbato, Messina.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera f), ultimo periodo sostituire le parole: massimo, con le seguenti parole: minimo.

***36. 22.** Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera f), ultimo periodo sostituire le parole: massimo, con le seguenti parole: minimo.

***36. 31.** Marsilio.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera f), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorità, qualora all'esito dell'analisi di cui all'articolo 37, comma 1, accerti un palese e continuato malfunzionamento del servizio ne dispone la sostituzione.

36. 30. Garagnani.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo la lettera f), inserire la seguente: f-bis). a vigilare sull'applicazione uniforme del contratto collettivo del settore ferroviario, anche al fine di garantire una corretta e leale concorrenza.

36. 24. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, alla lettera a), capoverso 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g). Con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire, entro il 30 settembre 2012 e con effetto dall'anno successivo, i sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del *price cap*, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a prevedere che le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro abbiano una durata commisurata alle caratteristiche dell'investimento e alla possibilità di una sua remunerazione, tale comunque da non restringere gli spazi di concorrenza; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;».

36. 4. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: con riferimento al trasporto ferroviario regionale, *fino alle seguenti:* per lo svolgimento del servizio.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole:*a prevedere l'introduzione di un apposito telepass «merci deperibili», destinato agli autotrasportatori siciliani, al fine di definire tariffe dedicate che tengano conto della provenienza territoriale marginale e insulare delle merci.

36. 21. Lo Monte, Commercio, Lombardo, Oliveri.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

gg). a garantire la concorrenza del sistema di traghettamento dello Stretto di Messina attraverso la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe imposte dalle società di navigazione che gestiscono il servizio; a garantire le medesime tariffe e le medesime riduzioni di tariffe sia per i vettori che provengono dal continente verso la Sicilia che viceversa; definire criteri e modalità per l'introduzione in tempi brevi di forme di sovvenzione che consentano di compensare i costi aggiuntivi sostenuti dalle imprese siciliane;.

36. 20. Lo Monte, Commercio, Lombardo, Oliveri.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera m), sopprimere le seguenti parole: .Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere obbligatorio e non vincolante da parte dell'Autorità di cui al presente articolo, ad adeguare il servizio dei taxi.

36. 12. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera m), secondo periodo, dopo le parole: preventivo parere, *inserire le seguenti:* obbligatorio e vincolante.

36. 5. Cimadoro, Borghesi, Barbato, Messina.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera m), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) la definizione dei parametri minimi e massimi per l'eventuale incremento del numero delle licenze che i sindaci possono disporre, ove ritenuto necessario, anche in base a un'analisi per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere *una tantum* a favore di coloro che già sono titolari di licenza o utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all'asta delle nuove licenze, oppure attribuendole a chi già le detiene, con facoltà di vendita o affitto, in un termine congruo oppure attraverso altre adeguate modalità;.

36. 7. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera m), numero 1), dopo le parole: l'incremento del numero delle licenze aggiungere le seguenti: in favore di persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data di rilascio della licenza.

36. 11. Galletti, Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 2 » lettera m), dopo le parole: anche ambientali inserire le seguenti: previo parere vincolante ed obbligatorio dei Sindaci che si esprimono a seguito di consultazione delle Associazioni di categoria dei tassisti maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale.

36. 1. Biasotti.

Al comma 2, dopo il numero 3), inserire il seguente:

« 3-bis) a vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro nel settore dei servizi di trasporto ferroviario nazionale;».

36. 9. Cimadoro, Borghesi, Barbato, Messina.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sostituire la lettera n) con la seguente:

n) contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti che violano la disciplina di cui alla lettera m), l'Autorità, nell'ambito delle proprie competenze, può ricorrere al Tribunale amministrativo del Lazio, previo parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate ed un termine per conformarsi.

36. 6. Cimadoro, Borghesi, Barbato, Messina.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo la lettera n), inserire le seguenti:

n-bis) con particolare riferimento alle imprese esercenti attività di noleggio con conducente al fine di migliorare l'offerta all'utenza, la professionalità delle imprese, l'economicità dei servizi nonché il miglioramento delle attività economiche delle imprese nel settore e l'occupazione giovanile;

n-ter) l'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 è sostituito dal seguente:

ART. 3.

(Servizio di noleggio con conducente).

1. Il servizio di noleggio con conducente rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell'articolo 42 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nonché finalizzate ad incentivare lo sviluppo economico delle imprese, nel rispetto dei principi e dei contenuti normativi fissati dall'ordinamento comunitario.

2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

3. La sede del vettore e le rimesse possono essere stabilite anche fuori del territorio del comune che rilascia l'autorizzazione e la prestazione non ha limiti territoriali.

n-quater). L'articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992 n. 21 è sostituito dal seguente:

« 2. La licenza è riferita ad un singolo veicolo o natante mentre l'autorizzazione è riferita ad uno o più veicoli a seconda della necessità di mercato del titolare o delle forme giuridiche di cui al precedente articolo 7. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore

della presente legge.»

n-quinquies) Il comma 1-*quater* dell'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito con modificazioni nella legge n. 14 del 27 febbraio 2009 è abrogato.

36. 8. Monai, Barbato.

Al comma 1, lettera a) capoverso «8», dopo la lettera n), inserire la seguente:

m) a monitorare la quantità e l'efficacia dei controlli effettuati dalla polizia stradale sugli automezzi adibiti al trasporto di merci su strada, in particolare un omogeneo bilanciamento fra i controlli effettuati sui vettori italiani e su quelli stranieri, anche intervenendo presso le amministrazioni coinvolte per la convocazione di un tavolo di concertazione fra i soggetti interessati, al fine di garantire condizioni eque e non discriminatorie per la libera concorrenza nel settore dell'autotrasporto.

36. 29. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. (semplificazioni in materia di certificazione dei requisiti psico-fisici per la conduzione di ciclomotori). – 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, recante «Nuovo Codice della Strada», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 116, comma 1-*quater*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'accertamento dei predetti requisiti può essere eseguito, in alternativa alle figure mediche previste dall'articolo 119, comma 2, anche dal medico di medicina generale.»

2. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59 in materia di attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all'articolo 7 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 2. All'articolo 119, comma 2, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 20 aprile 1992 n. 285, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente di categoria AM potrà, in alternativa a quanto disposto dal presente comma, essere eseguito anche dai medico di medicina generale».

36. 27. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis) al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'alinea è sostituita dal seguente: «4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato dai soggetti di cui al comma 2, previa documentazione sanitaria rilasciata da un medico del servizio sanitario nazionale o da una struttura sanitaria nazionale, nei riguardi:».

Conseguentemente, il primo e il secondo periodo del comma 5 del medesimo decreto legislativo sono sostituiti con i seguenti:

«5. Per i soggetti di cui al comma 4, l'ufficio della unità sanitaria locale che ha effettuato gli accertamenti, comunica il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. L'unità sanitaria locale comunica altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto dei nuovi termini di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali.»

36. 28. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis) All'articolo 119, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quarto periodo è sostituito dal seguente: In tutti i casi tale accertamento viene effettuato dai medici di cui al presente comma presso il proprio studio oppure tramite la struttura di appartenenza, un'autoscuola o un soggetto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

36. 25. Montagnoli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis) All'articolo 97, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole da: *che a regolamento sono sostituite dalle seguenti:* nonché consentite, con specifiche modalità previste dal regolamento,.

36. 32. Montagnoli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis) Al comma 2 dell'articolo 164 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: , se costituito da cose indivisibili, *sono soppresse.*

36. 33. Gidoni, Desiderati.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis) Il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abolito. I compiti e le funzioni attribuiti al pubblico registro automobilistico sono assorbiti dall'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada.

Il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 è soppresso.

36. 34. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis) Analogamente al servizio taxi, anche per gli altri servizi, che costituiscono il trasporto pubblico non di linea, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 21 del 1992, l'Autorità provvede a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta, delle tariffe e della qualità delle prestazioni, alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti ed evitare distorsioni di mercato. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorità di cui al presente articolo, ad adeguare il servizio, nel rispetto dei principi, stabiliti dal presente articolo.

36. 35. Di Biagio.

Dopo l'articolo 36 inserire il seguente:

ART. 36-bis.

(Nuove disposizioni in materia di sviluppo e liberalizzazione del mercato dell'autotrasporto, nonché istituzione della Banca dati nazionale dell'autotrasporto).

1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del

gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli.

2. L'Osservatorio, con riferimento alle tipologie di veicoli, determina mensilmente la quota, espressa in percentuale, delle oscillazioni del costo medio del carburante per chilometro di percorrenza e la relativa incidenza sul mercato.

3. Nell'ambito del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi, al fine di garantire un'equa corresponsione del corrispettivo del trasporto, qualora il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza subisca un'oscillazione, individuata ai sensi del comma 2, non inferiore al 10 per cento, si applica di diritto al contratto di autotrasporto, la clausola di eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all'articolo 1467 del codice civile;

b) i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies sono abrogati.

2. *La lettera b) del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogata.*

3. L'Albo nazionale degli autotrasportatori, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestisce e aggiorna gli albi locali degli autotrasportatori.

4. A decorrere dall'anno 2012, una quota delle risorse non inferiore a 100 milioni di euro, stabilita annualmente dalle leggi di stabilità e di bilancio per il perseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, è destinata a sostenere l'adozione di misure volte a promuovere il perfezionamento di operazioni di aggregazioni o fusioni tra imprese di autotrasporto.

5. Le misure di cui al comma 4 possono consistere:

a) nella concessione di sgravi fiscali o contributivi legati all'incremento della base occupazionale dell'impresa;

b) nel riconoscimento di agevolazioni fiscali nei confronti delle imprese che, a seguito del perfezionamento delle operazioni di aggregazione o di fusione, hanno assorbito nell'ambito della propria compagine societaria soggetti che escono dal mercato o che esercitano l'attività in conto proprio;

c) nella progressiva riduzione dell'IRAP.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi di stabilità e di bilancio, sono stabiliti le modalità applicative del comma 10-*sexies*, i criteri per l'individuazione dei beneficiari e i criteri di riconoscimento delle misure di cui al presente articolo. In ogni caso le misure di cui al presente articolo devono essere concesse in modo proporzionale all'incremento dimensionale delle imprese realizzato a seguito delle operazioni di aggregazione o di fusione e, in particolare, avendo riguardo al numero dei veicoli posseduti da ciascuna impresa prima della conclusione dell'operazione stessa, purché il numero finale dei veicoli non risulti inferiore alle dieci unità.

7. A decorrere dall'anno 2012, una quota delle risorse non inferiore a 25 milioni di euro, stabilita annualmente dalle leggi di stabilità e di bilancio per il perseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, è destinata a sostenere le imprese che intendano dotarsi di dispositivi tecnologici che consentano la tracciabilità dei percorsi e la gestione satellitare delle flotte. A tal fine è attribuito un contributo, nella forma di credito di imposta, pari al 50 per cento del costo sostenuto per l'installazione dei localizzatori satellitari e al 30 per cento del costo di abbonamento del servizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi di stabilità e di bilancio sono determinati i criteri applicativi della disciplina di cui al presente comma.

8. È istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Banca dati nazionale dell'autotrasporto, di seguito denominata «Banca».

9. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalità di funzionamento della Banca, la modalità di

accesso, l'inserimento in essa dei dati relativi alle imprese di autotrasporto, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese stesse. Sono altresì stabiliti i casi e le modalità di cancellazione dalla Banca dei dati relativi alle imprese.

10. La Banca, anche attraverso l'ausilio di organismi accreditati specializzati nella tracciabilità dei percorsi e nella gestione satellitare delle flotte, consente alle Forze dell'ordine e agli operatori del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aumentare i livelli di controllo ai fini della sicurezza e della trasparenza del mercato, nonché per limitare la diffusione del cabotaggio abusivo sul territorio nazionale.

11. La Banca fornisce altresì un rating, anche di merito creditizio, alle imprese di autotrasporto che operano sul territorio nazionale nel pieno rispetto della normativa dell'Unione europea e interna.

12. Dopo il primo comma dell'articolo 1696 del codice civile è inserito il seguente:

1-bis. «Nell'ipotesi di cui al primo comma, l'indennizzo è calcolato in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore la ha ricevuta e il limite di responsabilità è stabilito in 8,33 diritti speciali di prelievo per ogni chilogrammo lordo di merce trasportata».

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 126 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante le maggiori entrate conseguenti all'applicazione del successivo comma 14.

14. Gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente, inclusi i costi burocratici connessi all'erogazione di detti trasferimenti, sono ridotti di un importo pari a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

36. 01. Borghesi, Barbato.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

1-bis. All'articolo 29 comma 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: 1° gennaio 2012, sono sostituite dalle parole: 1° gennaio 2013;

b) dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 inserire le seguenti parole: con esclusione delle disposizioni del Capo secondo.

36. 02. Zazzera, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

(Continuità degli interventi in favore dell'emittenza televisiva locale).

1. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera b), decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111., è sostituito dal seguente: «Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui al primo periodo che residuino sono mantenute a bilancio e sono erogate aggiuntivamente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, secondo la seguente ripartizione:

50 milioni di euro come misura di sostegno per l'anno 2011;

50 milioni di euro come misura di sostegno per l'anno 2012;

Le somme rimanenti come misura di sostegno per l'anno 2013».

36. 03. Zazzera, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

1. All'articolo 1 comma 13 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come successivamente modificato, dopo il periodo: «La quota parte di proventi eccedenti i 2.400 milioni di euro può essere versata in tre rate annuali di pari importo a decorrere dall'anno 2012» aggiungere il seguente periodo: «A valere su tali proventi eccedenti, una quota non inferiore a 240 milioni di euro viene destinata al sistema televisivo locale, ad indennizzo del complessivo depauperamento delle risorse radioelettriche di cui al comma 8: tale quota verrà distribuita attraverso gli stessi criteri e le stesse modalità previsti dal decreto 5 novembre 2004, n. 292, recante il Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni».

36. 04. Zazzera, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

1. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante nella forma della trasmissione di programmi in contemporanea, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali.

36. 05. Zazzera, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

1. All'articolo 490 del codice di procedura civile., dopo le parole: «forme della pubblicità commerciale» aggiungere il seguente periodo: «Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile).

36. 06. Zazzera, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 36 inserire il seguente:

ART. 36-bis.

1. Tutte le frequenze digitali previste in favore delle reti televisive nazionali dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle per le quali verrà indetta asta pubblica, dovranno assicurare una copertura della popolazione nazionale non superiore all'80 per cento. La restante copertura delle stesse frequenze verrà destinata alle emittenti televisive locali in quelle regioni nelle quali si pongono particolari problemi di interferenze con le frequenze degli Stati esteri e nelle quali operano televisioni locali in numero rilevante.

36. 07. Zazzera, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

(Continuità degli interventi in favore dell'emittenza televisiva locale).

1. Al comma 8-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole «Interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione.» aggiungere il seguente periodo: «Una quota pari a 40 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo dell'articolo 33 comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183 per l'anno 2012, ed una ulteriore quota di 40 milioni di euro per l'anno 2013, sono destinate alle misure di sostegno annualmente previste in favore dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993 n. 422».

36. 08. Zazzera, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

(Continuità degli interventi in favore dell'emittenza televisiva locale).

1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.

2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014, a parte le ripartizioni di quote di competenza degli anni precedenti.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 36 milioni di euro nel 2011 e a 41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante proporzionale aumento delle aliquote sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcol etilico, di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tale da assicurare un maggiore gettito pari a 41 milioni di euro in ragione d'anno.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

36. 09. Zazzera, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

(Riforma della disciplina giuridica dei veicoli).

1. Con Regolamento da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riformata la disciplina, nonché individuati i documenti e le procedure, per la circolazione giuridica e amministrativa dei veicoli. Tale regolamento indica inoltre la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, data dalla quale viene inoltre soppresso il pubblico registro automobilistico (PRA) e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili.

2. Il personale dei PRA, senza pregiudizio per lo status maturato fino alla soppressione, passa ad altre Pubbliche Amministrazioni secondo il piano stabilito dal Dipartimento funzione pubblica,

sentite le organizzazioni sindacali.

36. 010. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

(Carta di circolazione e archivio unico del veicoli).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unico documento del veicolo diventa la carta di circolazione di cui alla direttiva 1999/37/CE, e i mutamenti riguardanti l'intestazione dei veicoli, secondo quanto previsto in materia dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli medesimi, si registrano in un unico archivio di Stato. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'implementazione dell'archivio unico di Stato di cui al periodo precedente con i dati di quello previsto dall'articolo 225, comma 1, lettera *b*) e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Con il medesimo decreto sono disciplinate la gestione ed il funzionamento dell'archivio stesso, nonché l'assetto del personale centrale e periferico delle strutture pubbliche interessate o, comunque, coinvolto a seguito della sua istituzione.

36. 011. Montagnoli.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, dopo le parole: «e gli altri enti locali» sono aggiunte le seguenti: «per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia».

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni:

a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del Libro VI-Titolo I del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) concernenti il personale navigante, anche ai fini della istituzione di specifici titoli professionali per il trasporto pubblico locale lagunare;

b) modifica, secondo criteri di semplificazione, il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando l'ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare.

3. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, è emanata la normativa tecnica per la progettazione e costruzione delle unità navali adibite al servizio di trasporto pubblico locale lagunare.

36. 012. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

ART. 36-bis.

1. All'articolo 214-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «ART. 214-ter. (Destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati)»;

b) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «sono assegnati» sono inserite le seguenti: «dal prefetto»;

2) l'ultimo periodo è sostituito dai seguente: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213 e 214-bis.»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai veicoli sequestrati che non siano stati affidati all'autore della violazione, al proprietario o ad altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196. La domanda di assegnazione del veicolo deve essere presentata entro dieci giorni dal provvedimento di sequestro».

36. 013. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART. 37.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: processi di liberalizzazioni, inserire le seguenti: comunque non superiore ad un anno.

Conseguentemente, sostituire il terzo periodo con il seguente: In esito all'analisi, l'Autorità predispose, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, una relazione da trasmettere al Governo e al Parlamento e definisce, entro sessanta giorni, dalla trasmissione della medesima relazione i criteri per procedere alla separazione societaria tra il gestore della rete ed il gestore del servizio.

37. 3. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2012.

***37. 4.** Lovelli.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2012.

***37. 1.** Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di assicurare l'effettivo e pieno rispetto del principio di reciprocità, le imprese ferroviarie aventi sede all'estero o loro partecipate, e che esercitano servizi ferroviari sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, sono soggette, relativamente alle regole e procedure di accesso e di utilizzo dell'infrastruttura e degli impianti ferroviari, alle stesse limitazioni e vincoli cui sono sottoposte le imprese italiane nei territori dei rispettivi Paesi. Su richiesta del gestore dell'infrastruttura nazionale, o eventualmente d'ufficio, l'Ufficio di Regolazione dei Servizi Ferroviari verifica la sussistenza delle limitazioni e dei vincoli di cui al precedente periodo e adotta, se del caso, le relative decisioni.

1-ter. La contrattualizzazione, a cura del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, dei servizi richiesti dalle imprese ferroviarie oggetto di verifica da parte dell'Ufficio di Regolazione dei Servizi Ferroviari ai sensi del precedente comma e ai sensi dell'articolo 59 della legge 99/2009, è subordinata alla specifica decisione, effettuata *ex ante*, dell'organismo medesimo.

37. 5. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Sopprimere il comma 2.

37. 6. Lo Monte, Commercio, Lombardo, Oliveri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il comma 3-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge n.138 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n.148 del 2011 è abrogato.

37. 2. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) la lettera b-*bis* è soppressa.

37. 7. Raisi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. È abolita la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2009, riguardante l'individuazione degli impianti e scali funzionali alla operatività del trasporto merci sulla rete ferroviaria italiana.

37. 8. Raisi, Toto.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 59, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è soppresso.

37. 9. Lovelli.

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Disposizioni in materia di trasporto per i veicoli a metano, GPL ed altri veicoli ecologici).

1. All'articolo 167 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni del comma 2»;

b) dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni del comma 3»;

c) alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al precedente comma 2-*bis*: in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-*bis* per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato.»;

d) dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis*. Per i veicoli di cui al comma 2-*bis* l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione».

2. All'articolo 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7-bis è abrogato.

3. Le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti e istituzioni da esse indipendenti o controllate e i gestori di servizi di pubblica utilità, al momento della sostituzione del rispettivo parco autoveicoli, prevedono due lotti merceologici specifici distinti per i veicoli alimentari a metano e per i veicoli a GPL.

37. 02. Biasotti.

Dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:

ART. 37-bis.

(Misure per favorire la concorrenza nelle settore delle nuove concessioni autostradali).

1. L'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è soppresso.

37. 03. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

ART. 37-bis.

(Sterilizzazione aumento prezzi carburanti).

1. Al fine di calmierare gli aumenti del prezzo finale dei carburanti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emana il decreto di cui all'articolo 1, comma 290 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Ogni tre mesi, a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, procede alla verifica dell'incremento del prezzo finale dei carburanti e procede, se del caso, all'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 290 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

37. 04. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

ART. 37-bis.

(Indipendenza di Rete ferroviaria italiana s.p.a. dalle imprese operanti nel settore dei trasporti).

1-bis. Al fine di consentire il raggiungimento di una piena autonomia ed indipendenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sul piano giuridico, organizzativo e decisionale, dalle imprese operanti nel settore dei trasporti, come previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni, recante l'attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, le azioni della società Rete ferroviaria italiana sono cedute al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

1-ter. Rimangono impregiudicati in capo a Rete ferroviaria italiana s.p.a. gli effetti del provvedimento di concessione di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138/T, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del predetto

decreto.

37. 05. Raisi, Toto.

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

ART. 37-bis.

(Trasparenza dei conti delle imprese ferroviarie).

1. I costi dell'infrastruttura ferroviaria e i relativi conti dei diversi settori del trasporto ferroviario, sono tenuti in modo da permettere la verifica e il divieto di trasferire a un altro settore di attività le entrate derivanti dai diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura.

2. L'impresa ferroviaria destinataria di fondi pubblici erogati per la prestazione dei servizi di trasporto è tenuta alla separazione contabile nei diversi settori di attività.

3. I fondi pubblici erogati per le attività relative alla prestazione di servizi di trasporto devono figurare separatamente, per ciascun contratto di servizio pubblico, nella pertinente contabilità relativa alle attività dell'impresa ferroviaria. A tale fine, il gestore dell'infrastruttura pubblica i dati concernenti le sue entrate, indicando quelle provenienti da fondi pubblici e quelle provenienti dai diritti di accesso alle linee, nonché gli investimenti nella manutenzione e nel rinnovamento delle infrastrutture ferroviarie.

37. 06. Raisi, Toto.

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

ART. 37-bis.

(Misure per il trasporto pubblico locale per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale).

All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «tranviarie e filoviarie» sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale;».

37. 07. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

ART. 37-bis.

(Misure per il trasporto di veicoli adibiti a servizio di linea).

All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sostituire le parole: 18 sono sostituite dalle seguenti: 18,75.

37. 01. Biasotti, Tullo.

ART. 38.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per un periodo transitorio di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a regolarizzare, con oneri a proprio carico, su richiesta degli interessati, in conformità e nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, eventuali pendenze in merito a edifici o manufatti di qualsiasi specie posti lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero e relativi accessi a distanza inferiore a quella minima prevista dalla previgente normativa, a condizione che venga comunque garantita la sicurezza stradale.

38. 1. Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.
(Fasce di rispetto delle strade).

1. Le distanze previste dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere ridotte per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, qualora resistente struttura autostradale corra ad una quota superiore rispetto al piano urbanizzato e quando il tessuto urbano sottostante sia già dotato di viabilità ordinaria difficilmente modificabile.
38. 01. Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.
(Fasce di rispetto delle strade).

1. Le distanze previste dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere ridotte per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, nel caso in cui resistente struttura autostradale insista in ambito urbano con territori fortemente caratterizzati dalla presenza di infrastrutture sostanzialmente immutabili.
38. 02. Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

L'articolo 208 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, limitatamente alle quote dei proventi destinate al potenziamento dei servizi di Polizia locale, finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, sono da intendersi escluse dal tetto disposto dall'articolo 76, comma 7, primo periodo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni. In quanto non producono aumenti di spesa del personale.
38. 04. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:
«23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse da quella prevista dall'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'ente è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di

autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente».

Conseguentemente, la ritenuta a titolo d'imposta sulle plusvalenze derivanti dalle operazioni di acquisto e di vendita concluse nella medesima giornata (ed operazioni intraday) effettuate su titoli azionari e valute è applicata nella misura del 30 per cento.

38. 3. Montagnoli.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.
(Servizi di tesoreria e di cassa).

1. I Comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti possono affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa, in deroga a quanto disposto dall'articolo 210 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla società Poste Italiane S.p.A.

38. 05. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

In deroga all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, le aziende possono effettuare modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei propri fabbricati, ovvero modificare la destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa senza comunicazioni preventive, se le modifiche sono compatibili con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.

6-ter. Entro il 30 novembre di ogni anno è fissato il termine per comunicare, anche in via telematica, alle amministrazioni competenti le eventuali modifiche apportate, contestualmente al pagamento degli eventuali oneri dovuti, inviando, altresì idonea certificazione rilasciata da professionista abilitato attestante la compatibilità con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti di cui al comma 1.

6-quater. Ai fini dell'attribuzione della categoria catastale, i locali adibiti ad abitazione del custode sono accertati unitamente alla consistenza dell'azienda.

6-quinquies. La deroga di cui al comma 1 non si applica nei casi in cui sugli immobili, i fabbricati o le aree interessate sussistano eventuali vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

6-sexies. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: «termine fissato» sono aggiunte le seguenti: «non superiore a quindici giorni»;

b) al comma 8 è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Il silenzio-assenso si intende, altresì, formato, nel caso in cui sia stata disposta l'integrazione documentale di cui al comma 5 in mancanza dei presupposti o delle formalità ivi indicati, alla scadenza del termine di novanta giorni, ovvero di centocinquanta giorni nei casi contemplati dal comma 7, dalla presentazione della domanda, salvo quanto previsto dal comma 4.

38. 06. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

1. L'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, limitatamente alle quote dei proventi destinate al potenziamento dei servizi di Polizia locale, finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, sono da intendersi escluse dal tetto disposto dall'articolo 76, comma 7, primo periodo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni, in quanto non producono aumenti di spesa del personale.

38. 07. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 39.

Al comma 1, lettera d-bis), dopo le parole: gli edicolanti, inserire le seguenti: possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e.

* **39. 1.** Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Al comma 1, lettera d-bis), dopo le parole: gli edicolanti possono, inserire le seguenti: rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono altresì.

* **39. 3.** Rondini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera *d-ter*) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto e nel rispetto della periodicità del prodotto editoriale»;

2) alla lettera *d-quinquies*) sostituire le parole: «sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge» con le seguenti: «sono annullabili con norma di legge».

39. 4. Libè, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, dopo la lettera d-quinquies), aggiungere la seguente:

d-sexies) sono vietate le vendite di quotidiani e periodici sottocosto.

39. 6. Del Tenno.

Al comma 1, dopo la lettera d-quinquies, aggiungere la seguente:

d-sexies) anche in mancanza di un accordo scritto, i rapporti fra distributori ed edicolanti sono soggetti all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192. I comportamenti posti in essere da qualsivoglia operatore allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo agli edicolanti integrano abuso di dipendenza economica.

39. 5. Del Tenno.

Sopprimere i commi 2 e 3.

* **39. 7.** Carlucci, Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Sopprimere i commi 2 e 3.

* **39. 8.** De Biasi, Levi.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «nel settore della tutela», inserire le seguenti: «dei diritti d'autore e»;

b) dopo le parole: «l'attività di amministrazione e intermediazione», inserire le seguenti: «dei diritti d'autore e».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la parola: connessi.

Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere la seguente parola: connessi.

39. 2. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Al comma 1, lettera d-quinquies, aggiungere in fine il seguente periodo: Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da emanarsi di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sono individuati i criteri e le modalità applicative del presente articolo con particolare riferimento al concreto rispetto dei principi sul pluralismo informativo.

39. 9. Rivolta.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Misure per favorire la diffusione nazionale dell'emittenza radiotelevisiva locale).

1. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.000 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione.

* **39. 052.** Misiti, Miccichè, Fallica, Grimaldi, Iapicca, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Misure per favorire la diffusione nazionale dell'emittenza radiotelevisiva locale).

1. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.000 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione.

* **39. 024.** Carlucci, Galletti, Rao, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Misure per favorire la diffusione nazionale dell'emittenza radiotelevisiva locale).

1. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.000 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di

programmazione.

* **39. 045.** Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Misure per favorire la diffusione nazionale dell'emittenza radiotelevisiva locale).

1. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.000 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione.

* **39. 017.** Losacco, Giacomelli, Servodio.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Misure per favorire la diffusione nazionale dell'emittenza radiotelevisiva locale).

1. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.000 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione.

* **39. 01.** Fitto, Barba, Bruno, D'Alessandro, De Camillis, Di Cagno Abbrescia, Distaso, Fucci, Lazzari, Lisi, Mannucci, Moles, Antonio Pepe, Savino, Sbai, Sisto, Taddei, Vitali.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Finanziamento del sistema televisivo locale).

1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.

2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote relative agli anni precedenti, ancora da ripartire, almeno 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e a 160 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21

febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**** 39. 04.** Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Finanziamento del sistema televisivo locale).

1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.

2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote relative agli anni precedenti, ancora da ripartire, almeno 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e a 160 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**** 39. 031.** Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Finanziamento del sistema televisivo locale).

1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.

2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2011, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 160 milioni di euro a decorrere dal 2014, si

provvede, quanto all'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti e indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, quanto agli anni 2012 e successivi, mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **39. 053.** Grimaldi, Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Finanziamento del sistema televisivo locale).

1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.

2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2011, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 160 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede, quanto all'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti e indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, quanto agli anni 2012 e successivi, mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **39. 025.** Carlucci, Galletti, Rao, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Finanziamento del sistema televisivo locale).

1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.

2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2011, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 160 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede, quanto all'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti e indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, quanto agli anni 2012 e successivi, mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **39. 016.** Losacco, Giacomelli, Servodio.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Finanziamento del sistema televisivo locale).

1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.

2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2011, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 160 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede, quanto all'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti e indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, quanto agli anni 2012 e successivi, mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di

incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **39. 051.** Dozzo, Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Grimoldi, Fedriga, Consiglio, Pini, Stucchi, Vanalli, Nicola Molteni, Volpi, Bitonci, Montagnoli.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Finanziamento del sistema televisivo locale).

1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dai canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.

2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2011, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 160 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede, quanto all'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti e indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, quanto agli anni 2012 e successivi, mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **39. 02.** Fitto, Barba, D'Alessandro, De Camillis, Di Cagno Abbrescia, Distaso, Fucci, Lazzari, Lisi, Mannucci, Moles, Pepe Antonio, Savino, Sbai, Sisto, Taddei, Vitali.

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

ART. 39-bis.

(Defiscalizzazione delle misure di compensazione alle TV Locali).

La plusvalenza derivante dall'incasso della misura economica di natura compensativa di cui all'articolo 1, comma 9 della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

39. 043. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

ART. 39-bis.

(Defiscalizzazione delle misure di compensazione alle TV Locali).

La plusvalenza derivante dall'incasso della misura economica di natura compensativa di cui all'articolo 1 comma 9 della legge 13 dicembre 2010 n. 220, non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, in quanto esente, qualora e nella misura in cui, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi dell'esercizio del loro conseguimento, l'Operatore di Rete effettui investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali ovvero sottoscriva o acquisti partecipazioni in società che svolgano attività nel settore televisivo.

39. 044. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

ART. 39-bis.

(Piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre).

1. In ragione del preminente interesse generale dell'utenza televisiva, il piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre di cui all'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, e successive modificazioni viene definito come previsto dalla deliberazione n. 366/10/CONS del 15 luglio 2010, della Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* parte prima, serie generale n. 185 del 10 agosto 2010.

39. 032. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

ART. 39-bis.

(Servizio pubblico radiotelevisivo).

1. Entro il 30 giugno 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 marzo 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda.

2. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2012. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti.

Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

39. 033. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Grimoldi.

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

ART. 39-bis.

(Liberalizzazione del prezzo dei libri).

1. L'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n.62 e l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n.99, convertito in legge dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come modificato dai decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, convertito in legge dalla legge 24 novembre 2003, n. 335, sono abrogati.

39. 054. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Liberalizzazione nel settore dell'editoria on-line).

Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa, ogni impresa che svolga attività commerciale anche al dettaglio o esclusivamente *on line*, per quanto concerne il settore dell'editoria, può decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare sconti o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l'entità delle riduzioni.

39. 03. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

1. Ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, il libro, anche se fissato su supporto diverso da quello cartaceo e/o distribuito attraverso piattaforma telematica, sconta sempre la medesima imposta».

39. 011. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Misure per la promozione della vendita di libri su supporto elettronico o acquistati mediante piattaforme di commercio elettronico).

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 27 luglio 2011, n. 128, le parole: «compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività di commercio elettronico» sono sostituite dalle seguenti: «esclusa la vendita per corrispondenza che abbia luogo mediante attività di commercio elettronico».

2. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola «libri», aggiungere le seguenti: «anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica».

3. All'onere derivante dal comma precedente, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

* **39. 014.** Raisi.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Misure per la promozione della vendita di libri su supporto elettronico o acquistati mediante piattaforme di commercio elettronico).

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 27 luglio 2011, n. 128, le parole: «compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività di commercio elettronico» sono sostituite dalle seguenti: «esclusa la vendita per corrispondenza che abbia luogo mediante attività di commercio elettronico».

2. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola «libri», aggiungere le seguenti: «anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica».

3. All'onere derivante dal comma precedente, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

* **39. 034.** Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Grimoldi.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

ART. 39-bis.

(Agevolazioni IVA per l'editoria digitale).

1. Al fine di eliminare effetti distorsivi nel mercato editoriale ed in particolare di sviluppare il mercato digitale editoriale, ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, il libro, anche se fissato su supporto diverso da quello cartaceo e/o distribuito attraverso piattaforma telematica, sconta sempre la medesima imposta.

39. 08. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(IVA sui libri elettronici).

1. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: «libri», aggiungere le seguenti: «anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica».

2. All'onere derivante dal comma precedente, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e

speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

39. 015. Raisi.

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

ART. 39-bis.

(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

All'articolo 71-*quinquies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I titolari dei diritti sono altresì tenuti a rimuovere tali misure, su espressa richiesta di una delle istituzioni di cui all'articolo 68, comma 2, o all'articolo 69, comma 1, o all'articolo 69-*bis*, per consentire l'esercizio delle eccezioni ivi previste.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. In ogni caso i titolari dei diritti sono tenuti, anche solo temporaneamente, a rimuovere o ad autorizzare la rimozione delle misure di protezione di cui all'articolo 102-*quater* per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui al presente capo, su espressa richiesta dei beneficiari, a condizione che questi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o che vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-*bis* e 71-*quater*; compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.»;

3) al comma 3 le parole: «avvenga sulla base di accordi contrattuali» sono sostituite dalle seguenti: «all'opera protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 02-*quater* è consentito sulla base di accordi contrattuali».

39. 046. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

Alla legge del 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) gli articoli 171-*septies* e 181-*bis* sono abrogati;

2) all'articolo 171-*bis* al comma 1, le parole: «contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono soppresse;

3) al comma 2, le parole: «su supporti non contrassegnati SIAE», sono soppresse;

4) all'articolo 171-*ter*, comma 1, la lettera *d*) è abrogata;

5) all'articolo 171-*sexies*, comma 2, le parole: «ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato a opera diversa», sono soppresse.

* **39. 020.** Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

1. Al fine di eliminare barriere commerciali e distorsioni della concorrenza nella circolazione di contenuti a carattere culturale, fermo restando la necessità di contrasto alla contraffazione, alla legge del 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) gli articoli 171-*septies* e 181-*bis* sono abrogati;
 - 2) all'articolo 171-*bis* al comma 1, le parole: «contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono soppresse;
 - 3) al comma 2, le parole: «su supporti non contrassegnati SIAE», sono soppresse;
 - 4) all'articolo 171-*ter*, comma 1, la lettera *d*) è abrogata;
 - 5) all'articolo 171-*sexies*, comma 2, le parole: «ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato a opera diversa», sono soppresse.
- * **39. 05.** Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera effettuata gratuitamente nei locali di una biblioteca per finalità di valorizzazione e di promozione del patrimonio culturale dello Stato».
2. All'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
2-bis. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico l'inserimento, nei repertori e nei cataloghi delle biblioteche accessibili tramite rete pubblica, di elementi paratestuali o di parti non essenziali dell'opera, purché effettuato nell'ambito dell'attività di valorizzazione al solo scopo di migliorarne la descrizione e la segnalazione.
3. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:
 2. È libera la riproduzione, con qualsiasi mezzo, di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico, negli istituti di istruzione, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, nelle discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto;
 - b)* il comma 3 è sostituito dal seguente:
 3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, la riproduzione per uso personale è consentita nei limiti del quindici per cento dell'opera complessiva o di ciascuna annata di periodico, escluse le inserzioni pubblicitarie;
 - c)* al comma 4, le parole: «per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione» sono sostituite dalle seguenti: «idonei alla riproduzione di cui al comma 3»;
 - d)* il comma 5 è sostituito dal seguente:
 5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte con qualsiasi mezzo all'interno delle stesse, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal comma 3 del presente articolo con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-*ter*, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-*ter*, Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche o dagli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al citato comma 3 non si applicano alle edizioni esaurite in commercio.
 4. L'articolo 69 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«ART. 69. – *I.* Il prestito eseguito dalle biblioteche pubblicamente accessibili e dalle discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici, avente ad oggetto esemplari di opere esistenti presso le istituzioni suddette, ovvero, nel caso di opere non fissate su un supporto materiale, la messa a

disposizione per la consultazione non contemporanea da parte di singoli utenti individuati, inclusa quella nel luogo e nel momento scelti, per un tempo determinato, ai fini esclusivi di promozione culturale e di studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto. Le opere cinematografiche o audiovisive o le sequenze di immagini in movimento, sonore o meno, possono essere prestate decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle opere e delle sequenze di immagini. Tale limite non si applica nel caso di allegati a opere a stampa.

2. Per i prestiti effettuati dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, fatta eccezione per quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e dalle biblioteche di istituti e scuole di ogni ordine e grado, è dovuto un equo compenso; a tal fine è istituito, a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per il diritto di prestito pubblico. I criteri per la ripartizione di tale Fondo da parte della SIAE tra gli aventi diritto e per la determinazione della provvigione spettante alla stessa società per l'opera di ripartizione, da prelevare a valere sulle risorse del Fondo medesimo, sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate.

3. Per preservare l'opera o l'esemplare originale dal deterioramento, e comunque in caso di obsolescenza tecnologica del supporto originale, è consentito, agli istituti e nei modi di cui all'articolo 68, comma 2, il prestito o la messa a disposizione del pubblico di una riproduzione dell'opera o dell'esemplare, purché tale copia sia l'unica messa a disposizione degli utenti in sostituzione dell'esemplare originale.

5. L'articolo 71-ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«ART. 71-ter. – 1. È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su postazioni dedicate situate nei locali delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari accessibili al pubblico, negli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni.

2. Previo accordo con le associazioni delle categorie interessate, è libera la comunicazione o la messa a disposizione, in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di edizioni non più in commercio, effettuata da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei e archivi a scopo di ricerca o di attività privata di studio, decorso un termine non inferiore a cinque anni dalla data di pubblicazione».

6. All'articolo 71-quinquies della Legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I titolari dei diritti sono altresì tenuti a rimuovere tali misure, su espressa richiesta di una delle istituzioni di cui all'articolo 68, comma 2, o all'articolo 69, comma 1, o all'articolo 69-bis, per consentire l'esercizio delle eccezioni ivi previste;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. In ogni caso i titolari dei diritti sono tenuti, anche solo temporaneamente, a rimuovere o ad autorizzare la rimozione delle misure di protezione di cui all'articolo 102-quater per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui al presente capo, su espressa richiesta dei beneficiari, a condizione che questi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o che vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater; compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto;

c) al comma 3 le parole: «avvenga sulla base di accordi contrattuali» sono sostituite dalle seguenti: «all'opera protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater è consentito sulla base di accordi contrattuali».

39. 019. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera effettuata gratuitamente nei locali di una biblioteca per finalità di valorizzazione e di promozione del patrimonio culturale dello Stato»;

b) all'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

2-bis. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico l'inserimento, nei repertori e nei cataloghi delle biblioteche accessibili tramite rete pubblica, di elementi paratestuali o di parti non essenziali dell'opera, purché effettuato nell'ambito dell'attività di valorizzazione al solo scopo di migliorarne la descrizione e la segnalazione.

c) all'articolo 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. E libera la riproduzione, con qualsiasi mezzo, di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico, negli istituti di istruzione, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, nelle discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, la riproduzione per uso personale è consentita nei limiti del quindici per cento dell'opera complessiva o di ciascuna annata di periodico, escluse le inserzioni pubblicitarie.;

3) al comma 4, primo periodo, le parole: «per fotocopia, xerocopia a analogo sistema di riproduzione» sono sostituite dalle seguenti: «idonei alla riproduzione di cui al comma 3»;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte con qualsiasi mezzo all'interno delle stesse, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal comma 3 del presente articolo con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche o dagli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al citato comma 3 non si applicano alle edizioni esaurite in commercio.;

d) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:

ART. 69.

1. Il prestito eseguito dalle biblioteche pubblicamente accessibili e dalle discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici, avente ad oggetto esemplari di opere esistenti presso le istituzioni suddette, ovvero, nel caso di opere non fissate su un supporto materiale, la messa a disposizione per la consultazione non contemporanea da parte di singoli utenti individuati, inclusa quella nel luogo e nel momento scelti, per un tempo determinato, ai fini esclusivi di promozione culturale e di studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto. Le opere cinematografiche o audiovisive o le sequenze di immagini in movimento, sonore o meno, possono essere prestate decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle opere e delle sequenze di immagini. Tale limite non si applica nel caso di allegati a opere a stampa.

2. Per i prestiti effettuati dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, fatta eccezione per quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e dalle biblioteche di istituti e scuole di

ogni ordine e grado, è dovuto un equo compenso: a tal fine è istituito, a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per il diritto di prestito pubblico. I criteri per la ripartizione di tale Fondo da parte della SIAE tra gli aventi diritto e per la determinazione della provvigione spettante alla stessa società per l'opera di ripartizione, da prelevare a valere sulle risorse del Fondo medesimo, sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate.

3. Per preservare l'opera o l'esemplare originale dal deterioramento, e comunque in caso di obsolescenza tecnologica del supporto originale, è consentito, agli istituti e nei modi di cui all'articolo 68, comma 2, il prestito o la messa a disposizione del pubblico di una riproduzione dell'opera o dell'esemplare, purché tale copia sia l'unica messa a disposizione degli utenti in sostituzione dell'esemplare originale.;

e) l'articolo 71-ter è sostituito dal seguente:

ART. 71-ter.

1. È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su postazioni dedicate situate nei locali delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari accessibili al pubblico, negli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni.

2. Previo accordo con le associazioni delle categorie interessate, è libera la comunicazione o la messa a disposizione, in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di edizioni non più in commercio, effettuata da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei e archivi a scopo di ricerca o di attività privata di studio, decorso un termine non inferiore a cinque anni dalla data di pubblicazione.;

f) all'articolo 71-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I titolari dei diritti sono altresì tenuti a rimuovere tali misure, su espressa richiesta di una delle istituzioni di cui all'articolo 68, comma 2, o all'articolo 69, comma 1, o all'articolo 69-bis, per consentire l'esercizio delle eccezioni ivi previste.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. In ogni caso i titolari dei diritti sono tenuti, anche solo temporaneamente, a rimuovere o ad autorizzare la rimozione delle misure di protezione di cui all'articolo 102-quater per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui al presente capo, su espressa richiesta dei beneficiari, a condizione che questi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o che vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater: compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.;

3) al comma 3 le parole: «avvenga sulla base di accordi contrattuali» sono sostituite dalle seguenti: «all'opera protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater è consentito sulla base di accordi contrattuali.».

39. 06. Borghesi, Barbato, Messina, Cimadoro.

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

ART. 39-bis.

(Soppressione dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) e modifiche alle leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, concernenti il trasferimento delle sue competenze alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)).

1. Agli articoli 5, 6 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni, la parola: «IMAIE» ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente; «SIAE».

2. All'articolo 84, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le

parole: «l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori» sono sostituite dalle seguenti: «la società italiana degli autori ed editori (SIAE)».

3. L'articolo 180-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«ART. 180-*bis*. – 1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

4. I titolari non associati alla SIAE possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.

5. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita.

6. Ai sensi degli articoli 71-*octies*, comma 2, 73, comma 1, e 73-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i compensi spettanti agli artisti interpreti esecutori sono versati alla Società italiana degli autori e editori (SIAE) dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria corredati della necessaria documentazione per l'identificazione degli aventi diritto.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i compiti e le funzioni attribuiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, al nuovo Istituto mutualistico per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE) e, in particolare, il compito di incassare e di ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-*septies*, 71-*octies*, 73, 13-*bis*, 80, 84 e 180-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificati dalla presente legge, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, come da ultimo modificati dalla presente legge, sono trasferiti alla SIAE. Alla SIAE sono altresì trasferiti, dalla data di costituzione, il personale del nuovo IMAIE in liquidazione, l'eventuale residuo attivo e i crediti maturati. Limitatamente a tale fine si applica l'articolo 2112 del codice civile. La SIAE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto e ai regolamenti attuativi, ai sensi dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

8. Qualora l'IMAIE abbia siglato, prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, accordi bilaterali di tipo A con associazioni, enti, istituzioni o società del settore, operanti all'estero, la SIAE determina i compensi maturati dagli artisti, interpreti o esecutori nel territorio ove opera uno dei predetti organismi, in conformità con le disposizioni di legge in vigore presso ciascun Paese interessato.

9. Entro sei mesi della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la SIAE adegua il proprio statuto e il proprio regolamento, al fine di tutelare i diritti degli artisti, interpreti ed esecutori in conformità con le disposizioni degli articoli 82 e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificato dalla presente legge, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 154, nonché perfezionando gli accordi bilaterali con gli organismi esteri, di cui al comma 3 del presente articolo, finalizzati anche allo scambio di informazioni e di dati.

10. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, sono abrogati.

11. Il nuovo IMAIE è sciolto ed è posto in liquidazione.

12. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina il commissario straordinario del nuovo IMAIE, con il compito di provvedere alla liquidazione del disciolto ente.

39. 049. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 632 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

Il comma 1-bis dell'articolo 70 è sostituito dal seguente:

«1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete *internet*, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'Università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma».

39. 039. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Misure di trasparenza nel settore della vendita, distribuzione ed intermediazione di diritti d'autore).

1. Le società che operano nel settore della vendita, distribuzione ed intermediazione di diritti d'autore e connessi relativi allo sfruttamento di qualsivoglia genere di opera dell'ingegno *online* e/o alla produzione di opere destinate ad essere distribuite, anche in via non esclusivamente *online*, sono tenute a pubblicare il proprio catalogo e la relativa offerta commerciale sul proprio sito *internet* ed a consentire il perfezionamento di ogni relativo contratto di licenza per via telematica. L'offerta *online* deve essere formulata a condizioni non discriminatorie rispetto alla corrispondente offerta proposta per via tradizionale.

39. 07. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

1. Al fine di adottare adeguate iniziative per assicurare un utilizzo efficiente dello spettro-radio, nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2010)245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, procede alla revoca del bando e del disciplinare di gara relativi all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda televisiva, segnatamente le 5 frequenze DVB-T e la frequenza in DVB-H o T2, per i sistemi di radiodiffusione digitale e terrestre.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti procede altresì alla revoca del Decreto della direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero dello sviluppo economico di nomina della Commissione prevista dal bando di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze televisive di cui al comma 1. Tale revoca determina l'immediato scioglimento della Commissione stessa, nonché la inidoneità di qualsiasi decisione o atto assunto dalla suddetta Commissione a produrre effetti giuridici.

3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) stabilisce le condizioni economiche di assegnazione delle frequenze di cui al comma 1 tramite una procedura ad evidenza pubblica competitiva che garantisca la partecipazione alla stessa di tutti i soggetti interessati a livello nazionale e comunitario.

4. La base d'asta della procedura di cui al comma 3 deve garantire la massima valorizzazione

economica delle frequenze da assegnare.

39. 09. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

ART. 39-bis.

1. Chiunque distribuisca contenuti audiovisivi attraverso televisione, *home video* o sale cinematografiche nell'ambito di un'attività di impresa è tenuto a rendere, contestualmente, disponibili i medesimi contenuti, a condizioni di accesso non discriminatorie rispetto a quelle caratteristiche della corrispondente offerta nei canali tradizionali, attraverso piattaforma telematica.

39. 010. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, il comma 1-bis, è sostituito dal seguente:

«1-bis. Per accrescere la trasparenza, favorire la partecipazione informata di cittadini e imprese e creare nuove opportunità economiche, le amministrazioni devono rendere disponibili ed accessibili i dati di cui sono titolari attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in almeno un formato aperto di cui all'articolo 68, comma 3, del presente codice.»;

b) dopo l'articolo 52, comma 1-bis, sono introdotti i seguenti:

«1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione della disposizione di cui al precedente comma ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La mancata pubblicazione dei dati in almeno un formato aperto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.

1-quater. Il Ministro per la pubblica amministrazione riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della disposizione di cui al comma 1-bis; a tal fine, viene redatto un rapporto annuale che viene sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1-quinquies. Le modalità con cui le amministrazioni provvedono alla pubblicazione di cui al comma 1-bis del presente articolo, nel pieno rispetto della normativa in materia di diritto d'autore e protezione dei dati personali, sono definite con direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

39. 012. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Limitazione di vincoli all'apertura di sale cinematografiche).

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, non si applicano nel caso in cui le sale ed arene cinematografiche, ivi previste, abbiano una capienza complessiva inferiore ovvero uguale a 2.500.

39. 013. Carlucci, Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

1. Le società che operano nel settore della vendita, distribuzione ed intermediazione di diritti d'autore e connessi relativi allo sfruttamento di qualsivoglia genere di opera dell'ingegno *online* e/o alla produzione di opere destinate ad essere distribuite – anche in via non esclusiva – *online*, sono tenute a pubblicare il proprio catalogo e la relativa offerta commerciale sul proprio sito *internet* ed a consentire il perfezionamento di ogni relativo contratto di licenza per via telematica. L'offerta *online* deve essere formulata a condizioni non discriminatorie rispetto alla corrispondente offerta proposta per via tradizionale.

39. 018. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

All'articolo 68 della legge del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici, o parti di essi, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico da documentarsi per iscritto tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;

b) riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;

c) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto, d) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a c). Laddove la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico evidenzia l'impossibilità di accedere alle soluzioni di cui alle lettere da a) a d), è consentita in via eccezionale l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso».

39. 021. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941 n. 63, secondo periodo, sostituire le parole: «purché non effettuata a scopo di lucro» con le seguenti: «entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, nonché la lettura e l'esecuzione di opere in biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici o accessibili al pubblico ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse, purché tali utilizzi non vengano effettuati a scopo di lucro né per altri vantaggi economici diretti o indiretti e non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica delle opere».

39. 022. Ghizzoni, Levi, Coscia, Siragusa, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Melandri, De Pasquale, Bachelet, De Biasi, Mazzarella, Lolli.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa, gli articoli n. 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e gli articoli 101

e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ogni impresa che svolga attività commerciale anche al dettaglio o esclusivamente *on-line*, per quanto concerne il settore dell'editoria, può decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare sconti o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l'entità delle riduzioni.

39. 023. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

«1. I comuni, le associazioni *pro loco*, gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che organizzano e allestiscono manifestazioni promozionali di carattere culturale, propagandistico, musicale, teatrale, folcloristico e sportivo, anche in forma non occasionale, ai soli fini istituzionali, quale strumento di comunicazione e di relazione socio-culturale con la comunità territoriale sono esentati dall'imposta sugli intrattenimenti dovuta alla SIAE.

2. Ai sensi del comma 1 sono esentate dall'imposta sugli intrattenimenti tutte le manifestazioni per le quali il Comune, le associazioni *pro loco*, gli enti e le associazioni senza scopo di lucro stanziavano contributi specifici, ovvero percepiscono introiti o contributi per l'allestimento dello spettacolo o la partecipazione del pubblico allo stesso.

3. Formano oggetto dell'esenzione di cui all'articolo 1 gli spettacoli che avvengono in occasione di eventi direttamente organizzati dai Comuni, dalle associazioni *pro loco*, dagli enti e dalle associazioni senza scopo di lucro, quali:

- a) spettacoli musicali veri e propri e festival di canzoni;
- b) concerti di musica classica, lirica, leggera, jazz;
- c) spettacoli di danza e di balletto;
- d) spettacoli di arte varia;
- e) concerti di bande e *majorettes* e rassegne di gruppi folclorici;
- f) corsi carnevaleschi e rievocazioni storiche;
- g) spettacoli cinematografici;
- h) trattenimenti danzanti;
- i) concerti.

4. Le manifestazioni di cui al comma 3 del presente articolo possono essere effettuate all'aperto, o al chiuso, purché si svolgano in locali di proprietà pubblica o privata non adibiti normalmente a manifestazioni musicali di spettacoli.

5. Non sono analogamente assoggettati al Diritto d'Autore né alla base di calcolo del biglietto corrispondente alla categoria di posti, i biglietti o altri titoli che consentano l'ingresso gratuito alle manifestazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

6. I soggetti eroganti gli spettacoli di cui al comma 3 sono ugualmente esentati dal pagamento del 50 per cento del biglietto comprensivo della somministrazione di alimenti o bevande o, in assenza del biglietto, del costo della somministrazione.

7. Per gli introiti costituiti da erogazioni di enti pubblici (esclusi i Comuni, le associazioni *pro loco*, gli enti e le associazioni senza scopo di lucro), a corrispettivo di un rapporto contrattuale (sponsorizzazioni a scopo turistico, di prodotti locali eccetera), o da proventi derivanti da contributi, sovvenzioni, sponsorizzazioni erogati a qualsiasi titolo da privati, destinati in modo specifico all'allestimento della manifestazione, il compenso per Diritto d'autore è dovuto su un importo pari al 30 per cento dell'ammontare globale delle erogazioni.

8. L'abbattimento forfettario, di cui al comma 7, è in ragione dell'eventuale destinazione delle erogazioni stesse a spese e ad eventi collaterali non assoggettabili a Diritto d'Autore.

9. Ove le erogazioni siano destinate ad altre manifestazioni non elencate al comma 3, l'importo corrispondente alla percentuale del 30 per cento, dovrà essere ripartito proporzionalmente fra tutte

le utilizzazioni per le quali ricorre il pagamento del Diritto d'Autore, ai sensi del presente articolo.

10. Per le erogazioni in beni o servizi si tiene conto del valore corrispondente del bene o servizio prestato, con l'obbligo di esibire la documentazione utile, contabile e/o contrattualistica, per la verifica degli importi dichiarati».

39. 026. Buonanno, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Disposizioni in materia di procedura di evidenza pubblica competitiva finalizzata all'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione).

1. Il *beauty contest* così come definito dall'articolo 6, lettera f) e gli articoli 7, 8, 9 e 10 dell'allegato A, Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri, alla delibera 7 aprile 2009 n. 181/09CONS dell'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni, la delibera 22 settembre 2010 n. 497/10CONS dell'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni e il relativo allegato A, il bando di gara per l'assegnazione di diritto d'uso di frequenze in banda televisiva ed il disciplinare di gara adottato dal ministero e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 dell'8 luglio 2011 che intende implementare la disponibilità di un dividendo digitale, prevedendo che almeno 5 reti televisive nazionali in frequenza DVB-T e la frequenza DVB-H o T2, sono revocati a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Fermo restando che nessun soggetto a regime possa detenere più di 5 *multiplex* complessivamente, il Ministro dello sviluppo economico procede all'autorizzazione della conversione in DVB-T degli attuali autorizzati che operano in tecnica DVB-H procedendo ad un *beauty contest* DVB-H o T2 per la sesta frequenza oggetto della gara di cui al comma 1 a cui non potranno partecipare coloro che avranno optato per la precedente conversione.

3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le condizioni economiche di assegnazione delle 5 frequenze DVB-H di cui al comma 1 tramite una procedura a titolo oneroso che garantisca la partecipazione di tutti i soggetti operanti nel settore delle telecomunicazioni e degli operatori di rete radiotelevisivi in condizione di neutralità tecnologica.

39. 027. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Semplificazioni normative in materia di tutela del design).

Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:

«ART. 30-bis: 1. L'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modifiche è sostituito dal seguente: «*Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore alle opere del disegno industriale* – 1. Alle opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio, la protezione di diritto d'autore trova applicazione con il limite di non poter essere fatta valere in relazione a prodotti fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 ovvero fabbricati nei cinque anni successivi a tale data, purché la fabbricazione o la commercializzazione siano avvenute ad opera di soggetti terzi che avevano fabbricato o commercializzato, anteriormente al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con dette opere del disegno industriale e purché l'attività di questi soggetti si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso da essi effettuato nei dodici mesi anteriori a tale data».

39. 028. Fava.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico di merci contraffatte o piratate, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, alinea:

dopo le parole: «responsabile delle informazioni» sono aggiunte le seguenti: «relative al commercio elettronico di beni soggetti a contraffazione o pirateria»;

al medesimo comma:

alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «avvalendosi a tal fine di tutte le informazioni di cui disponga, incluse quelle che gli sono state fornite dai titolari dei diritti violati dall'attività o dall'informazione, anche in relazione ad attività o a informazioni illecite precedentemente memorizzate dal prestatore a richiesta dello stesso o di altri destinatari del servizio»;

alla lettera b), dopo le parole: «autorità competenti» sono inserite le seguenti: «o di qualunque soggetto interessato,».

2. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunte, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. In ogni caso le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto non si applicano:

a) al prestatore che deliberatamente collabora con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti;

b) al prestatore che mette a disposizione del destinatario dei suoi servizi oggetto del presente decreto, o comunque fornisce o presta a suo favore, anche strumenti o servizi ulteriori, in particolare di carattere organizzativo o promozionale, ovvero adotta modalità di presentazione delle informazioni non necessarie ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto del presente decreto, che sono idonei ad agevolare o a promuovere la messa in commercio di prodotti o di servizi a opera del destinatario del servizio;

3-ter. Le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo e, in particolare, delle azioni inibitorie previste dal codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, che obbligano a porre fine a una violazione di diritti della proprietà industriale o intellettuale o a impedirli, anche con la rimozione dell'informazione illecita o con la disabilitazione dell'accesso alla medesima».

39. 029. Fava.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(IVA libri su supporto elettronico).

1. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo «libri» aggiungere «anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica».

2. All'onere derivante dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai

fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

39. 030. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Grimoldi.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

1. Al comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo la lettera o) sono inserite le seguenti:

«o-bis) “opera cinematografica”, “opera filmica” o “film”, l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione e destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico nelle sale cinematografiche;

o-ter) “opera audiovisiva”:

1. L'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico attraverso qualunque tecnologia, supporto, sistema o piattaforma di diffusione e distribuzione diversi dalla sala cinematografica;

2. Videoclip musicali con immagini in movimento realizzati a sostegno promozionale del fonogramma interpretato da un artista, fatti salvi i diritti in capo all'artista, al produttore fonografico e agli autori dell'opera musicale o di altre opere dell'ingegno eventualmente incorporate nel videogramma.».

39. 035. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

1. Al comma 3, dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo le parole: «assegnando una quota adeguata» sono sostituite con le seguenti: «assegnando una quota non inferiore al 50 per cento»;

b) le parole: «ovunque prodotte», ovunque ricorrano nel testo, sono soppresse;

c) l'ultimo periodo sono soppresse le parole da: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali» fino a: «dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle stesse.».

39. 036. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

1. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini degli obblighi stabiliti dal presente articolo, sono opere cinematografiche e audiovisive di espressione originale italiana, le opere che possiedono i seguenti requisiti:

- a) regista italiano;
- b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
- c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
- d) interpreti principali in maggioranza italiani;
- e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
- f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
- g) autore della fotografia cinematografica italiano;
- h) montatore italiano;
- i) autore della musica italiano;
- l) scenografo italiano;
- m) costumista italiano;
- n) troupe italiana;
- o) riprese, localizzazione dei set in esterno e uso di teatri di posa situati in Italia;
- p) utilizzo d'industrie tecniche italiane;
- q) effettuazione in Italia di almeno il 70 per cento della spesa complessiva dell'opera, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonché agli oneri sociali.».

39. 037. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 – Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche).

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «anche in relazione alla comprovata valenza artistica degli autori», sono soppresse;

b) al comma 2 le lettere a) e d) sono soppresse;

c) il comma 4 è sostituito con il seguente:

«4. Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle norme di cui al comma 2 nonché la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1.».

39. 038. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 – Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse).

Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste nei

confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.»;

b) all'articolo 19, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.

2-ter. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo».

39. 041. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Rainieri, Nicola Molteni, Bitonci, Fugatti, Montagnoli.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 – Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse).

1. Al comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo».

39. 048. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Nicola Molteni, Montagnoli, Comaroli, Bitonci.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 – Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse).

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.

39. 047. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Nicola Molteni, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Modifiche alla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

All'articolo 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Entro 180 giorni dall'entrata in della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero per lo sviluppo economico, di concerto col Ministero per l'economia e le finanze, stila un elenco degli apparecchi di cui al comma precedente ed individua la tipologia dei soggetti tenuti al

suo pagamento».

39. 042. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio.

Dopo l'articolo 39, è aggiunto il seguente:

ART. 39-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: 40. (L) *Certificati* «, e sono premessi i seguenti commi:

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni di cui al comma 01 è sempre apposta, a pena di nullità, la dicitura «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.»;

b) all'articolo 41, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (L)»;

d) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:

«ART. 44-bis. – *Acquisizione d'ufficio di informazioni.* – 1. (L) Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono sempre acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni precedenti. Ove si tratti di organismi di diritto pubblico, le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio dall'ente pubblico che lo finanzia o lo controlla, ovvero che ne ha nominato i componenti dell'organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza.»;

e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

«(L) ART. 72. – *Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli.* – 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del CAD, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.»;

f) all'articolo 74, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà» ed è aggiunta la seguente lettera: «d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2.

39. 050. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico di merci contraffatte o piratate, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea:

dopo le parole: «responsabile delle informazioni» sono aggiunte le seguenti: «relative al commercio elettronico di beni soggetti a contraffazione o pirateria»;

b) al medesimo comma:

alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «avvalendosi a tal fine di tutte le informazioni di cui disponga, incluse quelle che gli sono state fornite dai titolari dei diritti violati dalla fattività o dall'informazione, anche in relazione ad attività o a informazioni illecite precedentemente memorizzate dal prestatore a richiesta dello stesso o di altri destinatari del servizio»;

c) alla lettera b), dopo le parole: «autorità competenti» sono inserite le seguenti: «o di qualunque soggetto interessato,».

2. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunte, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. In ogni caso le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto non si applicano:

a) al prestatore che deliberatamente collabora con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti;

b) al prestatore che mette a disposizione del destinatario dei suoi servizi oggetto del presente decreto, o comunque fornisce o presta a suo favore, anche strumenti o servizi ulteriori, in particolare di carattere organizzativo o promozionale, ovvero adotta modalità di presentazione delle informazioni non necessarie ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto del presente decreto, che sono idonei ad agevolare o a promuovere la messa in commercio di prodotti o di servizi a opera del destinatario del servizio.

3-ter. Le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo e, in particolare, delle azioni inibitorie previste dal codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, che obbligano a porre fine a una violazione di diritti della proprietà industriale o intellettuale o a impedirli, anche con la rimozione dell'informazione illecita o con la disabilitazione dell'accesso alla medesima».

39. 040. Fava.

ART. 40.

Al comma 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

1. Il secondo comma dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «La carta di identità ha durata di dieci anni per i cittadini italiani; per gli stranieri la durata è identica a quella del permesso di soggiorno o al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Le carte di identità devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono».

40. 1. D'Amico, Vanalli, Fugatti, Meroni, Forcolin, Pastore, Comaroli, Volpi, Montagnoli, Bragantini.

Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Gli stranieri sono iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per un periodo corrispondente alla durata del permesso di soggiorno. Entro sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, gli stranieri hanno l'obbligo di presentare una dichiarazione di dimora abituale nel comune corredata dell'istanza di rinnovo e del permesso di soggiorno scaduto. L'ufficiale di anagrafe provvede all'aggiornamento della scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.

2-ter. L'ufficiale di anagrafe, decorsi i termini di cui al comma 1, se non è pervenuta la dichiarazione di dimora abituale corredata dell'istanza di rinnovo e del permesso di soggiorno scaduto, cancella d'ufficio lo straniero dall'anagrafe della popolazione residente, dandone comunicazione al questore.

2-quater. L'ufficiale di anagrafe procede alla cancellazione d'ufficio dello straniero dall'anagrafe della popolazione residente, dandone comunicazione al questore, se l'interessato non deposita, decorsi sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, secondo periodo, il permesso di soggiorno rinnovato ovvero un documento comprovante la pendenza del procedimento amministrativo relativo al rinnovo del permesso di soggiorno. Tale adempimento deve essere ripetuto allo scadere di ogni semestre fino al rilascio del permesso di soggiorno rinnovato.

2-quinquies. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le modifiche necessarie agli articoli 7 e 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, al fine di adeguarli a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

40. 2. D'Amico, Vanalli, Fugatti, Meroni, Forcolin, Pastore, Comaroli, Volpi, Montagnoli, Bragantini.

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente:

L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica danno luogo a verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti con decreto emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il richiedente deve altresì presentare la documentazione necessaria attestante l'agibilità dell'immobile, ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per cui si chiede l'iscrizione o la variazione anagrafica.

40. 3. D'Amico, Vanalli, Fugatti, Meroni, Forcolin, Pastore, Comaroli, Volpi, Montagnoli, Bragantini.

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Al fine della richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, il richiedente deve provare la disponibilità di un alloggio. Con provvedimento dell'ufficiale di anagrafe sono stabiliti i criteri e le condizioni di idoneità abitativa e gli atti ritenuti idonei ad attestare la disponibilità dell'alloggio.

Nel caso in cui la richiesta di iscrizione di cui al comma precedente sia presentata da uno straniero deve inoltre essere presentata anche la dichiarazione dei redditi o un altro documento equivalente dal quale si può desumere l'attestazione del reddito minimo annuo derivante da fonti lecite di cui all'articolo 29, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Con decreto emanato dal Ministro dell'interno sono definite le linee guida alle quali si devono attenere i provvedimenti dell'ufficiale di anagrafe di cui al comma 1.

Gli accertamenti previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, relativi alla cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità della persona interessata, sono fissati nel numero di tre e devono essere eseguiti a intervalli di tre mesi.

Le registrazioni nell'anagrafe della popolazione residente effettuate dall'ufficiale di anagrafe ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono essere effettuate solo a condizione che egli sia in possesso o che sia stata messa a sua disposizione la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 7 e 14 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1985, e successive modificazioni.

Qualora la documentazione presentata risulti carente, ai fini della registrazione anagrafica, l'ufficiale di anagrafe invita gli interessati a integrare la documentazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della medesima richiesta. Decorso inutilmente tale termine senza che l'interessato abbia ottemperato, la richiesta deve intendersi respinta.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con proprio provvedimento, apporta le modifiche necessarie agli articoli 7, 11 e 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, al fine di adeguarli a quanto disposto dal presente articolo.

40. 4. D'Amico, Vanalli, Fugatti, Meroni, Forcolin, Pastore, Comaroli, Volpi, Montagnoli, Bragantini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«ART. 7. – (*Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro*). – 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a dare comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza e al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile.

2. La comunicazione può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, la copia e gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, i dati catastali e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio e il titolo in base al quale il denunciante ha la disponibilità dell'immobile. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.

3. La dichiarazione di ospitalità di uno straniero o apolide ha una durata di tre mesi. Allo scadere di tale termine deve essere inviata all'autorità locale di pubblica sicurezza e al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile un'ulteriore dichiarazione di ospitalità. Dopo la terza dichiarazione di ospitalità il sindaco del comune, per il tramite della polizia locale, accerta se l'ospitalità non sia una dimora abituale ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, applicandone le relative disposizioni.

4. Per le violazioni delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dalla polizia locale del comune ove si trova l'immobile.

5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dal sindaco e i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1981, n. 689»;

b) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 29 è sostituita dalla seguente:

«b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello *status* di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. In ogni caso si deve scomputare, ai fini della determinazione del reddito minimo annuo, una quota parte delle spese afferenti l'alloggio sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo. Con decreto emanato dal Ministro dell'interno con cadenza biennale sono determinate le somme da scomputare;».

40. 5. D'Amico, Vanalli, Fugatti, Meroni, Forcolin, Pastore, Comaroli, Volpi, Montagnoli, Bragantini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

1. L'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, è sostituito dal seguente:

«ART. 12. – 1. Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, all'autorità locale di pubblica sicurezza e al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile, la sua esatta ubicazione e i dati catastali, le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, nonché la copia e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.

2. La comunicazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.

3. Nel caso di violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dalla polizia locale del comune ove è ubicato l'immobile.

4. La sanzione di cui al comma 3 è applicata dal sindaco del comune ove è ubicato l'immobile e i proventi sono devoluti al medesimo comune. Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni della legge 24 dicembre 1981, n. 689».

40. 6. D'Amico, Vanalli, Fugatti, Meroni, Forcolin, Pastore, Comaroli, Volpi, Montagnoli, Bragantini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, dopo il comma 2, viene inserito il seguente comma 2-bis:

«L'ufficiale di anagrafe riscuote per ciascuna certificazione e attestazione un diritto fisso di euro 7, di cui 3,50 euro vengono incassati dal Comune presso cui opera l'ufficiale di anagrafe e 3,50 euro dallo Stato.

Il diritto non è dovuto quando la certificazione o l'attestazione sia richiesta direttamente all'ufficiale di anagrafe da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane».

Allo stesso tempo, all'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 viene aggiunto il seguente articolo 108-bis:

«L'ufficiale di anagrafe riscuote per ciascuna certificazione e attestazione un diritto fisso di euro

7, di cui 3,50 euro vengono incassati dal Comune presso cui opera l'ufficiale di anagrafe e 3,50 euro dallo Stato.

Il diritto non è dovuto quando la certificazione o l'attestazione sia richiesta direttamente all'ufficiale di anagrafe da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane».

L'articolo 6 della Tabella D allegata alla legge n. 604 del 1962 è così sostituito: «Certificati di qualunque natura ad esclusione di quelli rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e di anagrafe, atti di notorietà, nulla osta di qualunque specie ed autenticazioni di firme: 0,52 euro».

40. 7. Bitonci, Vanalli.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Disposizioni per l'istituzione del luogo elettivo di nascita).

1. Nella dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, da rendere ai soggetti competenti per legge, ciascuno dei genitori ha la facoltà di indicare il luogo elettivo di nascita del bambino, in alternativa al luogo effettivo dove la nascita è avvenuta o al luogo di nascita convenzionalmente stabilito dagli articoli 39, 40 e 41 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, e da ogni altra norma di legge. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, relativamente agli atti dello stato civile formati all'estero.

2. Il luogo elettivo di nascita può essere individuato esclusivamente nel luogo di residenza di entrambi i genitori. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, il luogo elettivo di nascita è stabilito mediante accordo tra gli stessi. In mancanza di accordo, è dichiarato luogo elettivo di nascita il comune nel quale è effettivamente avvenuta la nascita. Se la dichiarazione di filiazione è resa da uno solo dei genitori, il luogo elettivo di nascita è quello della residenza di quest'ultimo. Agli effetti della presente legge, la residenza è da intendere secondo la nozione di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice civile.

3. L'ufficiale dello stato civile provvede all'iscrizione del luogo elettivo di nascita nell'archivio di cui all'articolo IO del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, nonché in ogni altro atto e registro dello stato civile, previo accertamento nei modi di legge della qualità del soggetto che ha reso la dichiarazione di nascita e della veridicità di quanto da esso dichiarato.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta le necessarie modifiche alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, rese necessarie dall'introduzione delle norme contenute nella presente legge.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono emanate disposizioni concernenti l'adeguamento dei programmi informatici utilizzati dallo stato civile, nonché dei modelli dei documenti di identità e delle certificazioni di nascita, anagrafiche e dello stato civile rese necessarie dall'introduzione delle norme contenute nel presente articolo.

40. 01. Di Pietro, Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

1-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, le lettere *f), g), l), m)* e *dd)* sono soppresse.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure per lo tutela della concorrenza nel settore degli appalti e per lo trasparenza nella gestione dei grandi eventi).

40. 02. Messina, Cimadoro, Barbato, Borghesi, Piffari.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

1. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma secondo, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le carte di identità elettroniche, rilasciate a partire dal 1° gennaio 2012, devono essere munite anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono»;

b) al comma quinto, è aggiunto il seguente periodo: «Sulla carta d'identità rilasciata ai minori di anni quattordici è indicato il nome dei genitori o di chi ne fa le veci qualora essi lo richiedano.».

40. 03. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Agevolazioni per le zone montane).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanzizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, quantificato in 18 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle spese rimodulabili di parte corrente della tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183.

40. 04. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Esclusione delle imprese di spedizione internazionale della definizione di agenzia d'affari).

1. Le imprese di spedizione disciplinate dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442 e successive modificazioni, non rientrano tra le agenzie d'affari di cui all'articolo 115 del testo unico del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

40. 05. Froner.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

1. L'articolo 1, comma sesto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.

122, è sostituito dal seguente: «L'Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica, all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate.».

2. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate, ai sensi dell'articolo 1, comma settimo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le disposizioni tese ad armonizzare il Regolamento di gestione dell'INA con quanto previsto dal comma 1.

40. 07. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

1. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da utilizzare nell'ambito dei processi di interoperatività e di cooperazione applicativa previsti dal sistema pubblico di connettività, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'amministrazione finanziaria attribuisce d'ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.

2. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai fini dell'attribuzione del codice fiscale, i comuni competenti trasmettono all'anagrafe tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale è indicato il comune di iscrizione nell'AIRE.

3. Con le modalità di cui al comma 2, i comuni trasmettono all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE.

4. La rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunica ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta attribuzione d'ufficio del codice fiscale.

5. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

40. 06. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART. 40-bis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Data l'importanza internazionale che riveste, per il Grande Evento Expo 2015, dichiarato con il DPCM 30 agosto 2007, non si applica il comma precedente.

40-bis. 1. Peluffo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, le lettere *f)*, *g)*, *l)*, *m)* e *dd)* sono soppresse.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:

«*Misure per lo tutela della concorrenza nel settore degli appalti e per lo trasparenza nella gestione dei grandi eventi*».

40-bis. 2. Messina, Cimadoro, Barbato, Borghesi, Piffari.

Dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

ART. 40-ter.
(Dichiarazione componenti impresa familiare).

1. L'atto di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata anche dai segretari comunali.

40-bis. 03. Montagnoli.

Dopo l'articolo 40-bis, inserire il seguente:

ART. 40-ter.
(Iscrizione ruolo periti ed esperti).

1. È consentita l'iscrizione nel ruolo dei periti ed esperti tenuto dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sub-categoria «Tributi» a coloro che, oltre al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1979, abbiano conseguito uno dei titoli di studio indicati dall'articolo 69 della legge n. 427 del 1993.

2. Gli iscritti al ruolo hanno l'obbligo di corrispondere un diritto annuale alle Camere di Commercio nei termini e nella misura stabiliti da apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. I soggetti iscritti in un albo professionale con competenze in materie economiche, fiscali, amministrative o del lavoro, possono richiedere l'iscrizione al ruolo camerale sub-categoria tributi, di cui al comma precedente, in deroga ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 dicembre 1979.

40-bis. 04. Forcolin.

Dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

ART. 40-ter.
(Attività di assistenza fiscale).

1. L'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 può essere esercitata da tutti gli intermediari fiscali autorizzati.

40-bis. 05. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

ART. 40-ter.
(Rappresentanza dinanzi agli Uffici Finanziari).

1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: «1° dicembre 1992 n. 545» sono inserite le seguenti: «e nell'articolo 3 comma 3 di cui al regolamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322.

40-bis. 06. Forcolin.

Dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

ART. 40-ter.
(Attestazione cause non congruità).

1. Al comma 3-ter dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998 n. 146, sostituire le parole: «soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 con «soggetti indicati dal comma 3 dell'articolo 3».

40-bis. 07. Forcolin.

Dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

ART. 40-ter.
(Trasferimento partecipazioni nelle srl).

1. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di una delle parti o di un intermediario abilitato di cui all'articolo 3 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultano il trasferimento e l'avvenuto deposito.

40-bis. 08. Forcolin.

Dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.
(Apposizione visto di conformità).

1. Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Tale visto di conformità può essere rilasciato dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».

40-bis. 09. Forcolin.

Dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.
(Diritti SCF).

1. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: «ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi». «sono soppresse».

40-bis. 010. Comaroli, Fugatti, Forcolin, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.
(Diritti SIAE persone non vedenti).

1. All'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Il compenso di cui al comma 1 non è dovuto per i supporti di registrazione audio

destinati alla produzione di opere tese a consentire la partecipazione e l'integrazione delle persone non vedenti alla vita sociale e culturale.

40-bis. 011. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.
(Leasing immobiliare).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di leasing immobiliare ad uso abitativo possono essere avere ad oggetto gli immobili adibiti ad abitazione principale di persone fisiche.

40-bis. 012. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.
(Liquidazione di enti e società pubbliche).

1. In caso di liquidazione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di enti o società partecipati al 100 per cento da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni non concorrono a formare reddito imponibile e quindi non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale stesso.

2. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «13,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

3. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

40-bis. 013. Montagnoli.

ART. 41.

Al comma 1, capoverso «ART. 157», aggiungere in fine il seguente periodo: Il trattamento fiscale di dette obbligazioni e titoli di debito è pari a quello dei titoli di Stato.

41. 1. Cambursano.

Al comma 3, dopo le parole: da fondazioni, aggiungere le seguenti: escluse le fondazioni bancarie.

41. 2. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, capoverso «ART. 157» al comma 3, sono soppresse le seguenti parole: , da fondazioni.

41. 3. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, capoverso «ART. 157» dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le obbligazioni connesse alla realizzazione di infrastrutture strategiche godono dello stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico.

41. 4. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

ART. 43.

Sopprimerlo.

43. 1. Messina, Cimadoro, Barbato, Borghesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 43.

(Locazione finanziaria di infrastrutture carcerarie).

1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di infrastrutture carcerarie, si fa prioritariamente ricorso all'articolo 160-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento, è riconosciuto un corrispettivo che tiene conto degli oneri di ammortamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati condizioni, modalità e limiti di attuazione di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con le specificità del settore carcerario e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

43. 2. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

Al fine di accelerare gli interventi necessari a fronteggiare la grave situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento delle carceri, fermo restando quanto previsto in materia di permuta e previa analisi di convenienza economica e verifica di assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica, con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo di cui al comma 2, ovvero sui tempi di realizzazione previsti per gli interventi stessi, è consentito il ricorso alle procedure in materia di finanza di progetto previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sono disciplinati condizioni, modalità e limiti di attuazione di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con le specificità, anche ordinamentali, del settore carcerario.

43. 10. Contento.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in via prioritaria e.

43. 3. Barbato, Cimadoro, Messina, Borghesi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con i ministri, aggiungere le seguenti: dell'interno.

43. 5. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: una tariffa per la gestione, con le seguenti: una tariffa per la disponibilità e la gestione.

43. 6. Benamati.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: della custodia, aggiungere le seguenti: , del trattamento sanitario e del lavoro dei detenuti, nonché dell'ordinaria e straordinaria manutenzione.

43. 4. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

43. 7. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Sopprimere il comma 3.

* **43. 8.** Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Sopprimere il comma 3.

* **43. 9.** Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

È ammesso il contributo alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, da parte delle fondazioni di origine bancaria ovvero di altri enti pubblici o con fini non lucrativi, mediante il finanziamento di almeno il venti per cento del costo di investimento.

43. 11. Contento.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

(Intervento per l'edilizia carceraria).

1. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, il Ministero della giustizia può individuare beni immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore soggetti pubblici e privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili anche in costruendo da realizzare e destinare a nuovi istituti penitenziari. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, individua i comuni all'interno del cui territorio devono insistere gli immobili anche in costruendo da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare e la relativa stima dei costi. Il Ministero della giustizia provvede quindi a selezionare le proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate dai soggetti di cui al comma 1, con preferenza per le proposte conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.

3. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni degli strumenti urbanistici, il Ministero della giustizia può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.

4. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure di cui ai commi 2 e 3 sono oggetto di permuta con immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e/o dismissione. A tal fine, il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti procedure:

a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate direttamente dal Ministero della giustizia, che può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia del demanio, e/o dell'Agenzia del territorio e/o di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di dismissione è decretata dal Ministero della giustizia, previo parere di congruità emesso dall'Agenzia del demanio, che tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo. Gli eventuali oneri economici per la stima di tale valore sono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni medesimi;

c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni e le attività culturali l'elenco degli immobili da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-

artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza qualora entro il termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione;

d) gli immobili da dismettere sono individuati con decreto dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;

e) per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, il Ministero della giustizia può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate;

f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della giustizia. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari al 80 per cento. La restante quota del 20 per cento è assegnata agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni.

5. In considerazione della necessità di procedere in via urgente all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi 3 e 4 lettera e) sono concluse entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato.

6. È fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto del presente articolo.

43. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-ter.

(Semplificazioni in materia di rischio idrogeologico).

1. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, le Regioni, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria, nell'ambito della propria attività a favore dell'inserimento sociale e del recupero dei detenuti e con riferimento alle proprie competenze nella materia della tutela e valorizzazione dell'ambiente, attuano, d'intesa con i competenti organi del Ministero della Giustizia, interventi per l'impiego di detenuti, previa dotazione di braccialetto elettronico, in opere e servizi socialmente utili di salvaguardia dell'ambiente e del territorio e soprattutto per fronteggiare il rischio idrogeologico, attraverso la pulizia e il ripristino dell'ufficiosità dei corsi d'acqua, promossi d'intesa con gli enti locali.

43. 02. Togni, Lanzarin, Dussin, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.
(Monitoraggio degli edifici penitenziari).

Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la grave situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento delle carceri, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina con proprio decreto le modalità di monitoraggio degli edifici penitenziari già costruiti e non funzionanti, prevedendo altresì le misure applicative necessarie per il loro immediato utilizzo.

43. 03. Ria, Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 44.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 15-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contratto di disponibilità non si applica al settore dei servizi idrici.

44. 1. Messina, Cimadoro, Barbato, Borghesi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità.

44. 2. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

ART. 45.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.
(Misure per le revisioni delle convenzioni autostradali).

1. All'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

«1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle concessioni autostradali sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (Nars) che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta; decorso il predetto termine senza che il Nars abbia espresso il parere, i predetti aggiornamenti o revisioni possono comunque essere approvati».

45. 01. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.
(Altre misure per le opere di interesse strategico).

1. All'articolo 169-bis, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica altresì l'articolo 166, commi 4-bis, 5-bis e 5-ter.».

45. 02. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

ART. 46.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Esercizio nella pratica del tiro a segno).

1. All'articolo 8, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» sono inserite le seguenti: «ovvero da un titolare di licenza di campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

2. All'articolo 251 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» sono inserite le seguenti: «ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;

b) al comma 2, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» sono inserite le seguenti: «ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

46. 01. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART. 47.

Al comma 1, lettera a), capoverso, alinea sopprimere le seguenti parole: nonché le Regioni, le Province, i comuni.

47. 1. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

(Silenzio assenso e trasferimento sperimentale alle Regioni delle funzioni in materia paesaggistica del Soprintendente per i Beni Culturali).

1. L'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è così modificato:

a) al comma 5, sono soppressi, al primo periodo, la parola: «vincolante», nonché il secondo periodo, dalle parole: «Il parere del soprintendente» alle parole: «si considera favorevole»;

b) al comma 8:

1) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il parere deve essere motivato in modo esauriente e specifico con riguardo ai singoli elementi di fatto e di diritto considerati. Il difetto ovvero la manifesta illegittimità della motivazione costituiscono elementi per la valutazione, anche disciplinare, a carico del pubblico dipendente che ha reso il parere»;

2) è soppresso il secondo periodo;

3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'amministrazione provvede trascorsi venti giorni dalla ricezione del parere ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma 1, nel caso in cui il parere non sia stato reso tempestivamente»;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8, senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, si forma il silenzio assenso sulla richiesta di parere;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8, senza che l'amministrazione si sia pronunciata, si forma il silenzio assenso sull'istanza di autorizzazione paesaggistica».

2. In attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, nell'osservanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e al fine di assicurare una gestione unitaria del

governo del territorio e una maggiore efficacia alle azioni di conservazione e valorizzazione del bene paesaggistico regionale, sono trasferite in via sperimentale alle Regioni che ne fanno richiesta, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, tutte le funzioni amministrative svolte in materia paesaggistica dalle competenti Soprintendenze.

3. A tal fine le Regioni esercitano in via esclusiva la funzione autorizzatoria di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, in caso di delega dell'esercizio delle funzioni ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, rendono attraverso appositi uffici specializzati il prescritto parere in luogo del soprintendente nei tempi e coi modi previsti dalla norma.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo alimentato da una quota delle relative risorse iscritte nel bilancio dello Stato per ciascuna delle Regioni destinatarie del trasferimento di funzioni, che viene riassegnata alle medesime Regioni in conformità a quanto dispone l'articolo 10, comma 1, della legge n. 42 del 2009, aumentando della quota corrispondente al riparto la base dell'addizionale regionale all'Irpef e riducendo contestualmente di un pari ammontare l'aliquota dell'Irpef statale.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137), l'elaborazione del piano paesaggistico è di competenza esclusiva delle Regioni.

6. Alla individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

47. 02. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

1. L'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, sull'applicazione dell'imposta municipale propria si interpreta nel senso che per gli immobili di interesse storico o artistico si applica a tale imposta l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

47. 01. Melchiorre.

ART. 48.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, penultimo periodo, dopo le parole: previo parere aggiungere le seguenti: obbligatorio e vincolante.

48. 2. Cimadoro, Messina, Barbato, Piffari, Borghesi.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 2, lettera a), sostituire le parole: possono essere immessi, con le seguenti: possono, previa autorizzazione della regione territorialmente competente, essere immessi.

48. 3. Cimadoro, Messina, Barbato, Piffari, Borghesi.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, sopprimere il comma 8.

48. 1. Barbato, Cimadoro, Messina, Borghesi.

All'articolo 48, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli enti competenti alla gestione dei reticoli idrici, al fine di prevenire fenomeni di esondazione e garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio, possono autorizzare, anche in via

preventiva, lavori di dragaggio per il ripristino dell'officiosità dei reticoli idrici, con possibilità di compensare i relativi oneri attraverso la commercializzazione del materiale estratto.

48. 4. Vanalli, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

(Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro).

1. Per un periodo di 36 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro non sono soggette ai termini temporali di cui al comma 11 dell'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In detto periodo, il datore di lavoro per le verifiche periodiche, può avvalersi dell'INAIL, dell'Azienda sanitaria locale, dell'ARPA ovvero dei soggetti pubblici o privati abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi e con le modalità di cui al comma 13.

48. 01. Baretta.

ART. 49.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 49.

(Utilizzo terre e rocce da scavo).

1. Sono da considerare sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 dello stesso articolo, le terre rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di opere pubbliche, anche se contaminate, durante il ciclo produttivo, da materiali, sostanze o residui di varia natura, ancorché inquinanti, derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività evacuazione, perforazione e costruzione ed impiegate, senza alcuna trasformazione diversa dal normale pratica industriale, intendendosi per tale anche selezioni granulometriche, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce o a cemento, essiccamento, nell'ambito di un unico ciclo produttivo che preveda la loro ricollocazione secondo le modalità stabilite nel progetto di utilizzo approvato dalle autorità competenti anche ai fini ambientali ed urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito di destinazione, con riferimento alle concentrazioni di tabella allegato 5, parte IV, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, fatta salva la possibilità, in caso di fenomeni naturali che determinano superamenti delle stesse, di adottare i valori di fondo come concentrazioni soglia di contaminazione.

49. 4. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Al comma 1-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Nelle more dell'adozione del suddetto decreto, le terre e rocce da scavo sono considerate come sottoprodotti solo qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

49. 1. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato, Piffari.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-ter. 1. Sono da considerare sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 dello stesso articolo, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di opere pubbliche, anche se contaminate

o miscelate, durante il ciclo produttivo, da materiali, sostanze o residui di varia natura, ancorché inquinanti, derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività di evacuazione, perforazione e costruzione ed impiegate, senza alcuna trasformazione diversa dalla normale pratica industriale, intendendosi per tale anche selezioni granulometriche, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce o a cemento, essiccamento, nell'ambito di un unico ciclo produttivo che preveda la loro ricollocazione secondo le modalità stabilite nel progetto di utilizzo approvato dalle autorità competenti anche ai fini ambientali ed urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito di destinazione, con riferimento alle concentrazioni di tabella 1, allegato 5, parte IV, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, fatta salva la possibilità, in caso di fenomeni naturali che determinano superamenti delle stesse, di adottare i valori di fondo come concentrazioni soglia di contaminazione.

49. 2. Fava, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti inferiori ai valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la destinazione d'uso prevista o comunque inferiori ai valori di fondo naturale accertati dagli enti di controllo.

1-sexies. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma *3-bis*, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste, per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Arpa competente per territorio.

49. 3. Fadda, Melis, Pes, Parisi, Schirru, Marrocu, Soro, Calvisi, Bratti, Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

ART. 49-bis.

(Trasporto materiali per attività dei cantieri).

1. Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'articolo 4, è abrogato.

49. 01. Fava, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

ART. 49-bis.

(Sfalci e potature).

1. All'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: «nella selvicoltura» sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «o, ivi inclusi in tal caso quelli derivati dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

2. Paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei (imiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati in agricoltura e netta selvicoltura da parte dei soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile, presso il Luogo di produzione, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso

non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

49. 02. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART. 50.

Al comma 1, alla lettera 0a), premettere la seguente:

00a) al comma 9 dell'articolo 7, dopo le parole: «I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale», sono inserite le seguenti: «fatta salva la decadenza dell'obbligo qualora le sezioni regionali dell'Osservatorio non trasmettano le *password* nei tempi stabiliti a seguito di regolare richiesta delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori».

50. 5. Montagnoli, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, alla lettera 0a), premettere la seguente:

00a) all'articolo 11, comma 5, dopo le parole: «comma 1», sono aggiunte le seguenti: «e, contestualmente, del possesso dei prescritti requisiti», e dopo la parola: «definitiva», sono aggiunte le seguenti: «che, in tal modo, diviene efficace.», e il comma 8 è soppresso.

50. 4. Fava, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, alla lettera 0a), premettere la seguente:

00a) all'articolo 12, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «da parte dell'organo competente», sono aggiunte le seguenti: «, che deve avvenire entro 10 giorni dall'aggiudicazione stessa».

50. 3. Fava, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, alla lettera 0a), premettere la seguente:

00a) al comma 7, secondo periodo, dell'articolo 66, le parole: «per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo», sono sostituite con le seguenti: «sul sito del comune e della regione competenti per il territorio».

50. 7. Montagnoli, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, alla lettera 0a), premettere la seguente:

00a) all'articolo 87, al comma 1, primo periodo, le parole: «che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara», sono sostituite con le seguenti: «più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta».

50. 2. Fava, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, alla lettera 0a), premettere la seguente:

00a) all'articolo 91, il comma 1, è sostituito dal seguente:

1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-*bis*, di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 28 si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.

50. 6. Montagnoli, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 161 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui

al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6-*bis* è aggiunto il seguente:

6-*ter*. Qualora si evidenzino gravi difficoltà o particolari complessità nella realizzazione di una o più delle attività di cui al comma 1, primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri è deliberato lo stato di emergenza. Per l'attuazione degli interventi conseguenti alla deliberazione di emergenza si provvede anche a mezzo di ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, emanate, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le ordinanze di cui al secondo periodo devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare, e devono essere motivate e diventano esecutive previo controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi. Per l'attuazione degli interventi di cui al secondo periodo del presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri può conferire i relativi poteri ai commissari straordinari di cui all'articolo 163, comma 5.

50. 1. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*.

(Altre misure per le opere pubbliche).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sostituire l'articolo 112-*bis* con il seguente:

«ART. 112-*bis*.

(Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro).

1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'articolo 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta consultazione preliminare secondo la procedura del presente articolo.

2. La stazione appaltante convoca tutte le imprese invitate, le quali possono chiedere chiarimenti in ordine al progetto, nonché il progettista e il soggetto verificatore; alla consultazione è presente il responsabile del procedimento.

3. Nel corso della consultazione l'Amministrazione fornisce i chiarimenti richiesti e, all'esito della consultazione, redige, seduta stante, verbale della riunione, riportando le informazioni e i chiarimenti forniti e ne consegna copia a tutti i presenti.

4. La stazione appaltante può sospendere la consultazione e rinviarla di non più di quindici giorni, qualora vi sia l'esigenza di approfondimenti.».

50. 01. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«ART. 50-*bis*.

(Società miste per lo sviluppo di aree territoriali).

1. Più amministrazioni aggiudicatrici possono costituire con soci privati, individuati mediante procedura di affidamento ad evidenza pubblica, società miste pubblico-private per lo sviluppo di aree territoriali, aventi ad oggetto la gestione in comune delle infrastrutture di trasporto pertinenti a diverse modalità. La quota parte di investimento pubblico degli enti locali è esclusa dal computo del saldo finanziario ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

2. Le predette società possono fissare sistemi tariffari incentivanti l'utilizzo di modalità di trasporto meno congestionate o maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale ed individuare tariffazioni d'area multimodale, capitalizzando eventuali esternalità positive.».

50. 02. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«ART. 50-bis.

(Piano economico e finanziario dei lotti costruttivi).

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 232, è inserito il seguente:

232-bis. Per gli interventi di cui al comma 232, il progetto preliminare e il progetto definitivo, sottoposti all'approvazione del CIPE ai sensi degli articoli 165 e 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono corredati da un piano economico e finanziario articolato secondo la sequenza di fasi costruttive cronologicamente successive, l'una propedeutica all'altra, elaborate in conformità del valore complessivo dell'intervento. Il piano economico e finanziario è predisposto in relazione alla realizzazione per fasi degli investimenti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai progetti preliminari o definitivi non ancora pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

50. 03. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

ART. 51.

Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta per cento con le parole: sessanta per cento.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2015 con le seguenti: 1° giugno 2012.

51. 1. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 52.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 91 comma 5, ove non può essere omesso o accorpato il progetto preliminare.

52. 2. Messina, Cimadoro, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: eventualmente omesse aggiungere le seguenti: e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 91, comma 5, ove non può essere omesso o accorpato il progetto preliminare.

52. 3. Messina, Cimadoro, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1.000.000 di euro con le seguenti: 2.000.000 di euro.

52. 4. Montagnoli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente:

d) all'articolo 92, comma 5, dopo le parole: «comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali» è inserita la seguente: «assicurativi», dopo le parole: «tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione

dei lavori, del collaudo» è inserita la seguente: «tecnico amministrativo e statico, l'attività di verifica» e, dopo le parole: «nonché tra i loro collaboratori» è inserita la seguente: «tecnici»;

ed aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. All'articolo 45, dopo il comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è aggiunto il seguente: «1-bis. Gli interventi soggetti alle attività di verifica sono quelli, superiori a 5.000.000,00 di euro, rientranti nelle tipologie edilizie di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 lettere c) e f) nonché lettera d), qualora comportino la totale demolizione e ricostruzione del manufatto edilizio.».

4. All'articolo 47 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole: «attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione» sono inserite le seguenti: «ovvero avvalendosi di proprie strutture tecniche a carattere consultivo, e».

5. All'articolo 49, dopo il comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è aggiunto il seguente: «1-bis) Ai soggetti interni alla stazione appaltante incaricati della verifica è corrisposto un compenso nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 92 comma 5 del decreto legislativo n. 163 in data 12 aprile 2006, senza incremento di spesa, stabilito con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione».

6. All'articolo 58, dopo il comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è aggiunto il seguente: «1-bis. La conferenza di servizi si svolge e si conclude prima del rapporto conclusivo, di cui all'articolo 54, comma 7, del soggetto preposto alla verifica.».

52. 1. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

(Modifiche in materia di composizione della commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all'articolo 84, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono scelti mediante pubblico sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali medesimi;

b) professori universitari di ruolo, con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto approva le modalità di selezione dei candidati sulla base dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Ai fini del sorteggio, il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali e dalle facoltà universitarie. Qualora nel termine di trenta giorni dall'istanza, non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari idonei nell'ambito dei soggetti inadempienti, secondo i medesimi principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

9. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso

di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, ovvero secondo la procedura di cui al comma 8.».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, all'articolo 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: «comma 8», sono sostituite dalle parole: «comma 9»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. È possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 9, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), qualora d'importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del Codice, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del Codice».

52. 02. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di verifica dell'offerta anormalmente bassa).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all'articolo 87, comma 1, le parole: «che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara» sono sostituite dalle seguenti: «più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta».

52. 01. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

ART. 53.

Al comma 5-bis, sopprimere le parole da: e non si applica fino alla fine del comma.

53. 1. Garagnani.

ART. 54.

Sopprimerlo.

54. 1. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, capoverso comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: le città metropolitane aggiungere le seguenti: previa consultazione degli organi statutari dei medesimi enti,.

54. 9. Garagnani.

Al comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I prestiti obbligazionari di cui al periodo precedente non concorrono all'indebitamento dell'ente.

54. 2. Montagnoli.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. A partire dall'esercizio 2012, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad emanare un protocollo d'intesa con Cassa Depositi e Prestiti allo scopo di consentire l'acquisizione e il successivo pagamento del debito, al 31 dicembre 2011, degli Enti Locali verso i propri fornitori.

1-ter. La cessione del debito tra le parti avviene a tasso di interesse nullo, e la disposizione opera nei limiti annui di 5.000 milioni di euro.

1-quater. Il medesimo protocollo d'intesa, sentite le Associazioni degli Enti territoriali, disciplina altresì le modalità e le tempistiche attraverso le quali Cassa Depositi e Prestiti estingue, con risorse dell'ente dal quale è stato acquisito il debito, la propria esposizione.

54. 4. Vanalli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per la realizzazione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici. La disposizione opera nei limiti complessivi di IMO milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

1-ter. Alla copertura dell'onere derivante del comma 1-bis, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

54. 5. Vanalli, Bitonci.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. L'articolo 1, comma 8, lettera d) del decreto-legge 138 del 2011 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

1-ter. All'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 138 del 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla voce «indebitamento», riga «totale», per gli anni 2012 e 2013, sono incrementati, rispettivamente, di 7.700 milioni di euro e 3.500 milioni di euro.

54. 6. Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico, Vanalli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 26-bis, 26-ter e 26-quater sono abrogati.

54. 7. Polledri, Montagnoli, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio n. 70, convertito dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, al comma 2, la lettera gg-septies) è abrogata.

54. 8. Polledri.

ART. 55.

Sostituire il comma 1-quater con il seguente:

1-quater. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio, n. 122, non si applica nei confronti del personale dell'ANAS S.p.A. adibito alla sicurezza e ai servizi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

55. 1. Margiotta.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

(Affidamento appalti minori).

1. Gli appalti di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono riservati esclusivamente alle micro, piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, lettera a) della legge 11 novembre 2011 n. 180, con sede nel territorio dell'Unione Europea.

55. 01. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

(Liberalizzazioni in materia di impianti tecnologici).

1. Al comma 16 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «categoria OS 3: 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «categoria OS 3: 20 per cento»;

b) le parole: «categoria OS 28: 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «categoria OS 28: 40 per cento»;

c) le parole: «categoria OS 30: 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «categoria OS 30: 40 per cento».

55. 02. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

(Adozione di piani territoriali regionali specifici per le reti transeuropee di trasporto).

1. Al fine di attuare la «strategia di coordinamento per corridoio» delle reti transeuropee di trasporto, promossa dall'Unione Europea, le Regioni adottano entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legge, nel rispetto della legislazione vigente ed in coerenza con gli obiettivi fissati nei piani e programmi nazionali e dell'Unione Europea, piani territoriali specifici, relativi ai progetti di interesse europeo di cui all'allegato III della decisione n. 661/2010/UE e successive modificazioni.

2. I piani territoriali di cui al comma 1 individuano, tra l'altro, le direttrici e le grandi aree di interesse logistico su cui concentrare gli interventi realizzativi del compendio dell'infrastruttura e dei servizi, funzionali alla realizzazione dei progetti di interesse europeo di cui al precedente comma.

3. Tenuto conto della dimensione transregionale dei progetti di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove il coordinamento tra le Regioni interessate, al fine di favorire l'integrazione e la coerenza delle scelte di pianificazione.

55. 03. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

(Separazione societaria in materia di rete fissa di accesso di comunicazioni elettroniche).

1. Al fine di accelerare il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea, di incentivare gli investimenti e la concorrenza nelle reti di comunicazione elettronica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, Telecom Italia S.p.A. costituisce una società separata per la costruzione e la gestione della propria rete fissa, conferendo in tale società tutti gli elementi che compongono l'attuale rete fissa di accesso e le risorse correlate, ivi incluse le componenti necessarie

alla fornitura all'ingrosso di servizi a banda larga e ultralarga.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni adotta la delibera di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

55. 04. Raisi.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

(Realizzazione delle infrastrutture a banda ultra larga).

1. Al fine di promuovere la competitività del Paese attraverso la modernizzazione dei servizi alle imprese, il Governo incarica la Cassa Depositi e Prestiti di realizzare e fornire un'infrastruttura passiva di rete in fibra ottica, aperta e tecnologicamente neutrale, a partire dalle grandi città e dalle aree industriali, avvalendosi di una società di capitali costituita a tal fine, entro e non oltre 4 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, o avvalendosi di una società partecipata già esistente.

2. La società di capitali di cui al comma precedente dovrà effettuare le proprie determinazioni di investimento secondo logiche di mercato e avrà lo scopo esclusivo di fornire servizi di accesso alla propria infrastruttura, a pagamento e a parità di condizioni, a tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche che offrano agli utenti finali servizi al pubblico di comunicazioni elettroniche.

3. La società di capitali di cui al comma 1 del presente articolo, che sarà aperta a tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche, non potrà fornire servizi al pubblico di comunicazione elettronica agli utenti finali.

4. Gli operatori che offrono servizi di comunicazioni elettroniche saranno tenuti alla condivisione con tutti gli operatori interessati ed alla realizzazione di piani di migrazione su rete in fibra ottica dei servizi offerti ai propri clienti finali su rete in rame. In tal caso saranno previsti degli incentivi alla migrazione sulla rete in fibra dei servizi che saranno ripartiti in maniera equa tra tutti i suddetti operatori.

5. Il capitale della società di capitali di cui al comma 1 può essere conferito da tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche che manifesteranno interesse allo sviluppo della rete. In tal caso le regole di governo della società stessa sono definite, previo parere favorevole dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo da assicurare la neutralità della gestione della rete e l'assenza di contatti tra i soci delle società che gestiscono attività tra loro concorrenti.

55. 05. Raisi.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

(Disposizioni in materia di personale adibito a compiti inerenti la sicurezza del traffico e alla vigilanza della rete stradale).

1. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio, n. 122, non si applica nei confronti del personale dell'ANAS S.p.A. adibito alla sicurezza e ai servizi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

55. 06. Margiotta.

ART. 55-bis.

Dopo l'articolo 55-bis, aggiungere il seguente:

ART. 55-ter.
(*Carpenterie metalliche*).

1. Al capoverso nono del paragrafo 11.3.1.7 – Centri di trasformazione, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e di trasporti 14 gennaio 2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le opere in acciaio accessorie, come recinzioni, serramenti, parapetti ecc, il Direttore Tecnico del centro di trasformazione, può essere nominato tra i soggetti possessori della laurea e dei diplomi di scuola superiore secondaria di indirizzo tecnico (come geometra, perito edile, industriale, agrario, eccetera), indipendentemente dall'iscrizione ai rispettivi albi professionali, oppure tra i soggetti possessori della qualifica di maestro artigiano o del diploma di qualifica professionale ad indirizzo meccanico, anche in assenza di iscrizione ad un albo professionale.

55-bis. 01. Montagnoli, Gidoni, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 55-bis, aggiungere il seguente:

ART. 55-ter.
(*Semplificazione delle procedure di attuazione dei piani urbanistici*).

1. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: «di cui al presente comma» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni, ove non già disposto con norme legislative o regolamentari, possono prevedere ulteriori modalità per l'individuazione dei piani attuativi, comunque denominati, da escludere dalla verifica di assoggettabilità e dalla Valutazione ambientale strategica, ovvero per lo svolgimento di procedure semplificate, qualora tali piani interessino aree di ridotta estensione o siano varianti afferenti modificazioni di contenuta entità o riguardanti la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi i cui progetti non siano sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale.».

55-bis. 02. Fava, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

ART. 56.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.;

b) al comma 10 gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze di cui al precedente comma 7 e la suddetta detrazione, compresa la maggiorazione, si applicano anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I comuni possono prevedere che le agevolazioni di cui al precedente periodo si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»

1.1 All'onere derivante dall'attuazione della lettera b) del comma 1, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2012, a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

56. 3. Quartiani.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7-bis. L'aliquota di cui al precedente comma 7 si applica alle abitazioni e loro pertinenze locate che abbiano le caratteristiche di alloggio sociale come definito, in applicazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, dal decreto ministeriale 22 aprile 2008. A tali abitazioni e loro pertinenze si applica la detrazione, compresa la maggiorazione, di cui al successivo comma 10.

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.;

1.1 All'onere derivante dall'attuazione della lettera *a)* del comma 1, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2012, a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

56. 4. Quartiani.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

1-ter. A decorrere dal 2012, i canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assoggettati ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.

1-quater. Soggetti passivi della cedolare di cui al comma *1-ter* sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà dell'immobile locato. Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, le società e gli enti non commerciali continuano ad assoggettare i redditi sui canoni da locazione a finalità turistica nei modi ordinari.

1-quinques. La cedolare deve essere versata al Comune dove l'immobile è situato. Allo stesso Comune il proprietario è tenuto a comunicare, entro 72 ore dalla consegna dell'immobile, copia del contratto di locazione e a presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta. La consegna del contratto e della ricevuta possono avvenire anche in via telematica.

1-*sexies*. Una quota pari al 21 per cento dell'imposta pagata dai proprietari viene trattenuta dal Comune, che procede a versare all'erario la rimanente quota.

1-*septies*. Il reddito assoggettato a cedolare:

a) è escluso dal reddito complessivo;

b) su di esso e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni;

c) deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

1-*octies*. Entro il 31 dicembre 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate sono delegati ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo.

56. 5. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

1-*ter*. All'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al sesto periodo dopo le parole: «di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504», sono aggiunte le seguenti: «limitatamente alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari, comunque denominati. Le risorse che si rendono disponibili, a seguito della previsione di cui al comma 1, sono destinate dagli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, alla gestione e alla manutenzione del patrimonio esistente e a nuovi investimenti.

1-*quater*. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il regime della cedolare secca è adottabile anche dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari comunque denominati, e loro Consorzi, in misura pari alla metà di quella indicata nel terzo periodo del presente comma. In caso di adozione del regime di cui al precedente comma, non sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito di impresa dei soggetti ivi indicati, gli ammortamenti e le spese relative agli immobili i cui proventi sono assoggettati all'imposta sostitutiva prevista nel medesimo comma.

56. 2. Gibiino, Polidori, Germanà, Torrisi, Catanoso, Fontana, Garagnani, Stradella, Carlucci, Bernardo, Palmieri, Pelino, Girlanda, Vignali, Foti.

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

1-*ter*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente «7-*bis*. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per le unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica, considerate abitazioni principali anche ai sensi del successivo comma 10, assegnate dagli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari, comunque denominati. Il differenziale risultante tra l'aliquota di base dell'imposta di cui al comma 6, primo periodo, e l'aliquota stabilita dal presente comma, è destinato obbligatoriamente ed integralmente, ad interventi di carattere manutentivo sul patrimonio immobiliare degli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari, comunque denominati, secondo le previsioni recate dalla Direttiva 2010/31/UE in data 19 maggio 2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in tema di prestazione energetica nell'edilizia, con particolare riferimento all'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici esistenti, le unità immobiliari e gli elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni, e alla certificazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari esistenti.

56. 1. Gibiino, Polidori, Germanà, Torrisi, Catanoso, Fontana, Garagnani, Stradella, Carlucci, Bernardo, Palmieri, Pelino, Girlanda, Vignali, Foti.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 10, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «la detrazione di cui al primo periodo è maggiorata di 70 euro per ciascun soggetto affetto da *handicap* o disabilità grave dimorante stabilmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. All'onere derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, valutato in 100 milioni annui, si fa fronte mediante corrispondente aumento delle aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico.

56. 6. Savino.

Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:

ART. 56-bis.

Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico entro il 30 aprile 2012, a disciplinare l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 al marchio, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili e sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili, ed a regolare la definizione delle relative controversie pendenti.

56. 01. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:

ART. 56-bis.

(Modifica dei termini in materia edilizia).

1. Per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formati precedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012 il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è di due anni e decorre dalla data di rilascio o comunque di formazione.

2. Sino al 31 dicembre 2012 il termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 DEL 2001 è prorogato di due anni previa richiesta da presentare al comune competente.

3. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di tre anni e il pagamento degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sospeso per un identico periodo.

56. 02. Fava, Dussin, Lanzarin, Togni, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:

ART. 56-bis.

(Soppressione del DURC per lavori in economia).

1. In caso di lavori di edilizia privata eseguiti direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio, fatte salve le norme in materia di lavori

specialistici.

56. 03. Vanalli, Fava, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

ART. 56-bis.

(Semplificazioni per le cooperative edilizie).

1. L'accertamento dei requisiti soggettivi dei soci e la definizione dei rapporti con gli istituti di credito relativamente ai contributi statali assegnati alle cooperative edilizie secondo leggi anteriori alla legge 5 agosto 1978, n. 457, sono effettuati da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base del reddito personale del socio assegnatario, per tutti i procedimenti non conclusi o per i quali sia stata avanzata istanza di riesame alla data dell'entrata in vigore del presente decreto-legge.

56. 04. Lanzarin, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

ART. 56-bis.

All'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989 n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «ad uso esclusivo dei residenti anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato» sono sostituite dalle seguenti: «ad uso esclusivo di unità immobiliari site nello stesso comune e da individuare contestualmente al primo atto di trasferimento, anche nel sottosuolo di aree esterne al fabbricato;

b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Gli atti di trasferimento stipulati prima della entrata in vigore del presente decreto, anche se aventi ad oggetto parcheggi realizzati sulla base di provvedimenti amministrativi locali attuativi ed anche se realizzati da soggetti diversi dai proprietari di fabbricati al di sotto di aree non edificate, se non è stata prevista la destinazione del parcheggio a pertinenza di unità immobiliare sita nello stesso comune, possono essere confermati dall'attuale proprietario mediante atto successivo, anche unilaterale, redatto nella stessa forma del precedente, che contiene la dichiarazione della destinazione del parcheggio a pertinenza di unità immobiliare sita nello stesso comune. L'atto di conferma è trascritto presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio.

56. 05. Fava, Lanzarin, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

ART. 57.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 57.

(Defiscalizzazione dell'housing sociale).

1. All'articolo 185, comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere, in fine, il seguente periodo «Per i fabbricati concessi in locazione dagli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati, la riduzione del 15 per cento è elevata all'85 per cento».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis). Le procedure amministrative di decadenza relative agli alloggi di edilizia residenziale

sono equiparate alle procedure giurisdizionali di convalida di sfratto ai sensi e per gli effetti del secondo e del terzo periodo del comma precedente purché contengano tutti gli elementi per l'accertamento, anche in esito a contraddittorio con l'utenza morosa, della morosità locativa e prevedano la risoluzione contrattuale».

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 c è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*). Limitatamente ai crediti locativi relativi agli immobili di edilizia residenziale pubblica gestiti dagli Enti a ciò preposti, la percentuale dello 0,5 di cui al precedente comma 1 è elevata al 5 per cento».

4. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i seguenti numeri:

«21-*ter*) cessione di beni, comprese le materie prime e semilavorati, per la realizzazione di alloggi, di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e alla realizzazione di fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, qualora la superficie destinata ad alloggi sia utilizzata per le finalità proprie dell'edilizia sociale».

«39-*bis*) prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di alloggi sociali, di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e alla realizzazione di fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, qualora la superficie destinata ad alloggi sia utilizzata per le finalità proprie dell'edilizia sociale».

«39-*ter*) – prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto interventi di manutenzione, di cui all'articolo primo comma lettera *a*) e *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici e agli alloggi di edilizia residenziale sociale di cui al n. 21-*ter*»;

«39-*quater*) – prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alla lettera *a*) e *b*) del primo comma dello stesso articolo, al fine di realizzare alloggi destinati alle finalità proprie dell'edilizia sociale».

«39-*quinquies*. – fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento dell'aria, nonché prestazioni di servizi relativi alla pulizia delle parti comuni allo spurgo dei pozzi e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni agli edifici di cui al n. 21-*ter*)».

5. Alla tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguente modifica:

«il numero 27-*duodecies*) è abrogato».

6. All'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è aggiunto, dopo il comma 2, il seguente:

«2-*bis*). Per i soggetti che effettuano locazioni di alloggi di edilizia sociale di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 dicembre 2008, in deroga all'articolo e all'articolo 90, il reddito d'impresa è determinato secondo le disposizioni del Capo VI».

7. All'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«3. I redditi degli alloggi di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, sono determinati ai sensi dell'articolo 185 comma 2, è aggiunto 2-*bis*».

8. All'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «non ammessi in deduzione sono aggiungete le seguente: «ad eccezione di quelli erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale sociale di cui al decreto del Ministero

delle infrastrutture del 22 aprile 2008».

9. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente comma:

«6. Non concorrono a formare la base imponibile i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati».

10. Alle note dell'articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta la seguente:

«II-ter) per i contratti di alloggi sociali di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, l'imposta è dovuta nella misura minima indipendentemente dalla durata del contratto».

57. 5. Gibiino, Polidori, Germanà, Torrisi, Genoese, Vincenzo Fontana, Garagnani, Stradella, Carlucci, Bernardo, Palmieri, Pelino, Girlanda, Vignali, Antonino Foti.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso n. 8), *dopo le parole: l'opzione per l'imposizione, aggiungere le seguenti: di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita»;*

b) alla lettera b), capoverso n. 8-bis), *dopo le parole: «entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento», aggiungere le seguenti: «o, oltre il quinquennio, nel caso in cui nel relativo atto l'impresa cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione,»;*

c) alla lettera c), capoverso n. 127-duodevicies), *dopo le parole: «locazioni di immobili di civile abitazione effettuate» aggiungere le seguenti: «dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o»».*

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 46.000.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso», di cui al decreto 1° dicembre 2011, «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014», programma «Fondi di riserva e speciali», missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

57. 1. Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera a), capoverso 8), dopo le parole: l'opzione per l'imposizione aggiungere le seguenti: di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita.

57. 2. Stradella.

Al comma 1, lettera a), capoverso numero 8), aggiungere, infine, le parole: sono altresì escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle Imprese che li hanno costruiti per la vendita oltre 14 anni dall'ultimazione dei lavori.

57. 6. Fugatti, Negro, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma lettera b), capoverso n. 8-bis), dopo le parole: entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, aggiungere le seguenti: o, oltre il quinquennio, nel caso in cui nel relativo atto l'impresa cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.

57. 3. Stradella.

Al comma lettera b), capoverso n. 8-bis), aggiungere, infine, le parole: sono altresì escluse le cessioni di fabbricati abitativi effettuate, oltre i 4 anni dall'ultimazione dei lavori, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito interventi incisivi di recupero edilizio.

57. 7. Fugatti, Negro, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 1, lettera c), capoverso n. 127-duodevicies), dopo le parole: locazioni di immobili di civile abitazione effettuate, *aggiungere le seguenti:* dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o.

57. 4. Stradella.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 57-bis.

(Semplificazione adempimenti per i gestori delle strutture ricettive).

1. Al comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante *fax* secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare, entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate mediante l'invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2011, i soggetti di cui all'articolo 109, comma 1, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, possono scegliere di effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 109, comma 3, del medesimo testo unico, di cui al regio-decreto n. 773 del 1931, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, entro le ventiquattro ore dall'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna all'autorità locale di pubblica sicurezza di copia della scheda di dichiarazione delle loro generalità conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno o, in alternativa, inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi della predetta scheda con mezzi informatici o telematici o mediante *fax*, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende o in roulotte, né ai proprietari o ai gestori di case e di appartamenti per vacanze né agli affittacamere, fermo restando quanto disposto dal comma 3».

57. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART. 58

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 58-bis.

1. Dopo l'articolo 2645-ter del codice civile è aggiunto il seguente:

ART. 2645-*quater* – Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, le convenzioni, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, con i quali vengano costituiti a favore dello Stato, della Regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico e comunque ogni altro vincolo a qualsiasi altro fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche ad essi relative.

58. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 58-*bis*.

1. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa, a partire dal 1° gennaio 2012, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi di insolvenza derivanti dalla stipulazione di mutui da parte di giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di garanzia.

2. Il fondo di garanzia di cui al comma 1 è costituito da beni immobili, rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato individuati con provvedimento dell'Agenzia del demanio da adottarsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

58. 02. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 58-*bis*.

(Programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).

1. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2007, ai sensi della legge 28 febbraio 2006 n. 51, possono essere rilocalizzati in ambiti regionali confinanti. A tal fine, il termine ultimo di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, per la ratifica degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 dicembre 2013. Nel caso di rilocalizzazione dell'intervento edilizio ai sensi del presente articolo, il soggetto attuatore del programma di cui al predetto articolo 18, contribuisce con fondi propri all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della completa realizzazione del relativo intervento.

2. Agli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

58. 04. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 58-bis.

(Norme in materia di autorizzazione per inizio lavori).

1. Il comma 1 dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dai seguenti:

1. Gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui all'articolo 20, comma 4 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 sono soggetti ad autorizzazione sismica preventiva da parte del competente Ufficio Tecnico della Regione.

1-bis. Gli altri interventi non richiamati al precedente comma sono sottoposti a controlli a campione secondo modalità stabilite con legge regionale, anche in relazione alle località sismiche indicate nei decreti di cui all'articolo 83.

58. 06. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 58-bis.

(Modifiche alla legge 1° agosto 2002, n. 166).

1. All'articolo 5, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole «nel caso in cui le gare di appalto per la realizzazione dei lavori siano andate deserte per almeno due volte» sono sostituite con le seguenti: «aggiornati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto e vigenti in ciascuna regione».

58. 05. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 58-bis.

All'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», al comma 2, alinea, le parole: «La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica» sono sostituite con le seguenti: «La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), non si applica».

58. 03. Maggioni, Fava, Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 58-bis.

1. All'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al sesto periodo dopo le parole: «di cui all'articolo comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le Case Popolari comunque denominati.»

2. Le risorse che si rendono disponibili, a seguito della previsione di cui al comma 1, sono destinate dagli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, alla gestione e alla manutenzione del patrimonio esistente e a nuovi investimenti.

3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il regime della cedolare secca è adottabile anche dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari comunque denominati, e loro Consorzi, in misura pari alla metà di quella indicata nel terzo periodo del presente comma. In caso di adozione del regime di cui al precedente comma, non sono deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa dei soggetti ivi indicati gli ammortamenti e le spese relative agli immobili i cui proventi sono assoggettati all'imposta sostitutiva prevista nel medesimo comma.»

4. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, valutati in 5 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei Programmi del Ministero dell'economia e delle finanze.»

58. 07. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 59.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «essere previste,», sono inserite le seguenti: «per le concessionarie e».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

59. 2. Sani.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 25 per cento, con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente alla lettera b), capoverso 2-bis, sostituire le parole: 25 per cento, con le seguenti: 50 per cento.

59. 1. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART. 60.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

ART. 60-bis.

(Regime fiscale trasporto pubblico locale per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale).

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA degli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all'acquisto e all'esercizio dei natanti, ivi compresi i relativi rifornimenti, destinati all'esercizio del trasporto pubblico marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo tra gli enti interessati finalizzato al contenimento delle tariffe.

60. 01. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

ART. 60-bis

(Imposta mobilità Comune di Venezia).

Dopo il comma 3-*quinqies* dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazione, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è aggiunto il seguente comma:

«3-*sexies*. Il Comune di Venezia può istituire, con deliberazione del Consiglio comunale un'imposta di mobilità a carico di coloro che utilizzano il servizio di trasporto pubblico locale lagunare oppure alloggiano sulle navi da crociera che partono e/o arrivano nel Porto di Venezia, di importo unitario compreso tra Euro 0,50 e Euro 10,40. Il relativo gettito è destinato anche a finanziare interventi di maggior fruizione dei mezzi pubblici di trasporto lagunare e di sviluppo della mobilità sostenibile nel centro storico della Città di Venezia. Il Comune di Venezia ha la facoltà di disporre con proprio regolamento nuove modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie e per particolari periodi di tempo.».

60. 02. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

ART. 60-*bis*.

(Regime fiscale trasporto pubblico locale per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale).

1. La voce 106) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne; prodotti petroliferi per il servizio pubblico di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;

60. 03. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 60-*bis*.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) al comma 14-*bis*, le parole: «a cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore», sono sostituite dalle seguenti: «per ogni giorno, o frazione di esso, di sosta nel territorio nazionale oltre le prime quarantotto ore, fatta eccezione per gli aeromobili in sosta presso le ditte di manutenzione».

Conseguentemente nella rubrica, dopo le parole: nautica da diporto, aggiungere le seguenti: e del trasporto aereo.

60-*bis*. 1. Proietti Cosimi.

*Dopo l'articolo 60-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 60-*ter*.

(Autorità portuali).

1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, possono essere emanati regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, per procedere all'accorpamento delle Autorità portuali di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, prevedendo che in ogni Regione sia presente non più di una Autorità portuale.

60-*bis*. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART. 61.

Al comma 1:

alla lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) al comma 1, dopo le parole: «entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del Direttore della medesima agenzia, entro il mese successivo alla scadenza di trimestre solare»;

sostituire il numero 2) con il seguente: 2) al comma 6, dopo le parole: «dell'anno» sono aggiunte le seguenti: «ovvero del trimestre»;

sostituire la lettera b) con la seguente: b) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «entro l'anno solare in cui è sorto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, nel caso di opzione per il rimborso trimestrale, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto».

61. 1. Vignali.

Al comma 1, lettera a), numero 1) sopprimere le parole: «a pena di decadenza».

* **61. 2.** Del Tenno.

Al comma 1, lettera a), numero 1) sopprimere le parole: «a pena di decadenza».

* **61. 3.** Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzetta, Ruggeri.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare con le seguenti: entro il mese successivo a quello di riferimento dei consumi.

61. 4. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

Al comma 1:

alla lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) al comma 1, dopo le parole «entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del Direttore della medesima agenzia, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare»;

sostituire il numero 2) con il seguente: 2) al comma 6, dopo le parole «dell'anno» sono aggiunte le seguenti: «ovvero del trimestre»;

sostituire la lettera b) con la seguente: b) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole «entro l'anno solare in cui è sorto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, nel caso di opzione per il rimborso trimestrale, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto».

61. 5. Ciccanti, Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, è autorizzata la spesa di ulteriori trenta milioni di euro a favore del Fondo per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 2, comma 250 della Legge n. 191 del 2009. Le erogazioni dell'incentivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 (cosiddetto ECOBONUS), a valere sui viaggi effettuati dal primo gennaio ai 31 dicembre 2010 sono effettuate tassativamente entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto.

2-ter. Lo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 (cosiddetto ECOBONUS) per il 2011 è aumentato di quaranta milioni di euro a valere sulle risorse dell'articolo 1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2-*quater*. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2012 di cui all'articolo 33, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) si destinano 70 milioni alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 (cosiddetto ECOBONUS).

61. 6. Lo Monte, Commercio, Lombardo, Oliveri.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le seguenti parole: «gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 metri», con le seguenti: «gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere rispettivamente la lunghezza massima di 18 metri per i primi e 24 metri per i secondi».

61. 7. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 20 della legge 6 giugno 1974, n. 298 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'impresa di autotrasporto è altresì cancellata quando rimane priva di autoveicoli adibiti al trasporto di merci e non provvede ad acquisirne uno entro due mesi dalla cessata disponibilità dell'ultimo. In tal caso, l'Autorità competente provvede alla sua cancellazione entro i successivi due mesi. Decorso il termine di cui al secondo periodo, la cancellazione viene disposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

61. 8. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 83-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, il comma 13 è sostituito con il seguente: «In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 ed al committente debitore si applicano le sanzioni di cui al comma 14».

61. 9. Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del Regolamento (CE) 1071 del 2009, le associazioni di categoria dell'autotrasporto facenti parte del Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, e le rispettive articolazioni territoriali, sono ammesse a certificare i conti annuali dell'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai soli fini della dimostrazione della capacità finanziaria.

61. 10. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del Regolamento (CE) n. 1071 del 2009, la funzione di gestore dei trasporti può essere esercitata per conto di una sola impresa iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

61. 11. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1071 del 2009, le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 1,5 tonnellate, hanno l'obbligo di iscriversi all'Albo nazionale delle persone fisiche e

giuridiche che esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, dimostrando il solo requisito dell'onorabilità.

61. 12. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 20 della legge 6 giugno 1974, n. 298, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. L'impresa di autotrasporto è altresì cancellata quando rimane priva di autoveicoli adibiti al trasporto di merci e non provvede ad acquisirne uno entro due mesi dalla cessata disponibilità dell'ultimo. In tal caso l'Autorità competente provvede alla sua cancellazione entro i successivi due mesi. Decorso il termine di cui al secondo periodo, la cancellazione viene disposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

61. 13. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

ART. 61-bis.

(Applicazione dell'accisa sui carburanti alla navigazione interna).

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, «Tabella A», al punto 3, sopprimere le seguenti parole: «limitatamente al trasporto delle merci,».

2. All'onere derivante dal comma precedente, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

61. 01. Cimadoro, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

ART. 61-bis.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati:

a) il comma 1116, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006,

b) l'articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

c) il comma 2, lettera a) dell'articolo 188-bis, e l'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

d) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

e) il comma 1, lettera b), dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

f) l'articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, limitatamente al capoverso «ART. 260-bis»;

g) i commi 3 e 4 dell'articolo 13 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216;

h) il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;

i) il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52 e successive modificazioni. Resta ferma l'applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario d'identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

61. 02. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

ART. 61-bis.

Dopo l'articolo 61-bis, inserire il seguente:

ART. 61-bis.

(Riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici per le aziende che effettuano trasporti eccezionali su gomma).

1. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-bis, è sostituito con il seguente:

9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:

a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;

b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;

c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;

d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;

e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;

f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;

g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, così come modificato dal presente comma e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;

h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;

i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate.

61-bis. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 61-bis, inserire il seguente:

ART. 61-bis.

(Esclusione delle imprese di spedizione internazionale dalla definizione di agenzia d'affari).

Le imprese di spedizione disciplinate dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442, non rientrano tra le agenzie d'affari di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1031, n. 773.

61-bis. 02. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 62.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. I contratti che prevedono la cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono essere redatti in forma scritta e informati a principi di trasparenza, correttezza e reciproca corresponsabilità delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti e ai servizi erogati.

1-bis. L'obbligo di forma scritta negli accordi che non prevedono anche l'erogazione di servizi accessori è validamente assolto con la sottoscrizione dei documenti di accompagnamento, che prevedono l'indicazione del prezzo e della quantità del prodotto ceduto.

1-ter. Nei contratti di cui al comma 1, che prevedono anche l'erogazione di servizi accessori l'obbligo di forma scritta, a pena di nullità, prevede l'indicazione della durata, della quantità, delle caratteristiche dei servizi, dei corrispettivi e delle modalità di esecuzione.

62. 1. Faenzi.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «prodotti agricoli e alimentari», *e dopo le parole:* «consumatore finale» *aggiungere le seguenti:* «e di quelli nei quali il cedente sia un'impresa come definita nell'articolo 2, commi 2 e 3 dell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE);

b) *al comma 1, primo periodo le parole:* «a pena di nullità»;

Conseguentemente è soppresso l'ultimo periodo;

c) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 1», *aggiungere le seguenti:* «relativi a forniture effettuate dalle Imprese di cui all'articolo 2, comma 2 e 3 dell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE);

d) *al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «Per tutte le altre imprese, il pagamento dei corrispettivi deve essere effettuato entro il termine legale di trenta giorni per le merci deteriorabili e di sessanta giorni per tutte le altre merci, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore».

e) *al comma 7, primo periodo, sostituire le parole:* «euro 500.000» con le seguenti: «euro 50.000».

62. 3. Del Tenno.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «In particolare al fine della piena tracciabilità del prodotto, nell'etichetta dovrà essere obbligatoriamente indicato il paese di origine, l'indicazione del prezzo all'origine e del prezzo per ciascuno dei passaggi della filiera in modo da assicurare una corretta informazione al consumatore finale.»

62. 4. Lo Monte, Commercio, Lombardo, Olivieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in caso di transazioni commerciali che abbiano ad oggetto la cessione di beni agricoli e alimentari di importo inferiore o pari a ventimila euro.

* **62. 2.** Vignali.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in caso di transazioni commerciali che abbiano ad oggetto la cessione di beni agricoli e alimentari di importo inferiore o pari a ventimila euro.

* **62. 5.** Ciccanti, Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili e non deteriorabili entro il termine legale di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di emissione della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

62. 7. Mastromauro.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura» con le seguenti: «dalla data di emissione della fattura».

62. 6. Fogliato, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «In particolare dovranno essere garantite accurate azioni di vigilanza e di controllo volte alla verifica della qualità merceologica del prodotto con particolare attenzione agli aspetti legati alla salubrità dei prodotti agricoli freschi e quelli trasformati attraverso analisi chimiche volte a riscontrare la eventuale presenza di molecole il cui uso non è autorizzato sul territorio comunitario; dovranno essere rinforzati i controlli sulla merce proveniente da paesi extra-UE soprattutto in relazione alle condizioni igienico sanitarie delle merci in ingresso in Italia; nonché i controlli a campione, che dovranno riguardare in special modo i prodotti distribuiti attraverso la rete della Grande distribuzione organizzata».

62. 8. Lo Monte, Commercio, Lombardo, Oliveri.

Sostituire il comma 11-bis con il seguente:

11-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013.

62. 10. Froner.

All'articolo 62, dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:

11-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono emanati i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

62. 9. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

ART. 62-bis.

(Contratti agrari in deroga).

1. L'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni è abrogato.

2. All'articolo 58 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è abrogato.

b) alla rubrica, le parole: «Inderogabilità delle norme della presente legge e» sono soppresse.
62. 01. Messina, Di Giuseppe, Barbato.

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

ART. 62-bis.

1. L'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

ART. 23.

(Contratti agrari in deroga).

1. Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente.

2. Le parti possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali. Nelle province di Trento e di Bolzano l'assistenza può essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali

3. L'impugnazione deve essere proposta a pena di decadenza nei termini stabiliti dall'articolo 2113 del codice civile.

62. 02. Messina, Di Giuseppe, Barbato.

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

ART. 62-bis.

(Società italiana per le imprese all'estero – SIMEST Spa).

1. I benefici e le agevolazioni concessi da parte della «Società italiana per le imprese all'estero – SIMEST Spa» a favore delle imprese operanti nel settore agroalimentare sono revocati qualora le imprese beneficiarie pongano in essere pratiche commerciali in grado di indurre in errore i consumatori, nei mercati esteri, sull'origine o sulla provenienza dei prodotti commercializzati ovvero di configurare atti di concorrenza sleale nei confronti delle imprese operanti nel mercato interno o nella produzione di *italian sounding*.

2. All'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole «nonché di una parte sostanziale delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «nonché comportino una riduzione delle attività produttive nel territorio nazionale. Non si applicano altresì ai progetti che sono suscettibili di falsare la concorrenza delle imprese operanti, nel mercato nazionale, nei settori economici oggetto degli interventi.»

62. 03. Delfino, Anna Teresa, Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

ART. 62-bis.

(Disposizioni a tutela dei consumatori e del made in Italy).

1. All'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i prodotti alimentari per effettiva origine si intende il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti».

2. È fatto obbligo di riportare nell'etichettatura dei prodotti alimentari l'origine geografica degli ingredienti caratterizzanti evidenziati, utilizzati nella fabbricazione o nella lavorazione degli stessi, nel caso in cui sia obbligatoria, in base alla normativa vigente, la menzione in etichetta di tali ingredienti.

3. L'indicazione dell'origine geografica degli alimenti è obbligatoria ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, qualora le altre informazioni desumibili da elementi figurativi o denominativi dei marchi, dei segni o da simboli apposti o dalle modalità di presentazione in commercio inducano il consumatore a ritenere che l'alimento abbia una diversa origine o provenienza geografica.

4. La violazione della disciplina di cui al precedente comma 3 costituisce una pratica commerciale ingannevole.

62. 04. Delfino, Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

ART. 62-bis.

(Contrasto alla criminalità organizzata nel settore agroalimentare).

1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale dopo le parole: «delitti previsti dagli articoli 473 e 474» sono aggiunte le seguenti: «e 517-quater».

2. All'articolo 448, secondo comma del codice penale, dopo le parole: «dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442» sono aggiunte le seguenti: «e 517-quater».

3. All'articolo 518, primo comma del codice penale dopo le parole: «dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517» sono aggiunte le seguenti: «e 517-quater».

4. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli 473, 474» sono sostituite dalle seguenti: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli 440, 442, 444, 473, 474 e 517-quater del codice penale».

5. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, dopo le parole: «realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli» sono aggiunte le seguenti: «473, 474» sono aggiunte le seguenti: «440, 442, 444,».

62. 05. Delfino, Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

ART. 62-bis.

(Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori).

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo non possono aderire soggetti diversi dai soci imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese».

1. Le Regioni revocano il riconoscimento alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo che non provvedono ad adeguare la compagine sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, (lettere-f-septies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, possono essere recepite negli statuti dei consorzi agrari con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni delle assemblee ordinarie.

62. 06. Delfino, Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 63.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, operano a valere sulle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2012. Non si fa luogo alla ripetizione delle somme già corrisposte a titolo di sanzione amministrativa.

63. 1. Santori.

Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:

ART. 63-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto del Presidente della Repubblica per modificare l'attuale legislazione nazionale sui funghi, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376.

2. Il Governo nell'adozione del suddetto provvedimento si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire, su proposta del Ministero della salute, i criteri di valutazione per la commercializzazione dei funghi epigei ai fini della tutela dei consumatori e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare nell'applicazione delle misure di igiene generali e specifiche di cui al Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852 del 2004;

b) stabilire, anche mediante rinvio ad un successivo decreto del Ministero della salute, sulla base di studi scientifici disponibili a livello nazionale, una soglia di tolleranza per presenza di sostanze indesiderabili, quali ditteri micetofilidi, nei funghi spontanei:

c) introdurre delle sanzioni amministrative in caso di superamento delle soglie di tolleranza per presenza di sostanze indesiderabili nei funghi spontanei.

63. 01. Fava.

ART. 64.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 20, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, *dopo le parole:* Ministro per le politiche europee, *sono inserite le seguenti:* , del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

64. 1. Santori.

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

ART. 64-bis.

(Aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati).

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in conformità all'Accordo concernente l'applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, procedono all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base dei criteri contenuti nel medesimo Accordo.

2. Qualora le Regioni e le Province autonome, entro un anno dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto non abbiano provveduto ai sensi del comma 1, il Governo esercita il potere sostituito secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

64. 01. Delfino, Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 65.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 65.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, ferme restando le normative edilizie, urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali applicabili, l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è consentito:

a) agli impianti localizzati su terreni agricoli con capacità d'uso del suolo inferiore alle classi 1 e 2, anche se di proprietà di soggetti pubblici, a condizione che:

1) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;

2) non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente; a tal fine il proponente, prima del rilascio del titolo autorizzativo, produce all'Autorità competente al rilascio atto, debitamente trascritto, con il quale il proprietario del terreno si impegna ad asservire all'impianto fotovoltaico la superficie non utilizzata per l'installazione e a destinarlo esclusivamente a scopi agricoli per tutto il periodo di operatività dell'impianto fotovoltaico;

b) agli impianti localizzati su terreni agricoli abbandonati da oltre cinque anni rispetto alla data di presentazione della domanda di rilascio del titolo autorizzativo: in mancanza della notifica di cui all'articolo 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440, lo stato di abbandono può essere provato all'Amministrazione competente al rilascio del titolo attraverso perizia agronomica asseverata da professionista abilitato e autocertificazione da parte del proprietario delle aree interessate di non aver ottenuto, nel quinquennio precedente, contributi per la coltivazione agricola del fondo;

c) agli impianti localizzati su aree agricole marginali e/o degradate come definite dagli strumenti urbanistici;

d) agli impianti localizzati su aree agricole adiacenti a infrastrutture pubbliche quali aeroporti, autostrade, strade pubbliche;

e) aree agricole soggette a inquinamento ambientale;

f) aree agricole adibite nel passato a cave o discariche.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:

a) per gli impianti iscritti nelle graduatorie formate dal GSE ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relative all'anno 2011 e al primo semestre 2012: il termine per la conclusione dei lavori e l'invio della certificazione di fine lavori di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) del relativo decreto è prorogato di ulteriori 60 giorni; per la graduatoria relativa all'anno 2011, il predetto termine di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b), come prorogato dal presente comma, decorre in ogni caso dal 15 settembre 2011; detti impianti accedono comunque alle tariffe incentivanti previste dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 maggio 2011, a condizione che:

1) entrino in esercizio entro il 30 settembre 2012;

2) sussistano tutti gli altri requisiti di legge;

3. Per tutti gli impianti per i quali non siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi 1 e 2 rimane in ogni caso fermo il diritto alla realizzazione dei medesimi nel termine previsto dal provvedimento autorizzativo e la facoltà di accesso al regime del ritiro dedicato di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'articolo 8, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 maggio 2011, si interpreta nel senso che il divieto di cessione dell'iscrizione nel registro dei grandi impianti ivi previsto non include gli atti dispositivi aventi ad oggetto i diritti di progetto, di cessione di azienda o ramo d'azienda, operazioni societarie.

5. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre così come definite dall'articolo 20, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Ferme restando le normative regionali relative ai titoli autorizzativi, per le serre fotovoltaici autorizzate successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre – a seguito dell'intervento – devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50 per cento.

6. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogate.
65. 23. Divella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 65.

(Impianti fotovoltaici in ambito agricolo).

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti fotovoltaici, diversi da quelli indicati dall'articolo 3 lettere *r*) e *t*) del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 maggio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2011, n. 109, non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano conseguito il titolo abilitativo ovvero per i quali, entro la medesima data, sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo, o di altro atto endoprocedimentale a ciò necessario, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di formazione del titolo autorizzativo se successiva. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre così come definite dall'articolo 20, comma 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici restando esclusa l'applicabilità di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 maggio 2011. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50 per cento.

4. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2.

65. 25. Iannaccone.

Al comma 1, dopo le parole: in aree agricole, aggiungere le seguenti: , di potenza superiore a 200 kW,.

65. 1. Santori.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare.

* **65. 10.** Montagnoli.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare.

* **65. 5.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare aggiungere le seguenti: di potenza non superiore a 200 Kw.

65. 6. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente al comma 4, sopprimere le parole: fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2.

65. 3. Di Biagio.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: il 31 dicembre 2012.

65. 12. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.

* **65. 7.** Carella.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.

* **65. 11.** Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I commi 1 e 2 non si applicano agli impianti fotovoltaici a concentrazione al fine di consentire la coesistenza di attività agricole o di allevamento con la produzione energetica.

** **65. 8.** Baretta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I commi 1 e 2 non si applicano agli impianti fotovoltaici a concentrazione al fine di consentire la coesistenza di attività agricole o di allevamento con la produzione energetica.

** **65. 9.** Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di consentire la coesistenza di attività agricole o di allevamento con la produzione energetica, il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici a concentrazione.

65. 4. Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Sopprimere il comma 3.

* **65. 15.** Realacci, Bratti, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 3.

* **65. 20.** Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Al comma 3, sostituire le parole: un solo impianto con le seguenti: gli impianti.

65. 19. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Al comma 3, sostituire le parole: superiore di 200 kw con le seguenti: superiore ai 1.000 kw.

65. 18. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli incentivi a favore delle serre fotovoltaiche sono concessi ai soli impianti non superiori ad una potenza di 200 kw.

* **65. 17.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli incentivi a favore delle serre fotovoltaiche sono concessi ai soli impianti non superiori ad una potenza di 200 kw.

* **65. 24.** Montagnoli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre così come definite dall'articolo 20, comma 5, del decreto ministeriale 6 agosto 2010, da installare su serre esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in possesso di imprenditori agricoli che possono dimostrare la connessione tra l'attività di produzione elettrica e l'attività principale di produzione agricola ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono equiparati agli impianti realizzati su edifici. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre, a seguito dell'intervento, devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50 per cento.

65. 16. Schirru, Fadda.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto. Gli impianti alimentati a biomassa, situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali, possono essere realizzati esclusivamente dai proprietari delle aree, ai fini della dimostrazione di cui al periodo precedente».

65. 22. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sul reddito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compete anche per le spese relative alle misure di manutenzione e salvaguardia di boschi, nonché per la creazione o la riqualificazione di aree verdi

private, fino all'importo complessivo di euro 100 mila. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.

65. 2. Santori.

ART. 66.

Al comma 3, sostituire le parole: ai giovani imprenditori agricoli, con le seguenti: agli imprenditori agricoli con precedenza per i giovani.

66. 1. Contento.

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

ART. 66-bis.
(*IMU Fabbricati rurali*).

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera *b-bis*), le parole: «80 per i fabbricati», sono sostituite dalle seguenti: «110 per i fabbricati»;

b) al comma 4, lettera *d*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per i fabbricati rurali ad usa strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il moltiplicatore è pari a 30.

66. 01. Santori.

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

ART. 66-bis.
(*IMU Fabbricati rurali*).

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, primo periodo, le parole: «ridotta allo 0,2», sono sostituite seguenti: «ridotta allo 0,1»;

b) il secondo periodo del comma 8, è soppresso.

66. 02. Santori.

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

ART. 66-bis.
(*Norme di semplificazione in materia di accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole*).

1. Al fine di semplificare le procedure relative all'omologazione delle macchine agricole creando condizioni di parità di trattamento per i costruttori nazionali, all'articolo 107, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «trasporti terrestri», sono inserite le seguenti: «o da parte di strutture o enti aventi i requisiti stabiliti dallo stesso ministero di concerto con il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,».

66. 03. Negro, Rainieri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

ART. 67.

Al comma 1, capoverso articolo 5, comma 1, alinea, sostituire la parola: può con le seguenti: e le regioni interessate per la parte di propria competenza possono.

67. 1. Callegari, Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, capoverso articolo 5, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. al Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, che cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 267, primo comma dopo le parole: le parti di ricambio, sono inserite le seguenti: il carburante per le imbarcazioni addette alla pesca.

67. 2. Lo Monte, Commercio, Lombardo, Oliveri.

Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

ART. 67-bis.

(Definizione di bosco e di arboricoltura da legno).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera e), dopo le parole: «la continuità del bosco» sono aggiunte le seguenti: «non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati»;

b) al comma 6, dopo le parole: «i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5» Sono inserite le seguenti: «ivi comprese le formazioni forestali di origine artificiale e realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero ai fine di ripristinare prati, pascoli, pascoli arborati, colture tradizionali e di nicchia, ad eccezione della viticoltura intensiva e, infine, sono aggiunte le seguenti: «non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati».

67. 01. Callegari.

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

ART. 67-bis.

(Emissioni in atmosfera di allevamenti).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 272, comma 1, e successive modificazioni, il nono periodo è soppresso;

b) all'articolo 279, comma 3, e successive modificazioni, le parole: «o ai sensi dell'articolo 272, comma 1,» sono soppresse;

c) all'allegato IV alla parte V, parte I, numero 1), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i silos per i cereali»;

2) dopo la lettera z) è aggiunta la seguente:

«z-bis). Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella, e che dispongono di terreni sui quali è effettuata l'utilizzazione agronomica degli effluenti in base a quanto previsto dall'articolo 112, comma 2, e alle relative norme regionali di attuazione, ove adottate. Per «allevamento effettuato in ambiente confinato» si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

<i>Categoria animale e tipologia di</i>	<i>N. capi</i>	<i>Categoria animale e tipologia di</i>	<i>N. capi</i>
---	----------------	---	----------------

<i>stabulazione</i>		<i>stabulazione</i>	
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vive medio: 600 kg/capo)	Meno di 200	Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Da 200 a 400
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Meno di 300	Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Da 300 a 600
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Meno di 300	Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Meno di 300	Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Meno di 1000	Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Da 1000 a 2500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 400	Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Meno di 1000	Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1000 a 2500
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Meno di 2000	Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Da 2000 a 4000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Meno di 25000	Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Da 25000 a 40000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Meno di 30000	Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Da 30000 a 40000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Meno di 30000	Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Da 30000 a 40000
Altro pollame	Meno di 30000	Altro pollame	Da 30000 a 40000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Meno di 7000	Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Da 7000 a 40000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Meno di 14000	Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Da 14000 a 40000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Meno di 30000	Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Da 30000 a 40000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Meno di 40000	Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Da 40000 a 80000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Meno di 24000	Cunicoli: capi all'Ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Da 24000 a 80000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Meno di 250	Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Da 250 a 500

Allevamenti di struzzi	Meno di 700	Allevamenti di struzzi	Da 700 a 1500
------------------------	----------------	------------------------	------------------

».

2. Alla parte II dell'Allegato IV della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella di cui alla lettera *nn*) è soppressa.

67. 02. Fogliato.

ART. 67-ter.

Dopo l'articolo 67-ter, inserire il seguente:

ART. 67-quater.

(Contributo di solidarietà sui contratti atipici).

1. Al fine di coniugare garanzie e flessibilità nel mercato del lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti di lavoro instaurati secondo le modalità contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, sono assoggettati ad una contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 1 per cento delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori atipici, da destinare alla erogazione delle seguenti prestazioni:

- misure di sostegno al reddito;
- misure di sostegno alla maternità;
- misure di sostegno alla trasformazione delle assunzioni in a tempo indeterminato;
- misure di sostegno ai lavoratori in malattia e spese sanitarie;
- garanzie per l'accesso al credito dei lavoratori atipici attraverso la costituzione di un fondo.

67-ter. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 67-ter, inserire il seguente:

ART. 67-quater.

(Incentivi per la conversione dei rapporti di lavoro a termine).

1. In via sperimentale e per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge, proceda alla trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro precedentemente costituiti a termine e non ancora scaduti, è pari a quella prevista dagli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1995, n.25, e successive modificazioni ed integrazioni.

67-ter. 02. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 67-ter aggiungere il seguente:

ART. 67-quater.

(Norma di interpretazione autentica).

Con efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al punto 3 della Tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 si interpreta nel senso che tra i carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque

interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il drappeggio di vie navigabili e porti, è compresa la benzina.

67-ter. 03. Delfino, Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 67-ter, inserire il seguente:

ART. 67-quater.
(Informatizzazione del Registro imprese di pesca).

1. Presso ogni Capitaneria di porto è istituito il registro elettronico delle imprese di pesca (REIP), contenente le informazioni previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

2. Sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro di cui al comma 1, gli imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite le modalità operative per il passaggio dal registro in formato cartaceo a quello in formato elettronico.

67-ter. 04. Delfino, Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 67-ter aggiungere il seguente:

ART. 67-quater.
(Informatizzazione del registro pescatori marittimi).

1. Presso ogni Capitaneria di porto è istituito il registro elettronico dei pescatori marittimi (REPM), contenente le informazioni previste dall'articolo 32 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

2. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione al registro di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite le modalità operative per il passaggio dal registro in formato cartaceo a quello in formato elettronico.

67-ter. 05. Delfino, Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 67-ter aggiungere il seguente:

ART. 67-quater.
(Informatizzazione della licenza di pesca).

1. La licenza di pesca di cui all'articolo 4, decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, è rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in formato esclusivamente elettronico. Il documento così predisposto è stampato a cura dell'ufficio marittimo di iscrizione della relativa unità da pesca ed è consegnato direttamente all'armatore.

2. Ciascun procedimento amministrativo teso ad ottenere il rilascio di una nuova licenza di pesca o anche semplici variazioni che non comportino il rilascio di una nuova licenza dovrà concludersi entro trenta giorni dalla data della relativa istanza a cura dell'interessato.

3. In caso di variazioni sostanziali della licenza che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo, è dovuta la relativa tassa di concessione governativa e la nuova licenza permane in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.

4. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, durante il periodo di vigenza della licenza.

5. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da

emanarsi entro il 30 giugno 2012, sono stabilite le modalità operative per l'attuazione del precedente comma 1, nonché la definizione delle variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza.

67-ter. 06. Delfino, Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 70.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di sostenere le attività economiche e favorire la nascita di nuove imprese nel Comune di Campione d'Italia anche in riferimento alle speciali condizioni di concorrenza dettate dal loro inquadramento territoriale nel contesto economico del Cantone Ticino e alla prossimità con analoghe zone di fiscalità di vantaggio, le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 che iniziano dal 10 giugno 2012 una nuova attività economica con sede e attività prevalente nel Comune di Campione d'Italia beneficiano della esenzione dalle imposte sui redditi, dall'imposta regionale sulle attività produttive e dall'imposta comunale sugli immobili per gli immobili posseduti in Campione d'Italia e destinati all'esercizio dell'attività economica per i primi cinque periodi di imposta a partire dall'anno 2013. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è ridotta del 20 per cento per anno. Gli aiuti sono concessi fino alla concorrenza dei limiti imposti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*). Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

70. 1. Codurelli, Braga, Duilio, Baretta.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di sostenere le attività economiche e favorire la nascita di nuove imprese nel Comune di Campione d'Italia anche in riferimento alle speciali condizioni di concorrenza dettate dal loro inquadramento territoriale nel contesto economico del Cantone Ticino e alla prossimità con analoghe zone di fiscalità di vantaggio, le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 che iniziano dal 10 giugno 2012 una nuova attività economica con sede e attività prevalente nel Comune di Campione d'Italia beneficiano della esenzione dalle imposte sui redditi, dall'imposta regionale sulle attività produttive e dall'imposta comunale sugli immobili per gli immobili posseduti in Campione d'Italia e destinati all'esercizio dell'attività economica per i primi cinque periodi di imposta a partire dall'anno 2013. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è ridotta del 20 per cento per anno. Gli aiuti sono concessi fino alla concorrenza dei limiti imposti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*). All'onere derivante dal presente comma, valutato in 1 milione di euro annui, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero dell'economia e delle finanze.

70. 2. Codurelli, Braga, Duilio, Baretta.

Dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

ART. 70-bis.

(Pubblico Registro Unico per la trasparenza nella rappresentanza di interessi particolari e legittimi presso la Pubblica Amministrazione e gli Organi Costituzionali della Repubblica Italiana).

1. Ai fini del miglioramento del rapporto tra cittadini e Organi della Pubblica Amministrazione della Repubblica Italiana e per garantire la trasparenza nei rapporti, sulla base delle buone pratiche già poste in essere dal Parlamento Europeo, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il «Pubblico Registro Unico per la trasparenza nella rappresentanza di interessi particolari e legittimi presso la Pubblica Amministrazione e gli Organi Costituzionali della Repubblica Italiana».

2. Il registro di cui al comma 1 è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio pubblico, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro il 30 giugno 2012, sentito il parere vincolante del CNEL e, previa consultazione pubblica obbligatoria delle rappresentanze delle Associazioni professionali o di categoria riconosciute e maggiormente rappresentative a livello nazionale che ne facessero richiesta.

3. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato di tre mesi per una sola volta.

4. Il registro di cui al comma 1 entra ufficialmente in vigore entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto istitutivo di cui al comma 2 o della proroga di cui al comma 3 ove invocata, ed è regolamentato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi vincolanti:

a) al registro di cui al comma 1 debbono iscriversi, le persone fisiche che esercitano o intendono esercitare prioritariamente, in forma stabile, sia individualmente che in associazione, l'attività professionale della rappresentanza di interessi particolari e legittimi presso gli organi dello Stato Italiano e in generale della Pubblica Amministrazione;

b) i soggetti di cui alla precedente lettera A) devono produrre idonea documentazione atta a dimostrare lo svolgimento con continuità dell'attività professionale svolta nel settore della rappresentanza di interessi particolari e legittimi nel biennio precedente la data di richiesta di iscrizione e apposita certificazione antimafia;

c) entro 30 giorni dalla data della domanda di iscrizione al registro di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri rilascia agli aventi diritto una tessera magnetica nominativa di riconoscimento. Decorso tale termine la domanda si da per accolta, ove non ricorrano oggettivi elementi ostativi alla iscrizione. Il regolamento dovrà disciplinare i casi di diniego della domanda da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le modalità di ricorso da parte degli interessati.

d) la tessera di riconoscimento magnetica nominativa di cui alla precedente lettera c), accompagnata dal documento di identità personale valido ai sensi di legge, è riconosciuta come documento valido per il libero accesso presso tutte le pubbliche amministrazioni della Repubblica Italiana e presso gli Organi Costituzionali di ogni ordine e grado.

e) nel rispetto del principio di trasparenza nella pubblica amministrazione, le Pubbliche Amministrazioni e gli organi Costituzionali di cui alla precedente lettera d), non possono impedire l'accesso alle proprie sedi agli iscritti al registro di cui al comma 1 se non per gravi e comprovati motivi di sicurezza di cui deve essere dato apposito avviso pubblico, da emanarsi a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro i 15 giorni precedenti la sospensione temporanea degli accessi per gli iscritti al registro.

f) le pubbliche amministrazioni della Repubblica Italiana e gli Organi Costituzionali di ogni ordine e grado registrano con procedura elettronica ogni ingresso degli iscritti al registro di cui al comma 1 presso le loro sedi, attraverso la banda magnetica presente sulla tessera di riconoscimento. Tali dati sono pubblicati semestralmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in forma sintetica ai soli fini statistici;

g) il registro di cui al comma 1, e il compendio dei dati statistici degli accessi, sono pubblici ed resi disponibili in una apposita sezione del sito internet della Presidenza del Consiglio dei

Ministri e chiunque ne abbia interesse può consultarli.
70. 01. Di Biagio.

ART. 71.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Al fine di consentire l'urgente avvio degli investimenti e interventi infrastrutturali, con capitali privati, di ammodernamento, ampliamento e adeguamento del sistema aeroportuale del Paese, i contratti di programma in deroga per gli aeroporti previsti dall'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modifiche e integrazioni, sono approvati con il procedimento previsto dallo stesso articolo 17, comma 34-*bis*, previa consultazione degli utenti ai sensi della normativa vigente, nei rispetto di quanto previsto nelle relative delibere adottate dall'Ente Nazionale per l'aviazione civile, la cui approvazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, deve intervenire in forma espressa.

3-ter. Gli interventi infrastrutturali relativi ai sistemi aeroportuali di cui all'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, ivi compresi quelli inseriti nell'ambito dei contratti di programma o convenzione unica previsti dalla stessa disposizione, sono considerati, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Parte II, Titolo III, Capo IV, infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Pertanto, per l'approvazione e l'esecuzione degli stessi interventi, nonché dei Piani di Sviluppo Aeroportuale, le società di gestione si avvalgono delle procedure approvative dettate dalle disposizioni di cui al periodo che precede, nonché delle disposizioni di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 449, in quanto applicabili.

71. 1. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART. 74.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*: il comma 4 *quinquies* dell'articolo 4 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, è soppresso».

74. 1. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART. 76.

(Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione).

Dopo l'articolo 76 è aggiunto il seguente:

«76-*bis*. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, *sostituire le parole:* in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno *con le parole:* in immediata postazione sul capitolo 1330 «Addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, da destinare ai Comuni del sedime aeroportuale» inserito nella Tabella 8 del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

76. 01. Osvaldo Napoli.

ART. 83.

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

ART. 83-bis.

(Misure in materia di concorrenza nell'ambito dei servizi di rilevazione degli ascolti).

1. I servizi di rilevazione dell'ascolto radiofonico e dell'ascolto televisivo sono svolti in concorrenza da almeno due società, rispettivamente per l'uno e per l'altro settore.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede con apposito Regolamento a definire i criteri della gara per l'attribuzione di tali servizi.

83. 01. Giulietti.

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

ART. 83-bis.

(Asta competitiva per l'attribuzione delle frequenze digitali).

1. L'articolo 45 della Legge del 7 luglio 2009, n. 88, è abrogato.

2. Entro e non oltre il 30 maggio 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Autorità Garante per le comunicazioni promuovono un'asta competitiva per l'attribuzione delle Sequenze digitali, come prevista dalla direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (*direttiva quadro*) e dalla direttiva 2001/20/CE, relativa alle comunicazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (*direttiva autorizzazioni*) e dalla direttiva 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (*direttiva concorrenza*).

83. 02. Giulietti.

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

ART. 83-bis.

(Modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche).

1. Al decreto legislativo del 10 agosto 2003, n. 259, allegato 10, articolo 1 (Diritti amministrativi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: 111.000,00 Euro, sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di coloro i quali abbiano un parco utenti fino a 50.000 (cinquantamila)»;

b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

(1-bis) «Le imprese che abbiano un parco utenti fino a 50.000,300 euro ogni mille utenti»;

c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «66.500,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di coloro i quali abbiano un parco utenti fino a 50.000»;

d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis Le imprese che abbiano un parco utenti fino a 50.000, 100,00 Euro ogni 1.000 utenti».

83. 03. Giulietti.

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

ART. 83-bis.

(Trasformazione dell'Enit-Agenzia Nazionale del turismo in società per azioni a maggioranza pubblica per la promozione dell'immagine turistica italiana a livello nazionale e all'estero).

1. Al fine di promuovere l'immagine turistica italiana a livello nazionale e all'estero, L'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è trasformata in società per azioni con la denominazione di ENIT S.p.a., di seguito ENIT, con effetto dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del

decreto ministeriale di cui al comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi su proposta del Ministro del Turismo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, nonché d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:

a) le funzioni, le attività e le passività dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo anteriori alla trasformazione di cui al comma 1, che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) la sede legale, la composizione del capitale sociale, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, e la dotazione finanziaria iniziale comunque in misura non inferiore al fondo di dotazione dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, come assegnato dall'ultima legge di bilancio dello Stato in vigore dalla data di emanazione del decreto di cui al presente comma;

c) casi di Incompatibilità, al fine di evitare conflitti tra gli interessi privati di chi ricopre la carica di membro degli organi di amministrazione e di controllo e gli Interessi della società;

d) i contenuti e le modalità di conclusione di un contratto di servizio volto a regolare le attività ed i servizi che la società svolge per conto dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e di altri organismi pubblici e privati;

e) l'intervento finanziario dello Stato relativo al contratto di servizio di cui alla lettera *d)*;

f) criteri di integrazione delle sedi della società con le altre sedi di rappresentanze italiane all'estero, al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali;

g) le modalità di attuazione della partecipazione al capitale sociale da parte di altri soggetti pubblici e privati.

h) I beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, possono essere trasferite a ENIT anche in deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti e conferimenti;

i) gli eventuali impegni accessori assunti dallo Stato;

j) la data di chiusura del primo esercizio sociale di ENIT;

k) le modalità dell'eventuale costituzione da parte di ENIT di altre società che perseguano fini di interesse generale e di partecipazione, anche con quote di minoranza, ad enti, a consorzi e a società aventi scopi analoghi o affini al propri;

l) le modalità di consultazione da parte di ENIT delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto del turismo.

3. ENIT, per le finalità di cui al comma 1, anche attraverso una rete di uffici di rappresentanza di diverso livello:

a) realizza le strategie di promozione, di commercializzazione dei prodotti turistici italiani e di diffusione delle informazioni turistiche a livello nazionale e all'estero;

b) svolge attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, le regioni e gli altri organismi pubblici e privati in materia di promozione del turismo, individuando strategie idonee a realizzare un'efficace comunicazione dell'immagine turistica del nostro Paese sui mercati stranieri ed a promuovere (e destinazioni nazionali presso i cittadini italiani implementa e gestisce il portale nazionale del turismo);

c) dirige e gestisce un sistema informativo relativo al mercato turistico nazionale ed a quelli esteri, finalizzato alla raccolta e all'elaborazione di banche dati informative ed alla loro diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica, anche ai fini della creazione di un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo;

d) organizza e produce servizi di consulenza, assistenza e collaborazione, in favore di soggetti

pubblici e privati, al fine di promuovere e sviluppare la certificazione della qualità dei servizi di accoglienza e di informazione ai turisti.

4. L'ENIT subentra dall'ENIT-Agenzia nazionale del turismo in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, beni, partecipazioni e gestioni sociali e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione di cui al comma 1.

5. La maggioranza delle azioni che costituiscono il capitale sociale di ENIT è attribuita ai Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano i diritti dell'azionista, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. Le azioni sono inalienabili. È ammessa la partecipazione al capitale sociale da parte di altri soggetti pubblici e privati, tramite l'acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 49 per cento del capitale sociale.

6. Con il decreto di cui al comma 2, è altresì approvato lo statuto di ENIT nonché sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Le successive modifiche allo statuto di ENIT e le nomine dei componenti degli organi sociali per i periodi successivi sono deliberate a norma del codice civile.

7. Sino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, ENIT svolge le funzioni dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, secondo le disposizioni vigenti alla data di trasformazione di cui al comma 1. I rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 continuano ad essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in data anteriore. Per quanto non disciplinato dal decreto di cui al comma 2 continua ad applicarsi la normativa vigente in quanto compatibile. Le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'ENIT anteriori alla trasformazione sono esercitate, rispettivamente, dal consiglio di amministrazione e, se previsto, dall'amministratore delegato di ENIT.

8. Il Ministro del Turismo, sulla base di apposita relazione presentata da ENIT, riferisce annualmente al Parlamento sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla medesima.

9. Il controllo della Corte dei conti su ENIT si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

10. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

11. La pubblicazione del decreto di cui al comma 2 nella *Gazzetta Ufficiale* tiene conto degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

12. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per la trasformazione dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e per l'effettuazione dei trasferimenti e conferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta.

13. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo al momento della trasformazione, prosegue con ENIT ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti, per i dipendenti dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilità ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica anzianità di servizio, ove conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi al personale già dipendente dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo fino alla stipulazione di un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non può essere attribuito al predetto personale un trattamento economico meno favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro due mesi dalla data di trasformazione di cui al comma 1, per il personale già dipendente dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo che ne faccia richiesta si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure di mobilità, con collocamento presso le amministrazioni dello Stato. Il personale

trasferito è inquadrato, in base al precedente livello di appartenenza, nella corrispondente area e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente comma è riconosciuto un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento della trasformazione di cui al comma 1, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore del turismo vigente alla data del trasferimento o del reinquadramento e quella spettante in base al nuovo inquadramento; le indennità spettanti presso l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Entro cinque anni dalla data della trasformazione, il personale già dipendente dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo che abbia proseguito il rapporto di lavoro dipendente con ENIT può richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data della trasformazione i predetti dipendenti possono esercitare, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.

14. Al relativo onere, valutato in 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

15. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

83. 04. Marchioni.

ART. 84.

Dopo l'articolo 84 è aggiunto il seguente:

ART. 84-bis.

(Diritti di imbarco sui passeggeri e merci).

1. A decorrere dal 1 gennaio 2012 nei porti di categoria II è istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri e delle merci con esclusione del traffico marittimo locale. L'addizionale è pari a 1,00 euro per passeggero imbarcato e a 1,00 euro per ciascuna tonnellata di merce ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito Fondo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e ripartito sulla base del rispettivo traffico secondo i

seguenti criteri e priorità:

a) per il 50 per cento del totale destinato a favore dei comuni sede dei porti. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede con proprio Decreto, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno, al riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai Comuni sulla base del rispettivo traffico calcolato nell'anno precedente;

b) per il 35 per cento del totale destinato alle regioni per concorrere al finanziamento delle misure di potenziamento degli interventi infrastrutturali stradali e ferroviari di collegamento e le necessarie azioni di interconnessione con gli strumenti urbanistici nonché è per le misure di sostegno alla cantieristica e allo sviluppo locale;

c) per il 15 per cento del totale destinato alle Autorità portuali per il finanziamento di misure volte al potenziamento degli interventi a favore del traffico passeggeri via nave e delle stazioni marittime e per la sicurezza delle infrastrutture e dei porti».

84. 01. Osvaldo Napoli.

ART. 85.

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

«ART. 85-bis. – (Disposizioni in materia di conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale). – 1. La raccolta e conservazione del sangue del cordone ombelicale, finalizzato alla produzione di cellule staminali emopoietiche, è consentita in ogni caso sia per uso autologo che allogeneo. Ogni donna ha il diritto di disporre del proprio cordone ombelicale, e del relativo sangue, in una delle seguenti modalità:

a) destinandolo alla collettività, attraverso atto libero e gratuito, per scopi terapeutici, clinici o di ricerca;

b) conservandolo per proprio uso, finalizzato alla produzione di cellule staminali per sé, per i propri congiunti o per chi ne abbia necessità,

2. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, autorizzano strutture private alla raccolta e conservazione di sangue del cordone ombelicale finalizzato alla produzione e conservazione di cellule staminali emopoietiche per uso personale (autologo). Ogni soggetto privato, al fine di ottenere l'accreditamento, stipula una convenzione con un centro trasfusionale accreditato per l'esecuzione dei test virali e della tipizzazione HLA dei campioni conservati e per rendere disponibili le informazioni relative alle cellule staminali raccolte sulle banche dati nazionali o internazionali costituite allo scopo. Nel caso di compatibilità HLA su sangue conservato da una struttura privata accreditata, il Centro trasfusionale convenzionato pone in essere i seguenti atti, ai sensi del comma 1 lettera a):

a) richiede l'autorizzazione alla donna a disporre, dopo aver fornito, se richiesto, adeguata informativa medica;

b) se riceve il consenso della donna, le rimborsa le spese da lei sostenute per conferire il cordone ed il sangue alla struttura accreditata;

c) richiede al soggetto privato accreditato, senza oneri aggiuntivi, il sangue del cordone ombelicale risultato compatibile ed inviandolo alla struttura richiedente.

3. Il cordone ombelicale, conservato presso le strutture di cui al comma 2, rimane di proprietà della donna fino all'atto di disposizione di cui al comma 2 lettera b). Nel caso in cui la donna prescelga l'utilizzo di cui al comma 1 lettera b), resta sua facoltà cederlo o donarlo a chi ne faccia richiesta; è in ogni caso vietato cederlo dietro compenso o renderlo oggetto di vendita o scambio di qualsiasi tipo.

4. In attesa della definizione dei criteri e delle linee guida autorizzativi alla raccolta e conservazione di sangue del cordone ombelicale da parte di strutture private, queste possono avviare la propria attività mediante la presentazione al Centro Nazionale Trapianti (CNT) di

un'autocertificazione del rispetto dei requisiti previsti del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, n CNT, ha la facoltà di disporre controlli, verifiche e ispezioni, nonché di definire ulteriori requisiti di qualità e sicurezza a cui le strutture si debbano conformare».

85. 01. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 86.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

ART. 86-bis. – (Abolizione del PRA) – 1. Il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni è abolito. I compiti e le funzioni attribuiti al pubblico registro automobilistico sono trasferiti all'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni relative alle modalità di trasferimento dei dati dal pubblico registro automobilistico all'archivio nazionale dei veicoli, nonché le ulteriori norme necessarie all'attuazione del presente articolo, garantendo l'invarianza degli oneri, con specifico riguardo alla quota di risorse finanziarie attualmente derivanti dall'attività del pubblico registro automobilistico, ove destinate al funzionamento dello stesso.

2. Il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 e il relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, sono soppressi.

86. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART. 88.

Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

ART. 88-bis.

(Aumenti di capitale di società quotate).

1. Al comma 1 dell'articolo 134 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 58 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «è ridotto alla metà» sono sostituite dalle parole «è ridotto ad un terzo». Al comma 3, secondo periodo dell'articolo 2441 del codice civile, le parole «per almeno cinque riunioni» sono sostituite dalle parole: «al massimo per cinque riunioni».

2. All'articolo 2441 del codice civile:

al comma 5, le parole: «, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima» sono soppresse;

il comma 8 è sostituito dal seguente

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria può essere escluso il diritto di opzione limitatamente ad un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto è approvata con delibera dell'assemblea assunta con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie».

3. Al comma 2 dell'articolo 2443 codice civile, le parole «approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2441» sono soppresse.

88. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

ART. 88-bis.
(Rivalutazione immobili di impresa).

1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e le fondazioni bancarie, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2010.

2. Per l'attuazione della rivalutazione di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 16 e seguenti del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

88. 02. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART. 89.

Dopo l'articolo 89, inserire il seguente:

ART. 89-bis.

1. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 12.000 euro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

89. 01. Pini.

ART. 90.

Dopo l'articolo 90, inserire il seguente:

ART. 90-bis. All'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

1. È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali a cui sono stati delegati poteri esecutivi o facenti parte di comitati esecutivi, di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

b) li comma 2, è sostituito dal seguente:

2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra le quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che la cui compresenza sui medesimi mercati del prodotto e geografici sia significativa.

90. 01. Torazzi, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fava.

Dopo l'articolo 90 inserire il seguente:

ART. 90-bis.

(Accesso ai finanziamenti in leasing da parte delle PMI).

1. Al fine di sostenere l'accesso al credito per gli investimenti in locazione finanziaria delle piccole e medie imprese, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 54, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al terzo periodo le parole: «a condizione che la durata del contratto non sia» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore»;

2. Al quinto periodo le parole: «a condizione che la durata del contratto non sia» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore»;

b) al comma 7 dell'articolo 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al secondo periodo le parole: «a condizione che la durata del contratto non sia» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore»;

2. Al quinto periodo le parole: «se la durata del contratto non è, rispettivamente,» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo, rispettivamente, non inferiore»;

2. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

90. 02. Abrignani.

ART. 91-bis.

Al comma 1, dopo la parola: commerciali, aggiungere le seguenti: e senza scopo di lucro.

91-bis. 7. Ria, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: In ogni caso, le modalità non commerciali di cui al presente comma si definiscono in maniera compatibile con la normativa europea al riguardo, ed in particolare, si definiscono tali se non sono dirette alla produzione o circolazione di beni e servizi oppure se sono svolte con criteri di gestione tali da non coprire, con i corrispettivi, i costi di gestione.

91-bis. 3. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

Sopprimere i commi 2 e 3.

91-bis. 1. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: articolo 17, comma 3, con le seguenti: articolo 17, comma 1.

91-bis. 4. Messina, Mura, Borghesi, Cimadoro, Barbato.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: Tra gli elementi rilevanti nello specifico settore scolastico devono essere ritenuti strettamente necessari i seguenti parametri:

a) l'attività paritaria rispetto a quella statale è valutata positivamente se il servizio effettivamente prestato è assimilabile a quello pubblico, sotto il profilo dei programmi di studio e della rilevanza sociale, dell'accoglienza di alunni con disabilità, dell'applicazione della contrattazione collettiva nazionale del personale docente e non docente;

b) il servizio deve essere aperto a tutti i cittadini alle stesse condizioni, nonché le modalità di eventuale selezione all'ingresso ovvero successiva esclusione, correlata al rendimento scolastico, devono essere articolate secondo norme non discriminatorie;

c) l'organizzazione dell'ente – anche con specifico riferimento ai contributi chiesti alle famiglie, alla pubblicità del bilancio, alle caratteristiche delle strutture – deve essere tale da preservare senza alcun dubbio la finalità non lucrativa ed eventuali avanzi non devono

rappresentare profitto, ma sostegno direttamente correlato ed esclusivamente destinato alla gestione dell'attività didattica.

d) detti parametri andranno adattati ed applicati a tutti i settori interessati».

91-bis. 6. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 149, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917, le parole: «agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili» sono soppresse.

91-bis. 5. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

Dopo l'articolo 91-bis inserire il seguente:

ART. 91-ter.

(Imposta mobilità Comune di Venezia).

1. All'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dopo il comma 3-*quinquies* è aggiunto il seguente:

«3-*sexies*. Il Comune di Venezia può istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di mobilità a carico di coloro che utilizzano il servizio di trasporto pubblico locale lagunare oppure alloggiano sulle navi da crociera che partono e/o arrivano nel Porto di Venezia, di importo unitario compreso tra euro 0,50 e euro 10,40. Il relativo gettito è destinato anche a finanziare interventi di maggior fruizione dei mezzi pubblici di trasporto lagunare e di sviluppo della mobilità sostenibile nel centro storico della Città di Venezia. Il Comune di Venezia ha la facoltà di disporre con proprio regolamento nuove modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie e per particolari periodi di tempo».

91-bis. 01. Baretta.

Dopo l'articolo 91-bis inserire il seguente:

ART. 91-ter.

(Regime fiscale trasporto pubblico locale per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale).

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA degli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all'acquisto e all'esercizio dei natanti, ivi compresi i relativi rifornimenti, destinati all'esercizio del trasporto pubblico marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo tra gli enti interessati finalizzato al contenimento delle tariffe per gli utenti.

91-bis. 02. Baretta.

Dopo l'articolo 91-bis inserire il seguente:

ART. 91-ter.

(Regime fiscale trasporto pubblico locale per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale).

1. La voce 106) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente: «106) prodotti

petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne; prodotti petroliferi per il servizio pubblico di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;».

91-bis. 03. Baretta.

ART. 92.

Dopo l'articolo 92 aggiungere il seguente:

ART. 92-bis.

Dopo l'articolo 474-*quater* del codice penale è inserito il seguente:

«ART. 474-*quinquies*. 1. Nel caso in cui le condotte di cui all'articolo 474 siano poste in essere attraverso una spedizione di massimo 20 prodotti con segni o marchi contraffatti o alterati, importati da Paesi non appartenenti all'Unione Europea a mezzo servizio postale, corriere espresso, ovvero a seguito di passeggeri, si applica una sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 7.000, a condizione che non vi siano elementi che possano far ritenere che la spedizione sia parte di un traffico più ampio e che non si tratti di prodotti farmaceutici, anabolizzanti ovvero prodotti nocivi per la salute.

2. All'accertamento della violazione procede l'Agenzia delle Dogane ai sensi dell'articolo 326 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

3. L'ufficio delle dogane competente procede alla confisca amministrativa della merce finalizzata alla sua distruzione. I costi sono posti a carico del destinatario della spedizione».

92. 01. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

ART. 95.

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

ART. 95-bis.

(Pagamento IVA al momento della riscossione del corrispettivo).

1. All'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: «La fattura, in deroga al principio di competenza, è registrata dal destinatario al momento del pagamento del corrispettivo».

b) Il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Unione Europea prevista dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006. In attuazione della medesima direttiva, la disposizione di cui al precedente comma 1 si applica fino al limite di volume di affari di 2 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il predetto limite può essere incrementato sulla base di successive modifiche della normativa dell'Unione europea in materia».

2. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: 13,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

3. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

95. 01. Torazzi.

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

ART. 95-bis.

(Trasferimento diritto a detrazione per riqualificazione energetica).

1. All'articolo 4 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al precedente comma 4 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

95. 02. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

ART. 95-bis.

(Compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione).

1. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, provato nelle forme di cui all'articolo 635 del c.p.c., può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

95. 03. Torazzi, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fava.

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

ART. 95-bis.

(Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese).

1. All'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, aggiungere, infine, il seguente periodo: «tale somma è finalizzata anche alla garanzia degli accordi di ristrutturazione del debito delle piccole e medie imprese».

95. 04. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

ART. 95-bis.

(Definizione dei ruoli e degli omessi versamenti non iscritti).

1. Al fine di garantire la riscossione dei crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria e di agevolare il pagamento dei debiti tributari e previdenziali da parte dei contribuenti, considerata la straordinaria fase di crisi che il sistema industriale sta attraversando, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di riscossione, viene prevista per le piccole imprese una procedura di definizione dei ruoli e degli omessi versamenti non ancora iscritti, con le seguenti caratteristiche:

a) pagamento della quota capitale in forma dilazionata in un periodo che varia dai 24 ai 60 mesi;

b) azzeramento degli interessi legali, di mora e delle sanzioni;

c) sospensione dei provvedimenti di recupero coattivo da parte di Equitalia per coloro che aderiscono alla definizione dei ruoli.

2. Possono accedere alla definizione tutte le piccole imprese, secondo la definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea.

3. Oggetto della definizione sono i ruoli e gli omessi versamenti di imposte, ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali, non ancora iscritti, relativi ai periodi di imposta 2008, 2009 e 2010, per cui sono state presentate nei tempi previsti dalla normativa le dichiarazioni fiscali.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

5. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «13,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

6. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato».

95. 05. Cavallotto, Torazzi.

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

ART. 95-bis.

(Addizionale comunale e provinciale sull'energia elettrica Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia).

1. A decorrere dal gennaio 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nella Regione Friuli Venezia Giulia.

2. In conformità al principio di neutralità finanziaria tra livelli di governo di cui all'articolo 1, comma 159, legge 13 dicembre 2010, n. 220, lo Stato assegna ai Comuni e alle Province della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, tramite la Regione stessa, un trasferimento compensativo delle minori entrate riscosse per effetto del comma che precede.

3. All'articolo 19, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole «del 4 per mille» con le seguenti: «del 4,5 per mille».

95. 06. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 95-bis.

(Compensazione IMU abitazione principale).

1. Lo Stato riconosce alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia un trasferimento diretto a neutralizzare gli effetti dell'articolo 13, comma 14, lettera a) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 nei rapporti finanziaria tra i livelli di governo.

2. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «13,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

3. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

95. 07. Fedriga, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

ART. 95-bis.

(Compartecipazione all'accisa sulla benzina).

1. All'articolo 49, primo comma, numero 7-bis) dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modificazioni, le parole: «29,75» sono sostituite dalle seguenti: «quarantadue» e le parole: «30,34» sono sostituite dalle seguenti: «quarantadue».

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 2, le parole: euro 1.000 milioni sono sostituite con le seguenti: 980 milioni e le parole: 740 milioni sono sostituite con le seguenti: 720 milioni.

95. 08. Fedriga, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

ART. 95-bis.

(Tassa di stazionamento Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia).

1. All'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la parola: «ubicati», sono aggiunte le seguenti: «nella laguna di Grado e Marano,»

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 2, le parole: euro 1.000 milioni sono sostituite con le seguenti: 980 milioni e le parole: 740 milioni sono sostituite con le seguenti: 720 milioni.

95. 09. Fedriga.

ART. 96.

Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

ART. 96-bis.

1. In caso di cessioni intracomunitarie effettuate secondo il termine di resa «franco fabbrica», ai fini dell'applicazione dell'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, il requisito del trasporto o spedizione dei beni nel territorio di altro Stato membro può essere provato con ogni documento amministrativo riferibile alla vendita comunitaria di cui dispone l'azienda cedente nazionale e sia riscontrabile l'indicazione dell'operazione nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993 oltre alla prova dell'effettuazione del pagamento della stessa da parte del cessionario o la richiesta del pagamento stesso da parte del cedente.

96. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART. 97.

Dopo l'articolo 97 aggiungere i seguenti:

ART. 97-bis. – 1. Gli incentivi di cui all'articolo 52, comma 18 della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, sono incrementati di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

ART. 97-ter. – 1. All'onere derivante dall'articolo 97-bis, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa

di cui all'articolo 7-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della Legge del 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad approvare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

97. 01. Giulietti.

Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

ART. 97-*bis*.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 15, comma 1, alla lettera primo periodo le parole: «legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409» sono sostituite dalle seguenti: «parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»; al secondo periodo le parole: «da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni»; al terzo periodo le parole: «per i beni culturali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attività culturali»; al quarto periodo le parole: «per i beni culturali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attività culturali» e le parole: «ufficio delle entrate del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia delle entrate»;

2) al medesimo articolo 15, comma 1, alla lettera *h*) sono apportate le seguenti modificazioni, al primo periodo le parole: «del Ministro per i beni culturali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro per i beni e le attività culturali» e le parole: «nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409» sono sostituite dalle seguenti: «nella parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»; al secondo periodo, le parole: «previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali» sono soppresse; le parole: «dal Ministero per i beni culturali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero per i beni e le attività culturali»; le parole: «che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo» sono soppresse; al terzo periodo le parole da: «il Ministero per i beni culturali e ambientali» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti beneficiari presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di cui ai periodi precedenti. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni»; al quarto periodo le parole: «per i beni culturali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attività culturali»;

3) all'articolo 15, comma 1, lettera *i*), sono apportate le seguenti modificazioni, al primo periodo la parola: «esclusivamente» è sostituita dalla seguente: «prevalentemente».

2. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera e) primo periodo, le parole: «decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409» sono sostituite dalle seguenti: «della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»; al secondo periodo le parole: «da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio dell'Agenzia del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni»;

2) alla lettera f) sono apportate le seguenti modificazioni, al primo periodo le parole: «articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»; al secondo periodo le parole, da: «previo parere» fino a: «all'entrata dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «. I soggetti beneficiari presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di cui ai periodi precedenti. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni»;

3) alla lettera g) sono apportate le seguenti modificazioni, al primo periodo la parola: «esclusivamente» è sostituita dalla seguente: «prevalentemente».

3. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti nell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalità di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 1, comma 331, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il credito d'imposta di cui al comma 327, lettera c), n. 1, è cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ovvero alla società fornitrice dell'impianto di digitalizzazione. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al periodo precedente.».

5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati.

6. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 9, in fine, è inserito il seguente periodo: «Il procedimento di accreditamento è effettuato anche nei confronti dei corsi di formazione per restauratori di beni culturali iniziati ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma ed al comma 8, ferma restando la necessità di superare il suddetto esame finale di Stato abilitante.»;

b) all'articolo 31, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale».

7. Nell'Elenco 1, recante «Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato «Ministero per i beni e le attività e le attività culturali», sono abrogate le seguenti parole: «Legge 30 marzo 1965, n. 340» nonché «Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8». Le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, sono versate all'Erario e di volta in volta immediatamente assegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero per i beni e le attività culturali, con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione. Le predette somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.

8. Al fine di favorire e incentivare gli interventi di valorizzazione degli immobili culturali da recuperare, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con proprio decreto, su proposta delle Direzioni regionali del Ministero, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, alla ricognizione dei beni culturali immobili dello Stato non utilizzati e bisognosi di restauro, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, commi 303, 304 e 305, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'elenco degli immobili è pubblicato sul sito informatico del Ministero e sui siti delle singole Direzioni regionali e di tale pubblicazione è data notizia su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

9. All'articolo 2, comma 3, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-*quater* del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-*bis* e 8-*quater*, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;

b) prima dell'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attività culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso.».

10. All'articolo 23, comma 46, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazione, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo periodo, la parola: «2012» è sostituita dalla seguente: «2011».

11. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per l'erario dello Stato.

97. 02. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART-97-bis

Dopo l'articolo 97-bis, aggiungere il seguente:

ART. 97-bis.

(Benefici esposizione amianto).

1. Nei limiti delle risorse già stanziato, i benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, commi 20 e 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e successive modificazioni e integrazioni, già riconosciuti, i sensi degli atti di indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 471 dell'8 marzo 2001, n. 476 del 20 febbraio 2001 e n. 562 del 17 aprile 2001, ai lavoratori operanti presso lo stabilimento di Torino della Società «Acciai Speciali Terni-Ilva Laminati Piani», si intendono applicabili anche ai lavoratori operanti nello Stabilimento di Terni della «Società ThissenKrupp Acciai Speciali Terni SpA, già “Società Acciai Speciali Terni”».

97-bis. 01. Scilipoti.

Dopo l'articolo 97-bis, aggiungere il seguente:

97-ter. Il comma 38 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, concernente la gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali privatizzati e gli investimenti degli stessi in campo immobiliare, è abrogato.

97-bis. 02. Angeli.

Dopo l'articolo 97-bis, aggiungere il seguente:

ART. 97-ter.

1. Al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti e le attività di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, riconducibili alla competenza del Prefetto, il Ministero dell'Interno, d'intesa con i Ministeri interessati competenti per materia, promuove forme di collaborazione con altre amministrazioni, enti locali, società ed enti anche di natura privata, per razionalizzare il flusso di informazioni attraverso l'implementazione ed il potenziamento dei sistemi informativi e di comunicazione già in uso con le Prefetture, attuando altresì con procedure informatizzate e semplificate la graduale sostituzione del flusso informatico a quello cartaceo.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, le amministrazioni interessate possono stipulare convenzioni, contratti di «sponsorizzazione» o di «partenariato pubblico privato» ed avvalersi di ogni altra forma di collaborazione prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nei limiti di una somma definita per l'anno di riferimento in misura pari al dei proventi delle sanzioni amministrative di competenza del Prefetto effettivamente (versate nell'anno precedente nei pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato).

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione, del presente articolo.

97-bis. 03. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 97-bis aggiungere il seguente:

ART. 97-bis.
(*Soppressione delle comunità montane*).

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le Regioni adottano disposizioni finalizzate a prevedere la soppressione delle comunità montane, isolate e di arcipelago esistenti, disciplinando l'attribuzione delle funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme istituzionali, assegnato all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari, è autorizzato ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Il provvedimento adottato in sede di esercizio del potere sostitutivo disciplina l'attribuzione delle funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118 della Costituzione.

97-bis. 04. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Pini, Fedriga, Rainieri, Nicola Molteni, Fugatti, Bitonci.

Dopo l'articolo 97-bis inserire il seguente:

ART. 97-ter.
(*Soppressione dei consorzi di Bonifica*).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono soppressi i consorzi di bonifica di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215.

2. I compiti e le funzioni dei consorzi di bonifica soppressi ai sensi del comma 1, sono trasferiti alle regioni territorialmente competenti.

97-bis. 05. Caparini, Fava, Grimoldi, Fedriga, Consiglio, Pini, Stucchi, Rainieri, Vanalli, Nicola Molteni, Volpi, Montagnoli.

Dopo l'articolo 97-bis aggiungere il seguente:

ART. 97-ter.
(*Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani*).

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soppressi.

2. Le funzioni e i compiti svolti dai BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti ai comuni o alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.

3.1 comuni ovvero le unioni dei comuni subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai BIM soppressi ai sensi del comma 1.

4. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio alla provincia a cui i comuni compresi nei BIM appartengono.

5.1 criteri per la determinazione delle modalità di riparto delle somme di cui al comma 4 è definita nella misura del:

- a) 50 per cento come quote fisse ripartite in parte uguale a ciascun comune;
- b) 50 per cento come quote variabili rispetto al numero di abitanti di ciascun comune calcolato in base all'ultimo censimento effettuato dall'Istituto nazionale di statistica.

6. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

7. L'articolo 2 e l'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono abrogati.

8. Le somme presenti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono riassegnate ai comuni appartenenti al BIM con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

97-bis. 06. Caparini, Fava, Grimoldi, Fedriga, Consiglio, Pini, Stucchi, Rainieri, Vanalli, Nicola Molteni, Volpi, Bitonci, Montagnoli.

Dopo l'articolo 97-bis, aggiungere il seguente:

ART. 97-ter.

(Soppressione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo).

1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione dell'interno, sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico vengono imputate ai questori territorialmente competenti.

2. I risparmi conseguenti sono destinati alla riduzione dello stock del debito pubblico della Repubblica Italiana.

97-bis. 07. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Pini, Fedriga, Rainieri, Nicola Molteni, Fugatti, Montagnoli, D'Amico.

Dopo l'articolo 97-bis, aggiungere il seguente:

ART. 97-ter.

(Misure per la razionalizzazione della spesa per software della Pubblica amministrazione e per una maggiore concorrenza tra i fornitori).

1. All'articolo 68 della legge del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici, o parti di essi, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) *software* sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di *software* o parti di esso, sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) *software* libero o a codice sorgente aperto; d) *software* combinazione delle precedenti soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico certifichi l'impossibilità di accedere a soluzioni *open source* o già sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore è consentita, in via eccezionale, l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante

ricorso a licenza d'uso».

97-bis. 08. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 97-bis inserire il seguente:

ART. 97-ter.

(Modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di locazioni di immobili urbani).

1. All'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1), la parola: «commerciali» è soppressa;

b) terzo comma, dopo la parola: «attività» è inserita la seguente: «commerciali».

2. All'articolo 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: «attività» è inserita la seguente: «commerciali»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Almeno sessanta giorni prima del termine di dodici o di diciotto mesi precedenti la scadenza, il locatore deve comunicare al conduttore, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le condizioni economiche alle quali intende locare l'immobile, che devono essere mantenute anche nei confronti dei successivi aventi causa».

3. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 29 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo le parole: «all'esercizio» sono inserite le seguenti: «del commercio».

4. Al primo comma dell'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le attività commerciali, il conduttore ha diritto ad una indennità per perdita di avviamento commerciale pari a 21 mensilità dell'ultimo canone corrisposto, oltre ad una ulteriore indennità pari alla media del reddito dell'attività risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi nove esercizi».

5. All'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il primo comma è inserito il seguente: «La disposizione del primo comma si applica anche nel caso in cui il locatore abbia già disdetto il contratto di locazione in essere e l'immobile sia alienato entro un anno dalla cessazione del medesimo rapporto di locazione».

6. All'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Il locatore che intende locare a terzi l'immobile, a condizioni migliori di quelle comunicate al conduttore ai sensi del secondo comma dell'articolo 28, deve comunicare al conduttore le nuove condizioni economiche del contratto, nelle forme e nei tempi di cui al primo comma.

Il conduttore ha diritto di prelazione se, nelle forme predette ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al quinto comma, offra condizioni uguali a quella comunicategli dal locatore. Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il contratto è concluso, salva diversa volontà espressa nella comunicazione, entro quindici giorni dalla ricezione dell'offerta di cui al sesto comma. Nel caso in cui l'immobile abbia più proprietari, la comunicazione di cui al sesto comma deve essere effettuata a ciascuno di essi.

Il diritto di prelazione può essere esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore.

L'avente titolo che, entro il termine di cui al sesto comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione si considera avere rinunciato alla prelazione medesima. La disciplina di cui ai commi dal quinto al decimo non si applica nel caso in cui il proprietario non conceda in locazione l'immobile per un periodo di tempo superiore ad un anno dalla scadenza del contratto».

7. All'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il presente articolo si applica altresì alle locazioni ad uso commerciale».

97-bis. 09. Muro.

Dopo l'articolo 97-bis aggiungere il seguente:

ART. 97-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

1. All'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo la parola «novanta» è sostituita dalla seguente «quarantacinque»;

b) in fine sono aggiunte le seguenti parole: «Il parere non è dovuto quando trattasi di interventi sottoposti alla procedura di autorizzazione semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139.

97-bis. 010. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.